

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	42
GIUSTIZIA (II)	»	48
DIFESA (IV)	»	52
FINANZE (VI)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	92
AFFARI SOCIALI (XII)	»	114
AGRICOLTURA (XIII)	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	141
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	143
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	145

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 giugno scorso il Vicepresidente Pagano, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, ha riferito sui lavori svolti dal Comitato e che, sulla sua relazione, si è svolto un ampio dibattito.

Non essendovi unanimità circa le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato – fatta salva la posizione del deputato Giampaolo Galli, su cui si è registrato un orientamento unanime – la Giunta sarà chiamata a votare distintamente le proposte del Comitato medesimo di ritenere che non sussistano profili problematici in ordine alla eleggibilità dei deputati Bombassei, Colaninno, D'Agostino, Gitti, Matarrese e Vitelli.

Fa presente che, qualora la Giunta dovesse respingere le proposte del Comitato, non essendo ancora intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio con l'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, si intenderà che essa abbia deliberato la remissione degli atti al Comitato, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria in contraddittorio, ai sensi della disposizione richiamata.

Giulia SARTI (M5S), prima che la Giunta sia chiamata a deliberare, rinnova la richiesta – già formulata nella precedente seduta – di svolgere un ulteriore approfondimento sulla posizione del deputato D'Agostino: le risulta, infatti, che al momento delle elezioni dello scorso anno la società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali sarebbe stata vincolata allo Stato in relazione ad appalti di rilevante entità finanziaria. Peraltro, di tali circostanze la relazione del Comitato non ha fatto menzione.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che il dibattito sulle conclusioni dell'istruttoria effettuate dal Comitato si è svolto nella precedente seduta e che oggi la

Giunta dovrebbe procedere alle deliberazioni sulle proposte che il Comitato ha formulato.

Antimo CESARO (SCpI) osserva che se sono consentiti ulteriori interventi nel merito tale possibilità deve essere garantita a tutti.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, rileva che la deputata Sarti ha sostanzialmente formulato una proposta di carattere procedurale, sollecitando un approfondimento sulla posizione del deputato D'Agostino. Qualora il vicepresidente Pagano non ritenga necessario fornire ulteriori elementi di informazione, la posizione che scaturisce dai lavori del Comitato resta quella contenuta nella relazione presentata nella precedente seduta.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, nel riconoscere la correttezza della posizione del presidente D'Ambrosio, ringrazia in modo non formale i colleghi per le modalità attraverso cui si è sviluppato il confronto – a volte anche aspro – sia in sede di Comitato, sia adesso in Giunta plenaria. Pur ritenendo che l'istruttoria svolta in sede di Comitato sia stata più che completa, ha comunque effettuato un ulteriore approfondimento, alla luce dei rilievi che erano stati formulati nella precedente seduta, sulla posizione del collega D'Agostino. È quindi emerso che la società D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni generali ha effettivamente realizzato edifici a destinazione residenziale nella città de L'Aquila sulla base di una committenza della Presidenza del Consiglio, ma che tali lavori sono stati effettuati negli anni 2009-2010, a seguito dell'emergenza generata dal sisma dell'aprile 2009. È evidente che tale periodo temporale si colloca ben prima del momento della presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2013.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, av-

verte che porrà separatamente in votazione le proposte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze di ritenere che non sussistano profili problematici in ordine alla eleggibilità dei deputati Bombassei, Colaninno, D'Agostino, Gitti, Matarrese e Vitelli.

La Giunta con distinte votazioni approva a maggioranza le proposte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze di ritenere che non sussistano profili problematici in ordine alla eleggibilità dei deputati Bombassei, Colaninno, D'Agostino, Gitti, Matarrese e Vitelli.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, prima di passare alla proposta complessiva e finale del Comitato sulle eleggibilità, ritiene opportuno segnalare alla Giunta ulteriori verifiche compiute nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dal Comitato.

Alla luce di recenti vicende che sono ben note, il Comitato ha effettuato uno specifico approfondimento, mediante visura camerale, sulla posizione del collega Francantonio Genovese.

Tale approfondimento non ha fatto emergere profili problematici in termini di ineleggibilità; peraltro, dallo stesso da esso è risultato che dal 30 aprile 2010 al 29 marzo 2013 l'onorevole Genovese ha ricoperto la carica – non dichiarata all'inizio della legislatura – di consigliere di amministrazione della società E.S.I. Ecological Scrap Industry s.p.a., che opera nei settori concernenti il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, il commercio di materiali ferrosi, la progettazione e costruzione di impianti industriali.

Il Comitato ha convenuto sull'opportunità che questo fatto fosse reso noto alla Giunta plenaria, in modo che la stessa possa valutare se informarne la Presidenza della Camera. Si chiede, peraltro, se una simile comunicazione, a seguito di un

episodio nella sostanza modesto, non rischi di trasformarsi in un inutile appesantimento burocratico.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che il deputato Genovese ha ommesso di comunicare informazioni che era tenuto a fornire. Gli sembra doveroso segnalare l'episodio alla Presidenza della Camera che valuterà poi quale seguito dare alla vicenda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che, a quanto gli risulta, il Comitato ha in effetti concordato di proporre alla Giunta di segnalare l'episodio alla Presidenza della Camera. Ritiene che ciò possa essere utile per avviare una riflessione sulla possibilità di prevedere specifiche sanzioni per eventuali, analoghi casi futuri di dichiarazioni omesse o non complete. In tal senso si riserva di informare dell'episodio la Presidenza della Camera.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, fa infine presente che, con riferimento alla prevista ineleggibilità dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, di cui all'articolo 7, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il Comitato ha verificato che i colleghi che ricoprivano tali cariche hanno cessato le relative funzioni nel rispetto dei termini stabiliti dall'ultimo comma del medesimo articolo 7, ossia entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta prenda atto – oltre che dell'eleggibilità dei deputati Alberto Bombassei, Matteo Colaninno, Angelo Antonio D'Agostino, Gregorio Gitti, Salvatore Matarrese e Paolo Vitelli, su cui la Giunta si è precedentemente espressa – dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sul-

l'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella I Circoscrizione Piemonte 1: Giorgio AIRAUDO, Angelino ALFANO, Stefano ALLASIA, Eleonora BECHIS, Antonio Michele BOCCUZZI, Francesca BONOMO, Paola BRAGANTINI, Annagrazia CALABRIA, Daniele CAPEZZONE, Laura CASTELLI, Silvia CHIMIENTI, Celestina detta Celeste COSTANTINO, Cesare DAMIANO, Ivan DELLA VALLE, Umberto D'OTTAVIO, Silvia FREGOLENT, Andrea GIORGIS, Davide MATTIELLO, Giovanni MONCHIERO, Edoardo PATRIARCA, Giacomo Antonio PORTAS, Anna ROSSOMANDO, Paolo VITELLI;

nella III Circoscrizione Lombardia 1: Maurizio BERNARDO, Pier Luigi BERSANI, Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI, Ernesto CARBONE, Paola CARINELLI, Ezio Primo CASATI, Luigi CASERO, Vincenzo CASO, Elena CENTEMERO, Eleonora CIMBRO, Giuseppe detto Pippo CIVATI, Massimo Enrico CORSARO, Paolo COVA, Stefano DAMBRUOSO, Massimo Felice DE ROSA, Manlio DI STEFANO, Daniele FARINA, Giovanni Giuseppe Claudio FAVA, Emanuele FIANO, Giampaolo GALLI, Daniela Matilde Maria GASPARINI, Fabrizia GIULIANI, Paolo GRIMOLDI, Francesco LAFORGIA, Gianfranco LIBRANDI, Pia Elda LOCATELLI, Maurizio Enzo LUPI, Simona Flavia MALPEZZI, Maria detta Michela MARZANO, Matteo MAURI, Francesco MONACO, Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, Daniele PESCO, Barbara Maria Simonetta POLLASTRINI, Lia QUARTEPALLE PROCOPIO, Roberto RAMPI, Marco RONDINI, Luca SQUERI, Davide TRIPIEDI;

nella IV Circoscrizione Lombardia 2: Ferdinando detto Dino ALBERTI, Antonio ANGELUCCI, Tatiana BASILIO, Alfredo BAZOLI, Marina BERLINGHIERI, Alberto BOMBASSEI, Stefano BORGHESI, Umberto BOSSI, Chiara BRAGA, Davide Carlo CAPARINI, Elena CARNEVALI, Ivan CATALANO, Claudio COMINARDI, Miriam

COMINELLI, Carlo DELL'ARINGA, Teresa Maria detta Titti DI SALVO, Gregorio FONTANA, Gian Mario FRAGOMELI, Maria Chiara GADDA, Guido GALPERTI, Mariastella GELMINI, Giancarlo GIORGETTI, Gregorio GITTI, Sandro GOZI, Giuseppe GUERINI, Mauro GUERRA, Cristian INVERNIZZI, Luigi LACQUANITI, Daniele MARANTELLI, Antonio MISIANI, Nicola MOLTENI, Antonio PALMIERI, Cosimo PETRAROLI, Ernesto PREZIOSI, Laura RAVETTO, Ermete REALACCI, Giuseppe ROMELE, Giovanni SANGA, Milena SANTERINI, Mario SBERNA, Angelo SENALDI, Girgis detto Giorgio SORIAL, Veronica TENTORI, Raffaello VIGNALI;

nella V Circoscrizione Lombardia 3: Paolo ALLI, Franco BORDO, Marco CARRA, Matteo COLANINNO, Alan FERRARI, Cinzia Maria FONTANA, Daniela GARNERO SANTANCHÈ, Lorenzo GUERINI, Guido GUIDESI, Giovanna MARTELLI, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, Giorgia MELONI, Chiara SCUVERA, Danilo TONINELLI, Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, Alberto ZOLEZZI;

nella VII Circoscrizione Veneto 1: Silvia BENEDETTI, Matteo BRAGANTINI, Marco BRUGNEROTTO, Filippo BUSIN, Francesca BUSINAROLO, Roberto CAON, Iliaria CAPUA, Mario CATANIA, Filippo CRIMÌ, Diego CRIVELLARI, Vincenzo D'ARIENZO, Gian Pietro DAL MORO, Mattia FANTINATI, Giancarlo GALAN, Federico GINATO, Alberto GIORGETTI, Piero LONGO, Lorena MILANATO, Anna Margherita MIOTTO, Alessandro NACCARATO, Giulia NARDUOLO, Catia POLIDORI, Giuseppe Stefano QUINTARELLI, Gessica ROSTELLATO, Alessia ROTTA, Daniela SBROLLINI, Tancredi TURCO, Alessandro ZAN, Diego ZARDINI, Davide ZOGGIA;

nella XX Circoscrizione Campania 2: Vincenzo AMENDOLA, Angelo ATTAGUILE, Fulvio BONAVITACOLA, Sabrina CAPOZZOLO, Maria Rosaria CARFAGNA,

Antimo CESARO, Khalid CHAOUKI, Edmondo CIRIELLI, Laura COCCIA, Angelo Antonio D'AGOSTINO, Luca D'ALESSANDRO, Nunzia DE GIROLAMO, Giuseppe DE MITA, Umberto DEL BASSO DE CARO, Luigi FAMIGLIETTI, Giancarlo GIORDANO, Silvia GIORDANO, Barbato detto Tino IANNUZZI, Valentina PARIS, Giovanna PETRENGA, Girolamo PISANO, Michele RAGOSTA, Angelo RUGHETTI, Carlo SARRO, Carlo SIBILIA, Angelo TOFALO, Simone VALIANTE;

nella XXI Circoscrizione Puglia: Teresa BELLANOVA, Francesco BOCCIA, Michele BORDO, Massimo BRAY, Giuseppe BRESCIA, Salvatore CAPONE, Francesco CARIELLO, Francesco detto Franco CASSANO, Angelo CERA, Gianfranco Giovanni CHIARELLI, Giuseppe D'AMBROSIO, Diego DE LORENZIS, Antonio DECARO, Antonio DISTASO, Donatella DURANTI, Nicola FRATOIANNI, Benedetto Francesco FUCCI, Alessandro FURNARI, Dario GINEFRA, Gerolamo detto Gero GRASSI, Ignazio Benito Maria LA RUSSA, Giuseppe L'ABBATE, Vincenza LABRIOLA, Antonio LEONE, Alberto LOSACCO, Elisa MARIANO, Roberto MARTI, Antonio detto Toni MATARRELLI, Salvatore MATARRESE, Colomba MONGIELLO, Rocco PALESE, Anna Lucia Lisa detta Annalisa PANNARALE, Michele PELILLO, Gaetano PIEPOLI, Giuseppe detto Pino PISICCHIO, Arcangelo SANNICANDRO, Elvira SAVINO, Emanuele SCAGLIUSI, Ivan SCALFAROTTO, Francesco Paolo SISTO, Cecilia detta Liliana VENTRICELLI;

nella XXV Circoscrizione Sicilia 2: Luisella ALBANELLA, Sofia AMODDIO, Giuseppe BERRETTA, Laura BOLDRINI, Giovanni BURSTONE, Giuseppe CASTIGLIONE, Francesco detto Basilio CATANOSO GENOESE, Tommaso CURRÒ, Ganpiero D'ALIA, Francesco D'UVA, Vincenzo GAROFALO, Francantonio GENOVESE, Maria Gaetana GRECO, Giulia GRILLO, Maria Tindara GULLO, Giuseppe

LAURICELLA, Carmelo LO MONTE, Marialucia LOREFICE, Antonio MARTINO, Maria MARZANA, Antonino MINARDO, Stefania PRESTIGIACOMO, Fausto RACITI, Gianluca RIZZO, Andrea VECCHIO, Alessio VILLAROSA, Giuseppe ZAPPULLA.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Giunta prende atto della proposta formulata dal Comitato in materia di eleggibilità di deputati.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 10.10 alle 10.15, ha avviato l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2440 Migliore – Adozione del testo base*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2440 Migliore – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in oggetto rinviato nella seduta del 12 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 1460 Verini è stata abbinata la proposta di legge C. 2440 Migliore. Chiede, quindi, se vi siano interventi sul merito dei provvedimenti.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene necessario integrare e precisare la delega

legislativa prevista all'articolo 3 dei provvedimenti in esame, riservandosi di presentare le opportune proposte emendative.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Osserva come, per quanto le proposte di legge C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore abbiano identico contenuto normativo, la prima sia stata presentata ed assegnata alle Commissioni in data anteriore. Propone, quindi, di adottare quale testo base la proposta di legge C. 1460 Verini.

Le Commissioni adottano quale testo base la proposta di legge C. 1460 Verini.

Mario MARAZZITI (PI), *relatore per la III Commissione*, Walter VERINI (PD) e Vincenzo AMENDOLA (PD) chiedono che sia fissato un termine breve per la presentazione degli emendamenti, proponendo la data del 4 luglio prossimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 4 luglio 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori 7.69 e 11.73 con relativi subemendamenti</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI, indi della vicepresidente della VII Commissione, Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.

C. 2426 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2014.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Galgano 3.6, Petrenga

3.13 e Fratoianni 3.10. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Petrenga 3.12, subordinatamente ad una riformulazione, che preveda di aggiungere, dopo le parole « educativa e museale », le seguenti « stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso, definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. ».

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice. Dopo aver precisato che l'intero complesso della Reggia di Caserta, sul quale il MIBACT detiene la sovranità limitatamente al 20 per cento, è sede di numerose amministrazioni statali, evidenzia l'opportunità, ai fini della valorizzazione del complesso, della nomina di un commissario straordinario, così come prevista dall'articolo 3 del provvedimento. Rileva, quindi, che il Governo intende perseguire l'obiettivo di restituire il complesso della Reggia alla sua destinazione culturale ed educativa e alla sua vocazione museale, affidando ad un soggetto terzo e sovraordinato rispetto alle amministrazioni interessate il rispetto di un crono-

programma puntuale, della durata di sei mesi. Rileva, infine, che l'eventuale proroga della durata della carica di tale commissario potrebbe essere valutata in sede di discussione sulla legge di stabilità, essendo comunque necessario prevedere la relativa copertura finanziaria.

Bruno MOLEA (SCpI), prendendo atto delle argomentazioni fornite dal Ministro, ritira l'emendamento Galgano 3.6.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 3.13, pur ribadendo che il periodo di sei mesi, a disposizione del commissario straordinario per la predisposizione del progetto di riassegnazione degli spazi all'interno del complesso della Reggia di Caserta, risulta essere eccessivamente breve.

Celeste COSTANTINO (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Fratoianni 3.10, raccomandandone l'approvazione, anche alla luce delle osservazioni testé svolte dal Ministro. Rileva, quindi, come la proposta emendativa sia volta a rafforzare il contenuto della norma stessa, accentuando, con il termine « esclusiva », l'importanza del carattere culturale, educativo e museale della destinazione del complesso della Reggia.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, condividendo le osservazioni svolte dalla collega Costantino in merito alla destinazione culturale, educativa e museale della Reggia, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fratoianni 3.10.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Fratoianni 3.10.

Luigi GALLO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Battelli 3.8, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea l'inutilità della figura del commissario straordinario, chiamato a svolgere fun-

zioni che ritiene del tutto equiparabili a quelle di un amministratore di condominio e che potrebbero essere svolte dalla Soprintendenza speciale della città di Napoli e della Reggia di Caserta. Nello stigmatizzare la previsione, a favore del commissario straordinario, di un compenso sproporzionato all'attività ad esso affidata, suggerisce invece di destinare tali risorse al finanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Battelli 3.8.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.12, proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Petrenga 3.12.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 4.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Brunetta 4.26, Vignali 4.14, Abriagnani 4.23 e Polidori 4.22 e 4.21. Formula, altresì, un invito al ritiro sugli emendamenti Tancredi 4.8, Pratavia 4.5, Allasia 4.4, Lacquaniti 4.1, Rampelli 4.27, Pizzolante 4.9 e Petrenga 4.25. Evidenzia, quindi, che l'emendamento 4.29 delle relatrici, di cui raccomanda l'approvazione, tiene conto delle risultanze e degli esiti delle audizioni di numerosi operatori del settore svolte presso le Commissioni riunite VII e X.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), illustra le finalità dell'emendamento Brunetta 4.26 e, dopo aver richiamato le preoccupazioni espresse dagli esercenti attività commerciali e artigianali in forma ambulante, accetta l'invito al ritiro della proposta emendativa formulato dalle relatrici.

Paolo TANCREDI (NCD) ritira l'emendamento Vignali 4.14, di cui è cofirmatario.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Brunetta 4.26, degli identici emendamenti Vignali 4.14 e Abrignani 4.23, degli emendamenti Polidori 4.22 e 4.21 e degli emendamenti Tancredi 4.8 e 4.9.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento delle relatrici 4.29 e dei relativi subemendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro o, in assenza di ritiro esprime parere contrario, sui subemendamenti Mucci 0.4.29.1 e Vignali 0.4.29.3. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Mucci 0.4.29.2, subordinatamente ad una sua riformulazione che prevede la soppressione della parola « annua » e l'inserimento, tra le parole « ricavi » e « dichiarati », della parola « annui ».

Mara MUCCI (M5S) chiede alle relatrici di riconsiderare l'avviso contrario sul suo subemendamento 0.4.29.1.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, conferma il suo invito al ritiro precedentemente espresso sul subemendamento Mucci 0.4.29.1.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mucci 0.4.29.1

Mara MUCCI (M5S) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.4.29.2 precedentemente proposta dalla relatrice Coscia.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mucci 0.4.29.2 così come riformulato.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira il suo subemendamento 0.4.29.3.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento delle relatrici 4.29 così come modificato dal subemendamento Mucci 0.4.29.2 riformulato.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.5, sollecitandone l'approvazione. Rileva infatti come l'articolo 4 del provvedimento in esame non sia condivisibile nel suo impianto in quanto non tutela i commercianti onesti i quali dovrebbero essere salvaguardati da enti locali forniti di maggiori strumenti per contrastare la contraffazione e l'illegalità nel commercio. Precisa quindi che impone, tramite le disposizioni di cui all'articolo 4, una legislazione nazionale unitaria applicabile alle diverse migliaia di enti locali risulta inopportuno ai fini della tutela e dello sviluppo del commercio.

Il ministro Dario FRANCESCHINI precisa che le norme inserite nell'articolo 4 del provvedimento in esame non concernono il commercio abusivo o irregolarità fiscali o contributive legate all'esercizio dell'attività commerciale. Ricorda quindi che, in base all'attuale legislazione, ove un sindaco voglia spostare un esercizio commerciale da una collocazione ad un'altra, al fine della salvaguardia del decoro di tali siti, può farlo solo ove il trasferimento sia in un luogo « equivalente » a quello lasciato. Precisa quindi che risulta di tutta evidenza che, nel caso in cui tali luoghi siano di eccezionale rilevanza storico-culturale, quali il Colosseo o diversi altri siti ben conosciuti, sia di fatto impossibile tale trasferimento: a tal fine sono state inserite le norme di cui all'articolo 4, così come integrate dall'emendamento delle relatrici 4.29, appena approvato.

Ivan DELLA VALLE (M5S), chiede che si tenga conto del fatto che taluni commercianti possono aver speso ingenti somme di denaro per acquisire una licenza commerciale da utilizzare in luoghi di particolare pregio quale appunto il Colosseo, dovendo poi essere trasferiti in luoghi rilevantemente di minor pregio.

Mara MUCCI (M5S) pur non condividendo l'emendamento Prativiera, 4.5 esprime perplessità sull'impostazione dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Pratavia 4.5.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra il suo emendamento 4.4 sollecitandone l'approvazione. Rileva quindi come le esigenze dei commercianti che vengono pregiudicate dalle disposizioni di cui all'articolo 4 erano state affrontate da precedenti Governi in un'ottica federalista.

Roberto SIMONETTI (LNA) evidenzia l'irritualità di prevedere che la normativa introdotta dall'articolo 4 possa essere « anche in deroga a eventuali disposizioni regionali ». Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento Allasia 4.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.4.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara preclusi gli emendamenti Lacquaniti 4.1 e Rampelli 4.27. Prende atto inoltre del ritiro dell'emendamento Pizzolante 4.9.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) in qualità di cofirmatario, chiede alle relatrici di riconsiderare il loro avviso negativo sull'emendamento Petrenga 4.25.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, conferma l'invito al ritiro per il predetto emendamento 4.25.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento 4.25 Petrenga.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ricorda l'emendamento a sua prima firma 4.11, non rientrante tra quelli segnalati dai gruppi, il quale prevede che l'articolo 4 del provvedimento in esame non si applichi nei confronti degli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, i quali abbiano fatto ricorso a finanziamenti per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Ne auspica quindi l'approvazione.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piccoli Nardelli 5.28 e Costantino 5.1 mentre esprime invito al ritiro, o, in assenza di ritiro, parere contrario, sugli emendamenti Costantino 5.20, Chimienti 5.9 e 5.10, Costantino 5.40, Gallo 5.19, Allasia 5.6, Costantino 5.3 ed Abrignani 5.3.

Chiede alla presidenza l'accantonamento degli emendamenti Carocci 5.49, Costantino 5.22 e Chimienti 5.12 che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, informa le commissioni che gli emendamenti Carocci 5.49, Costantino 5.22 e Chimienti 5.12 si intendono accantonati.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme alla relatrice, precisando che è stata assoluta preoccupazione del Governo quella di destinare ulteriori risorse finanziarie al Fondo rotativo già previsto dalla legislazione vigente e destinato alle fondazioni lirico sinfoniche. Si tratta quindi di ulteriori 50 milioni di euro che rappresentano, a suo giudizio, un aiuto concreto a tali enti e ai lavoratori del settore in assenza di ammortizzatori sociali estensibili a tali categorie. Tale finanziamento unitamente alla salvaguardia del principio di autonomia delle fondazioni rappresenta un intervento a tutela dei lavoratori che può essere guardato con favore.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Piccoli Nardelli 5.28.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra le finalità dell'emendamento 5.20 a sua prima firma che si pone l'obiettivo di una migliore valorizzazione professionale dei lavoratori del settore. Chiede alle relatrici un maggiore approfondimento su tali questioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costantino 5.20.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 5.9 a sua prima firma evidenziando la necessità di maggiori garanzie anche per il personale artistico e non solo per i lavoratori ausiliari e tecnici. Chiede alle relatrici quindi le ragioni dell'invito al ritiro.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione* chiarisce che sono già previste a legislazione vigente misure a salvaguardia dei lavoratori del settore.

Simone VALENTE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.9 che rappresenta una norma di trasparenza volta a consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche l'accesso ai benefici di legge.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene che i chiarimenti forniti dalla relatrice non siano esaustivi in quanto in realtà la normativa vigente non consente ai lavoratori del settore artistico l'accesso ai benefici della normativa previdenziale.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Chimienti 5.9.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 5.10 che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS. Chiede sul punto un'ulteriore riflessione alle relatrici ed al Governo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI non ritiene opportuno accedere alla richiesta di consentire ad una deroga tale per cui le fondazioni lirico sinfoniche possono procedere alla verifica dei requisiti previdenziali, deroga che sarebbe a vantaggio esclusivo di una categoria specifica di lavoratori del settore artistico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Chimienti 5.10 ed approva l'emendamento Costantino 5.1.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.40 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Chimienti 5.40.

Simone VALENTE (M5S) illustra finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.19 che prevede un tetto alla trattamento economico del soprintendente che si compone anche di una parte variabile legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

Luigi GALLO (M5S) invita le commissioni a sostenere la bontà del principio sotteso alla proposta emendativa del suo gruppo 5.19 finalizzato ad introdurre il criterio di una maggiore produttività e del merito anche per la classe dirigente.

Mara MUCCI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Gallo 5.19 che prevede non solo il tetto per le retribuzioni dei dirigenti delle soprintendenze ma anche la previsione di parametri oggettivi per la valutazione delle prestazioni ed il raggiungimento di obiettivi specifici al fine di valorizzarne il merito.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ricorda come la previsione di un tetto massimo al trattamento economico dei soprintendenti, non previsto fino ad oggi dalla legislazione vigente, sia stato previsto all'interno del provvedimento in esame. Altro sarebbe prevedere l'introduzione di regole nuove per la valutazione delle prestazioni professionali solo di tale categoria di dipendenti.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene che l'introduzione del principio della meritocrazia, che è principio di assoluto buon senso debba essere esteso a tutta la pubblica amministrazione. Invita quindi le commissioni ad una valutazione più approfondita dell'emendamento in questione che oltretutto non necessita di copertura finanziaria.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Gallo 5.19.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di sospendere la seduta per consentire ai deputati interessati di partecipare all'elezione dell'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, convocata alle ore 12.30 di oggi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, accede alla richiesta del deputato Benamati, invitando le Commissioni a concludere l'esame dei restanti emendamenti non accantonati all'articolo 5.

Le Commissioni concordano.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra il proprio emendamento 5.6 soppressivo del comma 6 dell'articolo 5, volto a incrementare di 50 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede se il finanziamento del fondo possa avere effetti negativi sul pagamento degli stipendi dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Simone VALENTE (M5S) dichiara voto contrario sull'emendamento Allasia 5.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 5.6.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra le finalità del proprio emendamento 5.3 volto ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP che consentirebbe di evitare un onere stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Insiste quindi per la sua votazione.

Simone VALENTE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Costantino 5.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Costantino 5.3.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 5.3.

Ivan DELLA VALLE (M5S) condivide pienamente il contenuto dell'emendamento Costantini 5.3 volto ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dall'applicazione di un'imposta fortemente detestata dalle imprese.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ritiene che l'esame del decreto-legge sulla cultura e il turismo non rappresenti la sede più opportuna per discutere dell'applicazione di un'imposta quale l'IRAP.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Costantino 5.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Abrignani 5.8.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al Presidente di prevedere la convocazione di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per stabilire i tempi per il successivo esame del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Crippa e fissa l'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni alle ore 14.20 della giornata odierna. Propone di fissare alle ore 14.30 il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Le Commissioni concordano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 14.50.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Lacquaniti 6.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Rampi 6.3. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Battelli 6.7. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Benamati 6.4. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Palmieri 6.03, considerandolo assorbito dall'emendamento Benamati 6.4.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, dopo aver chiarito la portata normativa del combinato disposto dell'eventuale approvazione degli emendamenti Rampi 6.3 e Benamati 6.4, sui quali la relatrice Coscia ha espresso parere favorevole, dichiara il proprio avviso conforme a quello della relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ritira il proprio articolo aggiuntivo 6.03, pur non ritenendolo assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Benamati 6.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 6.1. Approvano, poi, con distinta votazione, l'emendamento Rampi 6.3.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Battelli 6.7.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 6.4 e respingono, con distinta votazione, l'emendamento Lacquaniti 6.2.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Allasia 7.10. Esprime quindi parere

favorevole sull'emendamento Benamati 7.66. Propone l'accantonamento dell'emendamento Arlotti 7.39, riservandosi di presentare una proposta di riformulazione dello stesso. Invita poi al ritiro dell'emendamento Nesci 7.51. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Santerini 7.18. Invita poi al ritiro degli emendamenti De Rosa 7.12, Simone Valente 7.54, degli identici emendamenti Abrignani 7.30 e Manzi 7.34 e degli emendamenti Malisani 7.36, Allasia 7.11, Rampelli 7.63 e Santerini 7.25. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Mariani 7.42. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Santerini 7.27 e Simone Valente 7.53. Propone altresì l'accantonamento degli emendamenti Petrenga 7.61 e Sereni 7.46.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica il ritiro dell'emendamento Sereni 7.23.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Benamati 7.17, invitando poi al ritiro dell'emendamento Costantino 7.5, in quanto i suoi contenuti saranno ripresi all'interno dell'esame dell'articolo 8 del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, dopo aver espresso parere conforme a quello della relatrice, riassume i contenuti dell'articolo 7 del provvedimento in esame, concernente l'introduzione dello strumento di pianificazione strategica denominato « Grandi Progetti Beni culturali ». Ricorda quindi come, tra i diversi interventi disposti dal predetto articolo, siano previsti 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane. Ricorda altresì che il comma 3 del medesimo articolo 7 prevede un rifinanziamento del Fondo « Mille Giovani per la cultura » pari a 1 milione di euro per il 2015. Chiarisce quindi come, in realtà, questo Fondo finanzierà l'attività di circa 150 giovani, i quali riceveranno però un

adeguato compenso. Chiarisce altresì che la *ratio* dell'articolo 7 e dell'intero provvedimento attualmente in esame è quella di finanziare un limitato numero di interventi, concentrando le limitate risorse finanziarie su grandi progetti nazionali di sostegno alla cultura: ricorda a tal proposito quanto disposto, ad esempio, dall'articolo 3 concernente la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento a prima firma Allasia 7.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benamati 7.66. Respingono quindi, con distinta votazione, l'emendamento Nesci 7.51.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento De Rosa 7.12, raccomandandone l'approvazione. Si dichiara altresì disposto ad espungere da tale proposta emendativa la seconda parte concernente gli aspetti finanziari.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, dopo aver rilevato che la collocazione del predetto emendamento De Rosa 7.12 non appare corretta all'interno del provvedimento in esame, in quanto i suoi contenuti non sono riferibili all'articolo 7, chiarisce che, dopo che lo Stato sceglierà i progetti finanziabili si seguiranno le ordinarie regole concernenti il personale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, concorda con il Ministro Franceschini, rilevando una incongrua formulazione del suddetto emendamento De Rosa 7.12.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento De Rosa 7.12.

Simone VALENTE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.54.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Abrignani 7.30 e lo ritira.

Irene MANZI (PD) ritira il suo emendamento 7.34.

Gianna MALISANI (PD) illustra il suo emendamento 7.36 raccomandandone l'approvazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, chiarisce la *ratio* delle disposizioni contenute nell'articolo 7.

Gianna MALISANI (PD) ritira il suo emendamento 7.36.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento a prima firma Allasia 7.11: si intende che vi abbiano rinunciato. Comunica inoltre il ritiro dell'emendamento Rampelli 7.63.

Milena SANTERINI (PI) ritira la sua proposta emendativa 7.25 confidando nell'approvazione dell'emendamento a sua firma 7.18 precedentemente accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simone Valente 7.53. Approvano poi, con distinta votazione, l'emendamento Benamati 7.17.

Celeste COSTANTINO (SEL) chiede l'accantonamento del suo emendamento 7.5, del quale la relatrice aveva chiesto il ritiro.

Manuela GHIZZONI (PD) chiarisce che, alla luce dell'approvazione in via definitiva, avvenuta ieri presso la VII Commissione della Camera dei deputati – riunita in sede legislativa – della proposta di legge C. 362-B Madia, in materia di professione dei beni culturali, gran parte del predetto emendamento Costantino 7.5 sembra assorbito da tale proposta di legge. Ritiene quindi utile un approfondimento del testo del suddetto emendamento Costantino 7.5, in modo da poterlo eventualmente coordinare con la predetta proposta di legge C. 362-B.

Maria COSCIA (PD), accedendo alla richiesta della collega Costantino, conviene sull'opportunità di un accantonamento della sua proposta emendativa 7.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 8.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone di accantonare l'esame degli emendamenti Ghizzoni 8.25, Cani 8.26, Marzana 8.15, Palmieri 8.2 e Marzana 8.19. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Rampelli 8.5, proponendo altresì di accantonare l'esame degli emendamenti Marzana 8.12, Palmieri 8.1 e Vargiu 8.8. Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Santerini 8.20, precisando che l'accantonamento di tali proposte emendative è finalizzato a consentire i necessari approfondimenti sull'opportunità di innalzare il limite di età dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

Marco DA VILLA (M5S) propone di accantonare l'esame dell'intero articolo 8 e di sospendere brevemente la seduta, al fine di consentire un'attenta valutazione in ordine a tale opportunità.

Gianluca BENAMATI (PD) si dichiara favorevole ad una breve sospensione dei lavori per consentire le necessarie valutazioni al riguardo.

Milena SANTERINI (PI) invita le relatrici a riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 8.20, teso a ridurre il limite di età previsto per i soggetti autorizzati a stipulare convenzioni per tirocini formativi, finalizzate al rafforzamento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene, al riguardo, non condivisibile estendere tali opportunità a giovani privi di specifiche qualifiche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire ai relatori ed al Governo di effettuare le valutazioni opportune.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.55.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 8.25, subordinatamente ad una riformulazione, che prevede di aggiungere al comma 1, dopo le parole « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni », le parole « di età non superiore a quaranta anni ».

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannunzia voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ghizzoni 8.25.

Gianna MALISANI (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghizzoni 8.25.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiede anch'egli di sottoscrivere l'emendamento Ghizzoni 8.25.

Maria MARZANA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghizzoni 8.25, precisando come tale proposta emendativa persegua le medesime finalità ispiratrici del suo emendamento 8.15, volto ad eliminare il limite di età previsto per i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

Gianluca BENAMATI (PD), nel preannunziare voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ghizzoni 8.25, che concretizza un connubio positivo tra le esigenze di tutela dei giovani e quelle di lotta al precariato, ne chiede la sottoscrizione ad opera di tutti i componenti del gruppo PD appartenenti alle Commissioni VII e X.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ghizzoni 8.25 come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda, quindi, che risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 8.25 l'emendamento Costantino 7.5, precedentemente accantonato, nonché gli emendamenti Cani 8.26, Marzana 8.15, Palmieri 8.2 e Marzana 8.19. Constata poi l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 8.5: si intende che vi abbia rinunciato. Comunica, altresì, che risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 8.25 gli emendamenti Marzana 8.12 e Palmieri 8.1.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, con riferimento all'emendamento Vargiu 8.8, ne propone una riformulazione, nel senso di prevedere un generico riconoscimento ai giovani impiegati ai sensi del comma 1, in sede di concorso, del servizio prestato per posizioni affini, eliminando la percentuale del 10 per cento, prevista in tale proposta emendativa.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene la riformulazione ultronea, in quanto tale generico riconoscimento è già previsto dalla normativa vigente.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI condivide quanto testé dichiarato dall'onorevole, Ghizzoni, essendo già previsto dalla normativa vigente il riconoscimento, in sede di concorso, del servizio prestato per posizioni affini.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro e dalla collega Ghizzoni, invita quindi il presentatore al ritiro del suo emendamento 8.8.

Bruno MOLEA (SCPI), non accettando la riformulazione proposta dalla relatrice, ritira il suo emendamento 8.8, preannunciando che tale proposta emendativa sarà da lui ripresentata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Milena SANTERINI (PI) ritira il suo emendamento 8.20.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 9.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 9.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mucci 9.76, Pratavia 9.45 e Alfreider 9.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tidei 9.40 e Benamati 9.17, subordinatamente alla seguente riformulazione: dopo le parole « 2014, 2015 e 2016 » aggiungere le seguenti « , la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015 ». Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Rampelli 9.11. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 9.34 e Benamati 9.42. Infine, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Taranto 9.41 e Vignali 9.33, nonché sugli emendamenti Palmieri 9.2, Pizzolante 9.52, Schirò 9.22, Vargiu 9.36, Pinna 9.49, Tinagli 9.25, Palmieri 9.4 e Alfreider 9.10.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice. Sottolinea inoltre l'importanza e la portata innovativa dell'articolo 9, che, allo scopo di sostenere la competitività del sistema turistico nazionale, concede un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

Mara MUCCI (M5S), nell'illustrare la finalità del suo emendamento 9.76, chiede che lo stesso venga accantonato ai fini di una sua riformulazione, che, precisando in particolare cosa debba intendersi per

« programmi » di cui alla lettera c) del comma 2, consenta alla proposta emendativa di ricevere il parere favorevole delle relatrici e del rappresentante del Governo.

Marco DA VILLA (M5S), nel rilevare l'importanza della *ratio* sottesa all'emendamento Mucci 9.76, si associa alla richiesta di accantonamento di tale proposta emendativa.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento all'emendamento Mucci 9.76, osserva che la firmataria di tale proposta emendativa può decidere di accettare l'invito al ritiro, ai fini di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea, o, in alternativa, la medesima proposta emendativa può essere accantonata affinché si proceda ad una sua riformulazione formale.

Davide CRIPPA (M5S), nel prendere atto delle osservazioni dell'onorevole Benamati, si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Mucci 9.76, ritenendo preferibile non rinviare l'esame di tale proposta emendativa al dibattito che si svolgerà successivamente in Assemblea.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, avverte quindi che l'emendamento Mucci 9.76 si intende accantonato ai fini di una sua riformulazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Pratavia 9.45 e Alfreider 9.5.

Marietta TIDEI (PD) e Gianluca BENAMATI (PD) accettano la riformulazione dei rispettivi identici emendamenti, Taddei 9.40 e Benamati 9.17, come proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti Taddei 9.40 e Benamati 9.17, come riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 9.11.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Vignali 9.34 e Benamati 9.42.

Luigi TARANTO (PD) ritira il suo emendamento Taranto 9.41, auspicando che, allo scopo di sostenere la competitività del sistema turistico nazionale, vengano presto adottate misure volte a incentivare la digitalizzazione anche nei pubblici esercizi.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira l'emendamento a sua firma 9.33.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'illustrare il suo emendamento 9.2, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere precedentemente espresso su tale proposta emendativa.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Palmieri 9.2, ritenendo la modifica proposta ultronea rispetto a quanto già previsto nel testo del provvedimento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritira quindi l'emendamento a sua firma 9.2, riservandosi di ripresentarlo nel corso del successivo esame in Assemblea.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), nell'illustrare le finalità del suo emendamento 9.52, volto a prevedere che per gli esercizi ricettivi aggregati l'importo massimo del credito d'imposta sia riconosciuto per ciascuno degli esercizi, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere precedentemente espresso su tale proposta emendativa.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, pur condividendo la *ratio* sottesa all'emendamento Pizzolante 9.52, conferma l'invito al ritiro sul tale proposta emendativa.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) ritira quindi l'emendamento a sua firma 9.52, invitando tuttavia il rappresentante del

Governo a svolgere una più approfondita riflessione sulla questione in esame.

Gea SCHIRÒ (PI) ritira il suo emendamento 9.22.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Vargiu 9.36, di cui è cofirmatario.

Aris PRODANI (M5S) (M5S) sottoscrive e insiste per la votazione del suo emendamento Pinna 9.49.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Pinna 9.49.

Bruno MOLEA (SCpI) ritira l'emendamento Tinagli 9.25, di cui è cofirmatario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 9.4.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Palmieri 9.4.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Alfreider 9.10.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, con riferimento all'emendamento Mucci 9.76, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione che si limita alla sostituzione della lettera c) del comma 2, nella quale dopo la parola « programmi » sono inserite le seguenti « e sistemi informatici » e sono soppresse le parole « e la distribuzione sui canali digitali ».

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Mara MUCCI (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.76, come proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Mucci 9.76, come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 10.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, avverte che l'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso riferite si intende accantonato.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda con la proposta di accantonamento formulata dalla relatrice.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 11.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 11.48. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mucci 11.26, Montroni 11.54 e Petrenga 11.17. Avverte che l'emendamento Bray 11.9 è stato ritirato dal presentatore. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Arlotti 11.14, Mucci 11.72, Schirò 11.15, Busto 11.65, Petrenga 11.45, Borghi 11.12 e Prodani 11.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento Piccoli 11.56. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schirò 11.16, purché venga riformulato. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Tinagli 11.60, Lacquaniti 11.6 e Palmieri 11.46. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 11.50 e Bossa 11.57, nonché sull'emendamento Taranto 11.51. Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Lacquaniti 11.8 e 11.7, Prodani 11.42 e 11.44 e Mariano 11.47.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benamati 11.48.

Mara MUCCI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 11.26, volto a prevedere, nell'ambito del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1 dell'articolo 11, anche la realizzazione di percorsi turistici e di progetti legati all'uso intermodale dei velocipedi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 11.26.

Daniele MONTRONI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 11.54.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua firma 11.17.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 11.14.

Mara MUCCI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 11.72, per certi aspetti analoghe a quelle dell'emendamento 11.26, evidenziando come le attività da esso prospettate non rechino oneri dal punto di vista finanziario.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva l'opportunità di non inserire nel testo del provvedimento in esame, che all'articolo 11 reca un intervento normativo di carattere generale, previsioni troppo puntuali, le quali potrebbero determinare un eccessivo irrigidimento sul piano ordinamentale.

Mara MUCCI (M5S), nel ricordare come, in qualità di componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, le questioni testé richiamate dal Ministro Franceschini siano a lei ben note, ritiene tuttavia preferibile esplicitare quanto più possibile nel testo del provvedimento le finalità perseguite dalla proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 11.72.

Milena SANTERINI (PI), nel sottoscrivere l'emendamento Schirò 11.15, accoglie l'invito al ritiro su di esso formulato dalla relattrice.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Busto 11.65, con particolare riferimento alla predisposizione di una rete nazionale della mobilità dolce, la quale potrebbe rivelarsi un elemento cruciale anche nell'ottica di una maggiore attrazione del turismo estero.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, ricorrendo alle considerazioni già svolte sull'emendamento Mucci 11.72, ribadisce come a suo avviso non appaia opportuno introdurre nel testo del provvedimento specificazioni eccessivamente puntuali, fermo restando che l'attuale formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 11 già muove, sia pure sul piano della enunciazione generale, nella direzione auspicata dalla proposta emendativa in discussione.

Mara MUCCI (M5S) ribadisce la necessità di ricevere da parte del Governo un impegno esplicito sui temi oggetto della proposta emendativa, alla luce anche dei contenuti della risoluzione a sua firma n. 7-00211, approvata dalla X Commissione attività produttive nello scorso mese di aprile.

Simone VALENTE (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Busto 11.65.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento in esame, osserva come le finalità dallo stesso perseguite potrebbero ugualmente trovare soddisfazione attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno nel corso della successiva discussione del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busto 11.65.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritira l'emendamento Petrenga 11.45, di cui è cofirmatario.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira l'emendamento Borghi 11.12, di cui è cofirmatario.

Aris PRODANI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 11.39, volto ad ampliare il termine di durata delle concessioni in uso gratuito di cui al comma 3 dell'articolo 11, anche al fine di consentire adeguati piani di rientro degli investimenti effettuati con riferimento ai beni di appartenenza pubblica oggetto delle concessioni medesime.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Prodan 11.39, di cui è cofirmatario, osserva come la predetta estensione dei termini di durata delle concessioni consentirebbe altresì di evitare che le imprese e le cooperative di giovani, interessate dalle disposizioni di cui al citato comma 3, si orientino esclusivamente in favore di beni che già si trovano in buone condizioni materiali. Ritiene altresì che andrebbero opportunamente specificate le procedure e le modalità di concessione in uso gratuito dei beni di cui al medesimo comma 3, nonché i criteri di valutazione cui dovrebbero attenersi le pubbliche amministrazioni proprietarie dei beni stessi. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno procedere ad un accantonamento dell'emendamento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 rivestano indubbia rilevanza, sotto il profilo tanto del positivo impatto economico quanto del sostegno in favore dell'occupazione giovanile. Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Crippa, segnala come nel corso della discussione generale sul provvedimento il gruppo del Partito Democratico abbia già evidenziato la necessità che la concessione in uso gratuito di beni di appartenenza pubblica debba comunque rispondere ad adeguati criteri di trasparenza. Ricorda infine come il suo gruppo ha presentato talune proposte emendative a vario titolo volte ad innalzare i termini

di durata delle concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'emendamento Prodan 11.39, e delle ulteriori proposte emendative ver-tenti su analoga materia, al fine di approfondire in particolare la questione inerente i termini di durata delle concessioni nonché l'introduzione di specifiche procedure di attribuzione dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti Prodan 11.39, Tinagli 11.60, Palmieri 11.46, Benamati 11.50 e Bossa 11.57 si intendono pertanto accantonati.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Piccoli Nardelli 11.56.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento Schirò 11.16 nel senso di sostituire, al comma 3, le parole: « un uso gratuito » con le seguenti: « , con acquisizione delle eventuali migliori e al momento della restituzione del bene, ». Avverte che sull'emendamento medesimo, come riformulato nei termini testé illustrati, il parere si intende favorevole.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, nel concordare con la riformulazione proposta dalla relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Schirò 11.16.

Milena SANTERINI (PI), nel sottoscrivere l'emendamento Schirò 11.16, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schirò 11.16, nel testo riformulato.

Luigi LACQUANITI (SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 11.6, volto ad innalzare il limite di età anagrafica dei soggetti che possono accedere alla concessione in uso gratuito dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 11,

invitando la relatrice a riconsiderare l'invito al ritiro in precedenza su di esso formulato.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, nel modificare il parere in precedenza formulato, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lacquaniti 11.6.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lacquaniti 11.6 nonché l'emendamento Taranto 11.51.

Luigi LACQUANITI (SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 11.8, volto a prevedere una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, nel rispetto del quadro normativo stabilito dall'Unione europea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lacquaniti 11.8 e 11.7.

Aris PRODANI (M5S) illustra finalità emendamento a sua prima firma 11.42 e ricorda la risoluzione approvata dalla X Commissione che affronta la problematica delle guide turistiche e dell'individuazione dei siti che richiedono di una speciale abilitazione. Ricorda che in quella sede il Governo aveva assunto uno specifico impegno di inserire un'apposita norma nella legge europea per il 2013.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Prodani 11.42 e 11.44.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, informa le commissioni l'emendamento Mariano 11.47 è stato ritirato.

Mara MUCCI (M5S) illustra finalità dell'emendamento 11.015 volto ad incen-

tivare le imprese start up che fanno innovazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sottolinea come l'emendamento proposto presenti problemi quanto alla copertura finanziaria, suggerisce che venga ritirato ai fini della successiva ripresentazione in Aula.

Mara MUCCI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.015. Auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.016.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mucci 11.016.

Si riprende l'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso riferite precedentemente accantonate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone alle Commissioni una riformulazione degli emendamenti Arlotti 7.39, Petrenga 7.61 e Sereni 7.46.

Luigi GALLO (M5S) ritiene che in realtà la nuova riformulazione proposta dalle relatrici sia un nuovo emendamento. Chiede alle presidenze che sia fissato il termine per la presentazione dei sub emendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, in attesa di conoscere le determinazioni della presidenza al riguardo illustra brevemente la finalità della nuova proposta emendativa che volto a non disperdere il lavoro progettuale delle città che hanno presentato la propria candidatura a Capitale europea della cultura 2019 e porre le condizioni per la realizzazione degli interventi anche utilizzando i fondi europei.

Parallelamente si prevede la nomina della Capitale italiana della cultura in modo da favorire ulteriormente progetti di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ritiene apprezzabile che le commissioni vo-

gliano sostenere e non disperdere i progetti presentati da tante città italiane interessate a potenziare la propria offerta culturale e turistica che hanno presentato la propria candidatura a Capitale europea della cultura per il 2019 al fine di non disperdere i risultati del prezioso lavoro progettuale compiuto. Sottolinea, altresì, l'importanza del progetto della Capitale italiana della cultura. Si tratta, a suo giudizio, di un percorso virtuoso volto a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Mara MUCCI (M5S) sottopone alle relatrici l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nel comma 3-ter del nuovo emendamento presentato all'articolo 11 del provvedimento in esame e quindi di esaminare tale proposte unitamente agli altri emendamenti presentati a tale articolo.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta, già formulata da un altro componente delle commissioni, alle presidenze, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti dal momento che evidentemente la nuova formulazione proposta dai relatori è in realtà un nuovo emendamento.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene sia dirimente stabilire se parte di tale riformulazioni sia da discutere più opportunamente all'articolo 11.

Luisa BOSSA (PD) chiede chiarimenti alle relatrici circa il riferimento ai diversi territori contenuto al comma 3-ter, al fine di evitare confusione.

Tiziano ARLOTTI (PD) aldilà di quali saranno le formulazioni finali che saranno accolte esprime apprezzamento per le proposte formulate dalle relatrici che mirano a valorizzare il territorio ed il paesaggio italiano che sono realtà uniche e condivide il meccanismo virtuoso che a suo giudizio stimolerà ulteriormente la presentazione di progetti da parte di molte città italiane.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, rimettendosi alla volontà delle Commissioni dichiara la propria disponibilità ad esaminare alcune delle disposizioni previste anche all'articolo 11 al fine di garantire una maggiore omogeneità nella costruzione dell'articolato. Sul punto ritiene opportuno acquisire il consenso anche della collega Petrenga, una delle presentatrici dell'emendamento in questione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, segnala che i relatori hanno presentato due singoli nuovi emendamenti riferiti all'articolo 7 (7.69) e all'articolo 11 (11.73). Fissa quindi il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone alle commissioni la riformulazione dell'emendamento Santerini 7.18.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalle relatrici.

Milena SANTERINI (PI) accoglie la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Santerini 7.18 come riformulato, ovvero con l'espunzione delle parole da « non ancora conclusi » alla fine del periodo.

Mara MUCCI (M5S) contesta il contenuto dell'emendamento delle relatrici 7.69, il quale essendo stato concepito quale riformulazione degli emendamenti Arlotti 7.39, Petrenga 7.61 e Sereni 7.46, in realtà ha poi preso una configurazione diversa. Chiede quindi al Governo perché in questo caso si sia data una valutazione diversa di un progetto che « irrigidisce » come alcuni suoi precedenti emendamenti.

Davide CRIPPA (M5S) concorda con le osservazioni testé formulate dalla collega Mucci.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene che vada chiarito se sia necessario utilizzare norme legislative per attuare progetti in materia culturale.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sui rilievi della collega Mucci rileva che il paragone effettuato non sia corretto; esprime quindi condivisione sull'impianto dell'annunciato emendamento delle relatrici 7.69, ritenendo altresì che il contenuto dello stesso potrà essere eventualmente integrato con l'approvazione di eventuali subemendamenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mariani 7.42 e Petrenga 7.61 sono da considerarsi accantonati. Comunica inoltre il ritiro dell'emendamento Sereni 7.46.

Le Commissioni riprendono quindi all'esame dell'articolo 11.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, presenta una riformulazione dell'emendamento Prodani 11.39, che illustra.

Aris PRODANI (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 11.39, testé illustrata dalla relatrice Petitti.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Prodani 11.39, così come riformulato: risultano quindi assorbiti gli emendamenti Tinagli 11.60, Bossa 11.57, Benamati 11.50 e Palmieri 11.46, riferiti al comma 3 dell'articolo 11.

Le Commissioni passano quindi all'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento delle relatrici 12.45, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, concordando con il parere della relatrice

Coscia, ricorda come, sino ad oggi, i pareri dei soprintendenti in materia di autorizzazioni concernenti i beni culturali e paesaggistici siano ricorribili solo innanzi al giudice, non essendo previsti rimedi di tipo amministrativo. Precisa quindi che l'emendamento delle relatrici 12.45, nella nuova formulazione, permetta un riesame dei predetti pareri da parte di Commissioni di garanzia le quali possono, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto, rivalutare le determinazioni degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, senza che vi sia un accesso diretto dei cittadini a questa forma di garanzia dell'azione amministrativa.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle procedure inerenti le istituende «Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale», previste dal citato emendamento delle relatrici 12.45, nuova formulazione. Paventa infatti che tali procedure possano complicare l'iter amministrativo dei procedimenti connessi, con nuovi oneri a carico della finanza pubblica, generati dalla necessità che i componenti di tali Commissioni si debbano recare al di fuori dei propri uffici per visionare i beni culturali e paesaggistici oggetto degli atti degli organi periferici del MIBACT da riesaminare. Ritiene altresì che le procedure previste nel citato emendamento possano generare situazioni conflittuali tra le amministrazioni locali e le soprintendenze, indebolendo alla fine queste ultime.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, dopo aver chiarito che la *ratio* delle citate disposizioni è quella di poter mettere in discussione i pareri degli organi periferici del MIBACT con un procedimento non giurisdizionale, rileva come essendo tali Commissioni allocate a livello regionale, i componenti delle stesse non necessitano di trasferte onerose a carico della finanza pubblica.

Davide CRIPPA (M5S) esprime perplessità in ordine alla composizione delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, sottolineando la necessità, nelle relative selezioni, sia garantito il rispetto del principio di trasparenza.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mannino 0.12.45.1.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il subemendamento Mannino 0.12.45.2, di cui raccomanda l'approvazione, invitando il Ministro Franceschini a fornire risposte esaurienti alle questioni segnalate. Ribadisce, a tale proposito, che le procedure previste dall'emendamento 12.45 delle relatrici (nuova formulazione) possono fortemente indebolire il ruolo delle soprintendenze, i cui atti, seppur concernenti beni di interesse secondario, possono essere riesaminati da tali Commissioni di garanzia, sia d'ufficio, sia su segnalazione delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mannino 0.12.45.2.

Luigi GALLO (M5S) invita i relatori a rivedere il parere espresso sul subemendamento Mannino 0.12.45.3.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, ribadisce che le procedure previste dall'emendamento 12.45 delle relatrici (*nuova formulazione*) non determinano un rallentamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, intendendosi confermato l'atto sottoposto a riesame da parte delle Commissioni di garanzia, decorso inutilmente il termine di dieci giorni. Tiene quindi a precisare come, al contrario, la proposta emendativa presentata dalle relatrici sia tesa a valorizzare il ruolo delle soprintendenze, in quanto, sottoponendo ad un controllo gli atti da esse adottati, si pone un freno all'arbitrarietà delle relative decisioni.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda quindi l'approvazione del subemenda-

mento Mannino 0.12.45.3, sottolineando come la proposta emendativa presentata dalle relatrici comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, dovendo i componenti delle Commissioni di garanzia recarsi al di fuori dei propri uffici per visionare i beni culturali e paesaggistici oggetto degli atti da riesaminare. Stigmatizza, pertanto, la superficialità con la quale il Ministero ha affrontato tale problematica.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mannino 0.12.45.3 e approvano l'emendamento 12.45 delle relatrici (*Nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente della VII Commissione*, prende atto che il presentatore ritira l'emendamento Galperti 12.1 a sua firma.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Mannino 12.30.

Manuela GHIZZONI, *presidente della VII Commissione*, prende quindi atto che i presentatori degli emendamenti Schirò 12.43 e Vignali 12.17 ritirano le loro proposte emendative.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mannino 12.13, con il quale si valorizza l'importanza della conferenza di servizi, convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come strumento idoneo a consentire una compiuta valutazione degli interessi locali coinvolti nel procedimento. Propone quindi di accantonarne l'esame, per consentire alle relatrici una più approfondita disamina della problematica, rivedendo il parere precedentemente espresso.

Manuela GHIZZONI, *presidente della VII Commissione*, alla luce di tali considerazioni, propone quindi di accantonare l'esame dell'emendamento Mannino 12.13, ai fini di una sua eventuale riformulazione. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 12.33 si intende che vi abbia rinunciato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritira l'emendamento 12.19 a sua firma.

Bruno MOLEA (SCpI) illustra l'emendamento Vargiu 12.9, volto ad introdurre strumenti di semplificazione dei procedimenti in materia di conservazione di beni culturali e del paesaggio, prevedendo che i comuni nel cui territorio sia situato un bene culturale possano garantire la pulizia del bene da vegetazione infestante anche senza l'autorizzazione della soprintendenza, ma comunque sotto la sua vigilanza.

Manuela GHIZZONI, *presidente della VII Commissione*, propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti Vargiu 12.9, Liuzzi 12.10 e 12.7, Basso 12.26 e 12.24 e Palmieri 12.5, vertenti su materie analoghe o collegate.

Maria COSCIA (PD) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Basso 12.26, che potrebbe assorbire anche gli emendamenti testé elencati dalla presidente.

Lorenzo BASSO (PD) accoglie la riformulazione del suo emendamento 12.26, proposta dalle relatrici.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Liuzzi 12.10, 12.7 e 12.16, precedentemente accantonati, sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Basso 12.26, come riformulato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive e dichiara voto favorevole sull'emendamento Basso 12.26, come riformulato.

Luigi GALLO (M5S) dichiara che tutti i deputati del proprio gruppo presenti nelle Commissioni VII e X sottoscrivono l'emendamento Basso 12.26, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Basso 12.26, come riformulato.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 12.24, precedentemente accantonato.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Basso 12.24.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritira gli emendamenti 12.25, a sua prima firma, e Petrenga 12.23.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Rampelli si intende che abbia rinunciato all'emendamento 12.31.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, sottolinea che l'emendamento Vargiu 12.9 necessita di ulteriore approfondimento, propone una riformulazione dell'emendamento Mannino 12.13 prevedendo al comma 1 la soppressione della lettera *b*).

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda.

Davide CRIPPA (M5S) sottoscrive e accetta la riformulazione dell'emendamento Mannino 12.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mannino 12.13, come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene si possa rinviare il seguito dell'esame alla seduta che propone di fissare il prossimo martedì 1° luglio, alle ore 10.

Le Commissioni concordano.

La seduta termina alle 19.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.
C. 2426 Governo.**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI 7.69 E 11.73
CON RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Al comma 3-bis, dopo le parole: d'intesa con la Conferenza unificata inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

0. 7. 69. 1. Mucci, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: il programma Italia 2019 individua inserire le seguenti;: secondo principi e modalità di massima trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web.

0. 7. 69. 2. Di Benedetto, Luigi Gallo.

All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il « Programma Italia 2019 », volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le

Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura a « Capitale Europea della Cultura 2019 » delle città. Il « Programma Italia 2019 » individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana della cultura » ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana « Capitale Europea della Cultura 2019 ». I progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei

progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

7. 69. Coscia, Petitti.

Al comma 2-bis, dopo le parole: turismo in Italia inserire le seguenti: anche con una rete di itinerari destinati alla mobilità ciclistica, denominata rete per la mobilità dolce.

0. 11. 73. 1. Di Benedetto, Luigi Gallo, Mucci.

Al comma 2-bis, dopo le parole: l'ideazione e la realizzazione inserire le seguenti: nonché il recupero.

0. 11. 73. 2. Luigi Gallo, Mucci, Di Benedetto.

Al comma 2-bis, dopo le parole: itinerari turistico-culturali inserire le seguenti: e turistico-sportivi.

0. 11. 73. 3. Mucci, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relaziona annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle prio-

rità individuate, pubblicando altresì la relazione sul portale web del Ministero stesso.

0. 11. 73. 4. Mucci, Luiti Gallo, Di Benedetto.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, predisposti sulla base della analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

11. 73. Petitti, Coscia.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

Conseguentemente al comma 2, lettera d), sostituire le parole: restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale, *con le seguenti:* restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

3. 10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: educativa e museale, *aggiungere le seguenti parole:* stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi.

3. 12. (Nuova formulazione) Petrenga, Palmieri.

Alla lettera f) sostituire le parole: dei ricavi medi annuali *fino a:* di attività *con le seguenti:* della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

0. 4. 29. 2. (Nuova formulazione). Mucci, Prodani, Crippa.

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* dei siti culturali *con le seguenti:* dei complessi monumentali

e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;

b) *dopo le parole:* come rinominato dal presente articolo *inserire le seguenti:* al primo periodo, le parole: « di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità » sono soppresse, e le parole: « le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici territoriali del Ministero, di intesa con i Comuni », ed;

c) *dopo la parola:* avviano *inserire le seguenti:* d'intesa;

d) *dopo le parole:* suolo pubblico, *inserire le seguenti:* ,anche a rotazione,;

e) *sostituire le parole:* equivalente in termini di potenzialità remunerativa *con le seguenti:* potenzialmente equivalente;

f) *sostituire le parole:* di un dodicesimo del canone annuo dovuto *con le seguenti:* dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

4. 29. Le relatrici.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di per-

venire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,.

5. 28. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base »;

5. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.

6. 3. Rampi, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma *2-quater*; il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma *2-sexies*, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *2-bis* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai

sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.

2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al successivo comma *2-sexies*.

2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste nel comma *2-bis* sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera *c*), n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma *2-bis*, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione

di spettacoli cinematografici come identificati nel punto n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2-septies. Dalle previsioni dei commi da *2-bis* a *2-sexies* del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 6 del decreto-legge è così modificata: «(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)».

6. 4. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.

7. 66. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo di ogni anno il ministro presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

7. 18. *(Nuova formulazione)* Santerini, Schirò.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e previste le modalità di attuazione dei relativi interventi.

7. 17. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante con-

tratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

Conseguentemente, nel titolo della rubrica sopprimere la parola: giovanile.

8. 25. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Epifani, Basso, Benamati, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente.

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli *standard* di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;

9. 76. (Nuova formulazione) Mucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

***9. 40.** (Nuova formulazione) Tidei, Palmieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

***9. 17.** (Nuova formulazione) Benamati, Piccoli Nardelli, Tidei, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché le agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.

9. 34. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.

9. 42. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

11. 48. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: concessi in uso gratuito inserire le seguenti: mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: superiore a sette anni, salvo rinnovo con le seguenti: superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.*

11. 39. (Nuova formulazione) Prodani, Crippa.

Al comma 3, sostituire le parole: ciclabili e moto turistici con le seguenti: ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari.

11. 56. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Braga, Bratti.

Al comma 3, sostituire le parole: un uso gratuito con le seguenti: , con acquisizione delle eventuali migliorie al momento della restituzione del bene,.

11. 16. (Nuova formulazione) Schirò.

Al comma 3 sostituire le parole: giovani fino a 35 anni con le seguenti: soggetti fino a 40 anni.

***11. 6.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

11. 51. Taranto, Bossa.

All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è così sostituita: « Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici »;*

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del Ministero e previste a livello regionale

o interregionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, alle Commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su iniziativa dell'amministrazione precedente. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono pubblicati integralmente sul sito informativo del Ministero e su quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

12. 45. *(Nuova formulazione)* Le relatrici.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 13. *(Nuova formulazione)* Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Gallo.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire l'alinea del capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, attuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: »;

b) *al numero 1) della lettera b) dopo le parole: sorgenti luminose, né inserire le seguenti: , all'interno degli istituti culturali,.*

c) *al numero 2) della lettera b) sostituire le parole: dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale con le seguenti: a scopo di lucro, neanche indiretto.*

12. 26. *(Nuova formulazione)* Le relatrici.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: neanche indiretto.

***12. 24.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	37
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Atto n. 98.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 giugno scorso i relatori per la XI Commissione, on. BoccuZZi, e per la XII Commissione, on. Nicchi, hanno svolto le relazioni e si è aperto il dibattito.

Chiede, pertanto, se ci sono altri colleghi che intendono intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà, quindi, la parola ai relatori per illustrazione della proposta di parere che hanno predisposto.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, illustra la proposta di parere predisposta d'accordo con il relatore per la XII Commissione (vedi allegato).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI ritiene che la proposta di parere, per quanto di propria competenza, non presenta profili problematici.

Donata LENZI (PD), poiché la proposta di parere presentata risulta particolarmente articolata, chiede una breve sospen-

sione dei lavori per poterne approfondirne la valutare.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10.10.

Donata LENZI (PD) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Atto n. 98);

considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a dare attuazione alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di tali strutture;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono fatte salve fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 3;

ravvisata l'esigenza di prevedere, quindi, l'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica 29 agosto 1997, n. 338;

osservato che l'articolo 2, comma 3, lettera *d*), dello schema fa riferimento alle

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *g*) ed *o*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459, abrogate dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, mentre occorrerebbe fare riferimento alle corrispondenti disposizioni attualmente in vigore, contenute nell'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *g*), del medesimo decreto legislativo n. 17 del 2010;

considerato che l'articolo 2, nello stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, diversamente da quanto previsto nel regolamento vigente, nei commi 2 e 5 non fa riferimento ai soggetti internati e nel comma 6, lettera *b*), non fa riferimento anche ai luoghi diversi nei quali sono ristrette persone soggette a misure cautelari privative della libertà;

rilevata l'esigenza di precisare espressamente, all'articolo 4, comma 4, dello schema, che tra i soggetti competenti a formulare osservazioni al Servizio di vigilanza rientrano anche i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria;

ritenuto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema, secondo la quale, per il personale delle imprese appaltatrici, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle mede-

sime imprese, non debba determinare un affievolimento degli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento posti in carico al datore di lavoro committente dall'articolo 26, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

segnalata l'opportunità di precisare, all'articolo 7, comma 1, che il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria operi con esclusivo riferimento agli edifici indicati nel comma 6, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2 dello schema;

osservato che il provvedimento in esame trova attuazione, ai sensi dell'articolo 8 dello schema, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

considerato che il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori impone la costante realizzazione di ingenti investimenti, soprattutto nelle strutture penitenziarie, che spesso si caratterizzano per ambienti di lavoro insalubri ed inadeguati;

ritenuto, altresì, che in questo contesto debbano essere garantite in modo adeguato le condizioni dei detenuti e degli internati lavoratori;

rilevato altresì che, anche al fine di garantire una più efficace tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, è opportuno assicurare un'adeguata dotazione organica del personale di Polizia penitenziaria;

richiamata l'esigenza di completare celermente l'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, segnalando, su un piano generale, la necessità di un puntuale rispetto da parte del Governo dei termini previsti nella normativa di rango legislativo per l'adozione di atti normativi di carattere secondario;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilan-

cio, tesoro e programmazione), nella decisione che sia allegata al presente parere,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia aggiunto, in fine, il seguente articolo: « Art. 8. – (*Abrogazioni*). – 1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica 29 agosto 1997, n. 338, è abrogato. »;

all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, le parole: « al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *g)* ed *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1996, n. 459, » siano sostituite dalle seguenti: « alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* e *g)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, »;

all'articolo 4, comma 4, le parole: « i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza » siano sostituite dalle seguenti: « i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione »;

con riferimento all'articolo 5, comma 3, sia precisato che restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico del datore di lavoro committente dall'articolo 26, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5, che fanno riferimento ai soli detenuti, richiamando anche ai soggetti internati, in analogia con quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale n. 338 del 1998, verificando altresì se, sempre in analogia con le medesime disposizioni, sia opportuno prevedere che le disposizioni del comma 6, lettera *b)*, del medesimo articolo 2 si

riferiscano anche ai luoghi diversi nei quali sono ristrette persone soggette a misure cautelari privative della libertà;

all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare in modo univoco che il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie operi con esclusivo riferimento agli edifici indicati nel comma 6, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2 dello schema;

valuti il Governo, con particolare riferimento agli edifici penitenziari e alle strutture ad essi assimilati, l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento tra i responsabili dei servizi di

prevenzione e protezione dell'Amministrazione e delle altre amministrazioni i cui dipendenti operano nell'ambito delle medesime strutture;

al fine di garantire l'effettiva applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, valuti il Governo l'esigenza di assicurare un costante flusso di investimenti, da realizzare in via prioritaria negli edifici penitenziari e nelle strutture ad essi assimilati dallo schema in esame, tenendo conto anche della necessità di assicurare idonee condizioni di lavoro per i detenuti e gli internati.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del comitato ristretto adottato come testo base</i>)	45

AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Alleva, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, istituito al fine di predisporre un testo unificato delle proposte in esame, si è riunito nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 giugno e ha concluso i propri lavori. Invita, quindi, il relatore, deputato Migliore, a dare conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto.

Gennaro MIGLIORE (MISTO), nell'illustrare i contenuti della proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), ringrazia gli uffici per la collaborazione assicurata nell'attività istruttoria nonché i componenti del Comitato ristretto che hanno svolto un lavoro di qualità che faciliterà anche il seguito dell'esame del documento da parte della Commissione.

Ritiene importante l'individuazione, operata dalla proposta di testo unificato, dei punti più qualificanti di tutti i documenti in discussione, poiché ciò permetterà, a suo avviso, di accelerare l'*iter* di

esame sia in Commissione che in Assemblea, così da consentire alla istituenda Commissione di inchiesta di iniziare i suoi lavori in un periodo dell'anno, quello estivo, particolarmente delicato per le strutture che si occupano dell'accoglienza in considerazione dell'arrivo di un numero considerevole di migranti e richiedenti asilo.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa rapidamente esaminare le proposte emendative che saranno presentate una volta adottato il testo unificato come testo base.

Sottolinea l'importanza della definizione dei compiti della Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 1 della proposta di testo unificato, evidenziando la necessità non solo di verificare le condizioni e il trattamento degli ospiti dei centri, ma anche di valutare i contratti e le relazioni tra gli amministratori dei centri stessi e le società che in essi operano sulla base di vincoli negoziali.

Segnala che i poteri, i limiti nonché le disposizioni in materia di obbligo del segreto della Commissione di inchiesta, contenute nella sua proposta di testo unificato, sono stati definiti nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto, altresì, delle leggi e delle delibere istitutive di altre Commissioni di inchiesta.

Fa presente, quanto alle questioni organizzative, che la proposta di testo unificato prevede una dotazione il cui utilizzo sarà inscindibilmente legato all'effettivo svolgimento delle attività di monitoraggio dei centri che richiederanno, ad esempio, di sostenere le spese per gli interpreti al fine di conoscere, direttamente dagli ospiti dei centri, le condizioni concrete con cui è assicurata loro l'accoglienza ovvero ancora quelle connesse allo svolgimento delle necessarie visite nelle strutture.

Auspica, infine, che la Commissione, all'esito dei dodici mesi di lavoro, possa utilmente relazionare al Parlamento per individuare suggerimenti e proposte, da rivolgere anche al Governo, per migliorare il sistema dei centri di accoglienza nel nostro Paese. In conclusione propone alla Commissione di adottare come testo base

per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto nonché tutti i componenti del Comitato ristretto per aver assicurato una proficua collaborazione che ha portato in tempi rapidi a presentare una efficace proposta di testo unificato che raccoglie gli spunti più efficaci dei documenti presentati e può garantire soluzioni adeguate per assicurare un adeguato trattamento ai soggetti ospiti dei CIE, dei CDA e dei CARA.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dà atto che, in sede di Comitato ristretto, è stato svolto un lavoro proficuo che, grazie allo spirito collaborativo di chi vi ha preso parte, ha portato, a suo avviso, ad un risultato apprezzabile. Ritiene che, se si è raggiunta una buona sintesi tra le proposte in esame, che contiene tutte le premesse per dar vita ad un'indagine efficace sul sistema dei CIE e dei centri di accoglienza, va dato merito anche all'opera svolta dal relatore che si è adoperato perché tale sintesi si potesse raggiungere.

Date queste premesse, dunque, manifesta il consenso del suo gruppo sulla proposta di testo unificato da adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 25 giugno scorso, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato è fissato alle ore 12 di mercoledì 2 luglio. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI

Giovedì 26 giugno 2014 — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del professor Giorgio Alleva, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 32.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il professor Giorgio ALLEVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberta LOMBARDI (M5S), Teresa PICCIONE (PD), Marilena FABBRI (PD), Emanuele FIANO (PD), Daniela Matilde Maria GASPARI (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, interviene per fornire alcune precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio LEONE (NCD) e Florian KRONBICHLER (SEL).

Il professor Giorgio ALLEVA risponde ai quesiti posti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il professor Alleva per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:

a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati perpetrati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

b) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati gli atti di cui alla lettera *a)*;

c) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione

delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;

d) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun centro di identificazione ed espulsione, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope, sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di identificazione ed espulsione, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;

e) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei centri di identificazione ed espulsione sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;

f) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti;

g) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo standard adeguati e di qualità;

h) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento, nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;

i) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera g);

l) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la valutazione, a parità di risorse impiegate, di nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia

la Commissione può riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza semplice.

2. La Commissione si può avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 50.000 per l'anno 2014 ed a euro 50.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (*Svolgimento e conclusione*) 51

ERRATA CORRIGE 51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la proposta di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni

statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il provvedimento introduce novelle nella disciplina di tali contratti, come prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo: la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata; l'indicazione, in apposito provvedimento motivato, delle ragioni che abbiano indotto l'amministrazione a considerare idonei alla partecipazione alla gara un numero di soggetti inferiore a cinque; il controllo preventivo della Corte dei conti, per i contratti delle amministrazioni statali.

L'articolo 17, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006 prevede che le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: *a)* per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; *b)* per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il comma 2 del citato articolo 17 stabilisce che, ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *a)* (contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera *b)* (contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del provvedimento in esame, aggiunge al comma 2 dell'articolo 17 il seguente periodo: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al prov-

vedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti ».

L'articolo 17, comma 4, dell'articolo 17 del d.lgs n. 163 del 2006 prevede che l'affidamento dei contratti in questione avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis)* del provvedimento in esame inserisce, al predetto comma 4 dell'articolo 17, il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore ».

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sostituisce il comma 5 del predetto articolo 17 e introduce il controllo preventivo della Corte dei Conti.

Il nuovo comma 5, pertanto, prevede che, ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis)* (di cui si dirà oltre), i contratti i contratti segreti posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità,

sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato da uno specifico ufficio della Corte dei Conti organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

L'articolo 1-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame, sopprime l'articolo 16 del d.lgs n. 163 del 2006, che sottrae all'applicazione del Codice dei contratti pubblici i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

Il comma 2 apporta talune modifiche al d.lgs n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo) e, in particolare, che i provvedimenti di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (contenenti l'indicazione delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio) siano di competenza del capo del dipartimento.

Il comma 3, per ragioni di coordinamento normativo, abroga il comma 10 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2010.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di condividere pienamente il testo in esame, osservando come molto spesso le richieste di segretezza siano corredate, dagli uffici competenti, di sufficiente motivazione, e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come sia stata presentata dalla relatrice, onorevole Michela Marzano, nel corso della precedente seduta, una proposta di testo unificato che la Commissione si riserva di adottare a seguito delle risultanze che emergeranno dall'audizione del Direttore della Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'Interno, prevista per la prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

C. 559 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Walter VERINI (PD) *relatore*, a seguito delle risultanze emerse dalle audizioni che si sono svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 559 Bolognesi, recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale concernente il reato di depistaggio, sollecita la fissa-

zione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 8 luglio 2014 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Donato CAPECE, *Segretario generale del S.A.P.Pe*; Pasquale MONTE-SANO, *Segretario generale aggiunto dell'O.S.A.P.P.*; Aldo DI GIACOMO, *rappresentante del Si.N.A.P.Pe.*; Pompeo MANNONE, *Segretario generale C.I.S.L. – F.N.S.*; Giuseppe MORETTI, *Segretario nazionale UGL Polizia Penitenziaria* e Salvatore CHIARAMONTE, *Segretario nazionale C.G.I.L. – F.P./P.P.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 giugno 2014, a pagina 233, seconda colonna, alla trentatreesima riga è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.»

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	52
5-01942 De Lorenzis: Sulle problematiche occupazionali connesse alla fornitura di servizi al sito della Marina militare (Maricentro) di Taranto	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-02048 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.	
5-02077 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che a decorrere dal 19 giugno 2014, il deputato Andrea Manciuilli, componente del gruppo del Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione e, nell'ambito dello stesso gruppo, è entrata a farne parte la deputata Monica Gregori. Esprime a nome della Commissione un ringraziamento al collega Manciuilli per l'impegno e il lavoro svolto e dà il benvenuto all'onorevole Gregori.

La Commissione prende atto.

5-01942 De Lorenzis: Sulle problematiche occupazionali connesse alla fornitura di servizi al sito della Marina militare (Maricentro) di Taranto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), evidenziando che la decisione di passare ad una forma di gestione diretta del servizio di ristorazione per il 2014 a Mariscuola è stata assunta in seguito alla graduale flessione delle risorse economiche a causa dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e che la Difesa non è nelle condizioni di poter incidere sul numero totale di dipendenti delle aziende aggiudicatari di appalti presso le strutture militari di Taranto,

trattandosi di contratti ad obbligazioni di risultato.

Suggerisce, infine, all'interrogante di rivolgere direttamente al Ministero dello sviluppo economico il quesito relativo ai progetti alternativi alla grande industria, non potendo escludere la possibilità della loro esistenza, pur non avendone la Difesa avuto finora conferma.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata e per la celebrità con la quale è stata fornita la risposta all'interrogazione in titolo, si dichiara tuttavia insoddisfatto poiché non si alimenta la speranza di questi lavoratori di poter essere reimpiegati. Pur comprendendo le esigenze connesse al percorso di razionalizzazione in atto e lo specifico contesto delineato, esprime il proprio rammarico per l'impossibilità di prefigurare una diversa situazione, almeno non nell'immediato.

5-02048 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.

5-02077 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che, ver-tendo su identica materia, le interrogazioni in titolo saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), aggiungendo che il Dicastero è disponibile ad incontrare i rappresentanti delle amministrazioni locali per concordare modalità di organizzazione dei servizi per la sicurezza dei cittadini che possano andare incontro alle preoccupazioni manifestate.

Lorenzo BASSO (PD) ringrazia il sottosegretario Alfano per la risposta precisa e puntuale, evidenziando la vicinanza della comunità locale di Cogoleto all'Arma dei carabinieri e la gratitudine per l'operato da questa svolto sempre in maniera soddisfacente.

Evidenzia, tuttavia, che permane il problema della mancanza di una presenza stabile dell'Arma in un territorio sprovvisto di altri presidi da parte delle forze di sicurezza, con fenomeni di criminalità in aumento e che vede, nei mesi estivi, triplicarsi la popolazione ivi residente.

Auspica, quindi, che vi possa essere spazio per un ulteriore approfondimento, anche sulla base della disponibilità manifestata dall'amministrazione locale a farsi carico dei canoni di affitto e degli oneri delle utenze, in maniera da poter programmare nuovamente una presenza dell'Arma a Cogoleto.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-1942 De Lorenzis: Sulle problematiche occupazionali connesse alla fornitura di servizi al sito della Marina militare (Maricentro) di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Difesa ha stipulato un contratto (n. 363 rep. in data 30 novembre 2012) con un raggruppamento di imprese, la cui capofila è la ditta «Dussmann Service Srl», nel settore della ristorazione, per tutti i comandi/enti delle Forze armate di Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia, tra cui è ricompresa l'area di Taranto.

Per quanto riguarda il settore delle pulizie, il relativo servizio di tutti i comandi/enti della marina, collocati nell'area di giurisdizione del Dipartimento della Marina militare di Taranto, è stato affidato alla stessa «Dussmann Service Srl».

Prezzi e condizioni sono stabiliti nell'accordo quadro (n. 44 rep. del 22 marzo 2010) di durata quadriennale stipulato dalla Marina Militare. Il predetto atto negoziale, discendente da un bando di gara sviluppato nel 2008 ha comportato un onere economico al quale le assegnazioni finanziarie inizialmente dedicate sono state conformi ai parametri indicati nell'accordo in parola ed è stato così possibile darvi piena attuazione. Tuttavia, a partire dall'E.F. 2011 sino ad oggi, le «risorse da destinare alla Marina militare di Taranto» hanno purtroppo subito una graduale flessione a causa dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

In tale contesto si inseriscono i necessari lavori di ristrutturazione della mensa di Maricentro Taranto, per i quali l'amministrazione militare ha dato formale avviso alla ditta Dussmann della temporanea chiusura della stessa per le attività

di rifacimento. È stato quindi aggiudicato l'appalto integrato per il progetto esecutivo e per i lavori che, come ricordato dall'Onorevole interrogante, avranno una durata presunta di 400 giorni solari a partire dalla data d'inizio degli stessi.

Pur nella considerazione che le strutture della mensa torneranno disponibili al termine dei lavori di adeguamento, allo stato nulla è stato ancora deciso circa le modalità di gestione (diretta o in «*outsourcing*»), in quanto le scelte future avverranno in funzione delle reali disponibilità, complessivamente intese in termini di risorse sia umane che finanziarie.

Passando ora ad esaminare più analiticamente i quesiti formulati nell'atto, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle iniziative «per salvaguardare l'occupazione e il reddito dei dipendenti a rischio licenziamento», per quanto di competenza la Difesa ha sempre operato in un'ottica di collaborazione per valutare ogni possibile ipotesi di soluzione, tenendo informate sia le organizzazioni sindacali che la ditta interessata.

In merito, invece, a quanti «casi di rischio licenziamento si prefigurano a Taranto nel 2014 nei settori che prestano servizio nelle Forze armate», si tratta, come evidente, di questioni che involgono scelte strategiche di politica industriale proprie della governarne di aziende private, che non consentono la possibilità di fare previsioni di alcun tipo.

Con riferimento, poi, « alla internalizzazione parziale o completa dei servizi delle forze armate », a seguito della progressiva riduzione dei volumi finanziari resi disponibili, l'Amministrazione militare si trova nella necessità di razionalizzare gli impegni gravanti sullo specifico capitolo di bilancio, facendo ricorso alle apposite clausole contrattuali che consentono di rimodulare l'assetto organizzativo dei servizi mensa implementati presso le mense obbligatorie di servizio, valutando caso per caso, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie.

Sulla base di tali valutazioni, è stato ritenuto necessario escludere Mariscuola Taranto dall'elenco dei comandi fruitori del servizio di ristorazione, per passare ad una forma di gestione diretta del servizio per il 2014.

Per quanto riguarda « il numero totale di dipendenti di aziende private che in appalto a Taranto e provincia prestano servizio presso strutture militari », si rende noto che, relativamente ai contratti in argomento, si tratta di « obbligazioni di risultato » e non di « obbligazioni di mezzo », per

cui non si è a conoscenza del numero di unità che viene impiegato, trattandosi come evidente di attività per le quali le ditte affidatarie, di volta in volta, decidono la quantità di personale da impiegare, per assicurare prestazioni adeguate al servizio da rendere.

Con riferimento a « quali aziende private sono coinvolte nel fornire servizi alla difesa », si sottolinea che per quanto riguarda il vettovagliamento e pulizie la ditta affidataria risulta essere la « Dussmann Service Srl », mentre per la manovalanza la società è la « Teoma Soc. Coop ».

Avuto riguardo, invece, alla « spesa complessiva che il Ministero/i impiegano per tali appalti », si precisa che per il 2013 relativamente al vettovagliamento la spesa è stata di 4.200.000 euro, mentre per la pulizia è stata di 2.297.000 euro.

Non si è a conoscenza, infine, « di proposte o progetti alternativi alla grande industria al fine di diversificare e ampliare il numero di attività economiche a Taranto ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02048 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.

Interrogazione n. 5-02077 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Arma dei Carabinieri, pur in un momento storico contraddistinto da particolari difficoltà congiunturali, continua a perseguire l'obiettivo di garantire sicurezza ed efficienza con la massima economicità.

Per il perseguimento di tale obiettivo, l'Arma:

investe prioritariamente sulla riconfigurazione del dispositivo, con particolare attenzione alle strutture logistiche, amministrative e di comando;

potenzia i reparti preposti alle investigazioni e valorizza le capacità operative dell'organizzazione territoriale, con specifico riferimento alle Stazioni e alle Tenenze Carabinieri, che restano tra le più concrete e immediate espressioni di vicinanza ai cittadini;

sottopone a sistematici adeguamenti la distribuzione dei presidi sul territorio, attraverso un'analisi che tiene conto di parametri riferiti alla popolazione, alla delittuosità, agli aspetti di carattere infrastrutturale/logistico e alla mobilità, in piena sintonia con le altre Forze di polizia e d'intesa con gli orientamenti dei Prefetti.

In tale ottica, in data 1° febbraio 2014, è stata data attuazione all'accorpamento della Stazione Carabinieri di Cogoleto a quella di Arenzano che, pertanto, ha acquisito interamente la competenza territoriale del reparto soppresso.

Nel merito, si precisa che, a seguito della sopraggiunta esecutività di un provvedimento di sfratto dell'immobile sede della Stazione dei Carabinieri di Cogoleto, questa, nell'ambito del programma di razionalizzazione dei dispositivi territoriali nella provincia di Genova, è ripiegata, dal gennaio 2010, nella struttura della Compagnia di Arenzano che dista 2 chilometri.

Il sindaco del comune di Cogoleto ha espresso, in più occasioni, rammarico per tale decisione ed ha avanzato diverse proposte per la realizzazione di una nuova sede del reparto.

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi da più parti, le varie ipotesi non hanno potuto avere esito favorevole, anche a causa della difficoltà per il Comune di elaborare un progetto economicamente percorribile, alla luce dell'attuale cornice legislativa in tema di finanza locale.

In particolare, tra le ipotesi prospettate dal sindaco di Cogoleto, quella di realizzare la nuova sede nell'area dell'ex fabbrica « Tubi Ghisa » – l'ultima in ordine di tempo – non è stata accolta, in quanto la proposta non era corredata da un progetto tecnico e dai necessari elementi di valutazione afferenti all'eventuale canone di locazione e alle spese per le utenze.

Nel corso, quindi, della riunione del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 maggio 2013, cui hanno partecipato i sindaci di Cogoleto e di Arenzano per valutare, appunto, la proposta dell'accorpamento della Stazione

di Cogoleto al presidio di Arenzano, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, preso atto della non praticabilità di una soluzione alternativa, ha espresso parere favorevole all'iniziativa.

Anche la prefettura di Genova ha ritenuto condivisibile l'ipotesi dell'accorpamento, ritenendo prevalenti, nella ponderazione dei vari profili sollevati, le esigenze di contenimento della spesa pubblica e della maggiore funzionalità ed efficienza.

Sebbene il sindaco di Cogoleto abbia, successivamente, ribadito la proposta del comune per la collocazione della Stazione

nell'area dell'ex stabilimento «Tubi Ghisa», tale richiesta, tuttavia, non prendeva in esame le problematiche che in passato avevano reso la stessa proposta non percorribile.

Si rassicura l'interrogante, comunque, che la Compagnia di Arenzano è dotata di servizi a più alto standard tecnico rispetto a quelli di cui può disporre una piccola stazione, oltre ad essere stata potenziata con unità aggiuntive di personale allo scopo di ottimizzare le attività di controllo nell'intero ambito territoriale di competenza avvalendosi di un organico idoneo a perseguire tale scopo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	58
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	79
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (<i>Esame e rinvio</i>)	73
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 11.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, quindi all'esame,

in sede referente, della proposta di legge C. 1752 Causi, recante disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario e della proposta di legge C. 2299 Cancellieri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione, per procedere infine all'elezione di un Segretario della Commissione.

Avverte inoltre che, come preannunciato nella seduta di ieri, il relatore, Sanga, sulla proposta di legge C. 2247, adottata come testo base, e dell'abbinata della proposta di legge C. 2248, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.1. Propone quindi di fissare alle ore 12 di domani il

termine per la presentazione dei subemendamenti alle parti nuove o modificate del suddetto emendamento.

Filippo BUSIN (LNA) chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore sia fissato alle ore 10 di lunedì 30 giugno, al fine di consentire al suo gruppo di valutare adeguatamente la nuova formulazione di tale proposta emendativa.

Giovanni PAGLIA (SEL) propone che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia stabilito alle ore 12 di lunedì 30 giugno.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce dell'esigenza, prospettata da alcuni gruppi, di disporre di più tempo per la presentazione dei subemendamenti, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore alle ore 10 di lunedì 30 giugno.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, secondo quanto riportato quotidianamente dagli organi di stampa, stia emergendo una situazione di conflitto, sia all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze sia tra il Ministro e i partiti della maggioranza, in merito alle scelte legislative relative al meccanismo di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero oggetto del proposte di legge in esame. Ritiene quindi opportuno che il Ministro dell'economia intervenga dinanzi alla Commissione per indicare quale sia la posizione ufficiale del Governo in merito a tale tematica e per chiarire le ragioni che hanno indotto la maggioranza a modificare già per due volte le sue proposte concernenti tale meccanismo di collaborazione volontaria.

In tale contesto rammenta inoltre che, rispondendo alla sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02784, svolta nella seduta del 14 maggio 2014, con la quale si chiedeva se il Governo avesse l'intenzione di adottare mi-

sure di condono tributario, il Sottosegretario Zanetti aveva escluso che l'Esecutivo intendesse adottare alcun provvedimento avente natura condonistica.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ricorda come, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione citata dal deputato Paglia, la risposta da lui fornita indicasse la determinazione del Governo a non procedere all'adozione di alcuna misura di carattere condonatorio o ablatorio delle sanzioni per i contribuenti che intendano aderire a tale procedura. Ribadisce tale intenzione del Governo, evidenziando come l'emendamento 1.1 presentato dal relatore, anche nella sua attuale nuova formulazione, preveda il versamento per intero dell'obbligazione tributaria, nonché il pagamento, sia pure in maniera ridotta, delle sanzioni previste dalla normativa vigente, e non possa dunque configurarsi come un condono.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII Cultura e X Attività produttive, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, relativamente ai profili di più diretta competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare, il comma 1 precisa che possono usufruire del credito di imposta e predette erogazioni liberali, le quali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali);

realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La disposizione specifica che nel periodo di operatività di detto regime agevolato non si applicherà la disciplina in materia di detrazioni IREF e deduzione IRES ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

In merito ricorda che, ai fini IRPEF, l'articolo 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), del TUIR, i contribuenti possono di detrarre il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, ed altri enti per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. Inoltre possono essere detratte nella medesima percentuale le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e

associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

A fini IRES, l'articolo 100, comma 2, lettera *f*), del TUIR consente di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. Sono inoltre deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Il nuovo credito d'imposta introdotto dall'articolo 1 sarà fruibile nel triennio 2014-2016 nelle seguenti percentuali:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Ai sensi del comma 2, il credito d'imposta, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo è riconosciuto:

alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;

ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Ai fini dell'accesso al beneficio la disposizione richiama esplicitamente il regime semplificato di autocertificazione di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011: pertanto il contribuente, per usufruire delle predette agevolazioni, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.

Il comma 3 consente ai titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, di utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi della disciplina generale sulla compensazione di debiti e crediti fiscali. Viene precisato inoltre che tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi del comma 4 il credito d'imposta non è soggetto al limite massimo annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Il credito non è nemmeno soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il comma 5 dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Inoltre, devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche in un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali, fatte salve le disposizioni in materia di *privacy* di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

In tale contesto il comma 6 abroga l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013 (il quale prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze per facilitare l'acquisizione di donazioni fino a 10.000 euro effettuate dai privati per i beni e le attività culturali, nonché per individuare forme di coinvolgimento degli stessi privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali).

La disposizione dispone inoltre che, con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in esame, sono individuate apposite strutture dedicate a favorire la raccolta di fondi.

Il comma 7 dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta si provvede ai sensi dell'articolo 17.

In tale contesto ritiene opportuno specificare che sono beneficiarie del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) nonché realizzate mediante piattaforme *web* per la raccolta di denaro.

L'articolo 6 introduce alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia.

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di *post*-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta».

In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di coordinare la novella – nella parte in cui riferisce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa – con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di *post*-produzione, alle quali, però, continua a rife-

rirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata.

Al riguardo ricorda che i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della citata legge n. 244 sono stati resi permanenti, dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 e sono stati estesi – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

Il comma 2, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, alla lettera *a*) aumenta da 110 a 115 milioni di euro la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008.

La lettera *b*) del comma 2, novellando l'articolo 8, comma 4, del citato decreto-legge n. 91, differisce dal 9 gennaio al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un « particolare riguardo » ai benefici previsti dal citato articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 specifica che l'incremento del limite di spesa, operato dalla lettera *a*) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015, e che al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.

In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente la decorrenza (dal 1° gennaio 2015) dell'aumento del limite di spesa all'interno del citato articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale indica che il limite massimo di spesa per l'applicazione del credito d'imposta in favore del settore cinematografico

decorre dal 1° gennaio 2014, al fine di assicurare chiarezza alla normativa in materia.

L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, prevede la concessione di un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo.

Più in dettaglio, il comma 1 specifica che i soggetti destinatari dell'agevolazione, sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari.

Il credito d'imposta, che è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro (per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), come fissato dal comma 5.

Il comma 2 specifica che il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione di:

impianti *wi-fi*;

siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio;

servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalla disposizione.

La norma precisa che sono invece escluse dalle spese agevolate i costi relativi all'intermediazione commerciale.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (« *de minimis* ») stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione europea.

La norma precisa che il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di definire i seguenti aspetti:

tipologie di spese eleggibili;

procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;

soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Il comma 5 rinvia all'articolo 17 del decreto-legge la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta, fissando al contempo, come accennato in precedenza, il limite massimo di spesa relativo ai predetti crediti in 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

In parallelo con l'articolo 9, l'articolo 10, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, ai sensi del comma 1 possono accedere all'agevolazione le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

In base al comma 2 il credito d'imposta è riconosciuto, entro un massimale di spesa pari a 200.000 euro, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi:

interventi di ristrutturazione edilizia;

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il comma 3 stabilisce che la disposizione opera nel rispetto delle soglie di aiuto « *de minimis* » stabilite dalla Commissione UE con il regolamento (UE) n. 1407/2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.

Come d'uso, la disposizione specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva né ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Inoltre si prevede che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dal già citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'ultimo periodo del comma precisa che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di stabilire le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare a:

le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia e dell'abbattimento delle barriere architettoniche menzionati dal comma 2;

le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;

le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010.

Il comma 5 rinvia all'articolo 17 la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano.

In tale ambito segnala, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale prevede la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari: la finalità di tale misura è quella di realizzare circuiti nazionali di eccellenza, nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici.

La disposizione stabilisce che la manutenzione straordinaria degli immobili concessi è a carico del concessionario e la durata della concessione non può superare i sette anni, salvo rinnovo.

Tale disciplina costituisce una deroga alla disciplina generale concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), con particolare riguardo alla tipologia degli immobili, all'individuazione dei destinatari e alla durata della concessione. La norma non dispone invece in merito alla procedura per la selezione dei concessionari, né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né circa le condizioni per il rinnovo.

In proposito ricorda che il Capo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 contiene specifiche disposizioni destinate alle concessioni di

immobili a titolo gratuito, con riguardo alle quali sono individuati la tipologia di immobili; i possibili beneficiari; la durata della concessione. In particolare i soggetti legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione sono: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti ecclesiastici relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto; l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali; i soggetti che esercitano le attività legate agli oratori o similari, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito. Per quanto riguarda la durata delle concessioni a titolo gratuito, essa è fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296 in sei anni. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

Al riguardo segnala l'opportunità di introdurre nella norma del comma 3 apposite previsioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di tali beni pubblici, anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza.

Per quanto riguarda le altre previsioni dell'articolo 11, il comma 1 prevede l'adozione entro 180 giorni, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un di un piano straordinario della mobilità turistica, avente la finalità di migliorare la

fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.

Il comma 2 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo convochi apposite conferenze di servizi per promuovere la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e per accelerare il rilascio dei relativi atti autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti.

Il comma 4 proroga al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali cui la legge europea 2013 demanda il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, valorizzando in tal modo le professionalità acquisite. È previsto inoltre che il predetto decreto ministeriale stabilisca anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione dell'articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

Per quanto attiene invece alle altre disposizioni del decreto-legge, l'articolo 2 prevede, ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 una serie interventi volti ad accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei.

A tal fine, in particolare, sono previste varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti e prevedono la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Il comma 3 introduce invece alcune modifiche relative ai compiti e ai poteri del Comitato di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata»,

novellando in più parti il comma 5 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 91.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale.

Il commissario è nominato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra esperti di comprovata competenza e dura in carica fino alla medesima data del 31 dicembre 2014.

Ai sensi del comma 2 il commissario straordinario è il consegnatario unico dell'intero complesso della Reggia che, in base all'articolo 3, comprende « la Reggia, il Parco reale, il Giardino all'inglese, l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto carolino ». Restano comunque ferme, per la gestione ordinaria del sito, le attribuzioni della citata Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta « e delle altre amministrazioni ».

La disposizione specifica che il predetto Progetto è approvato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e che per la sua predisposizione il commissario si avvale « anche » dei tirocinanti del progetto Mille giovani per la cultura. A tal fine il commissario:

convoca le riunioni fra tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel complesso della Reggia, anche per verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

coordina gli stessi soggetti e lo svolgimento delle loro attività, al fine di garantire « la realizzazione » del Progetto;

gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso.

Ulteriori specificazioni sui compiti del commissario, nell'ambito di quelli indicati, saranno contenute nel DPCM con cui si procederà alla nomina, che, ai sensi del comma 3, indicherà anche il compenso da corrispondere al medesimo commissario.

L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

A tal fine sono autorizzati i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, a derogare:

alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;

ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Inoltre la disposizione interviene sulla disciplina relativa alla corresponsione dell'indennizzo al titolare, da parte dell'amministrazione precedente, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa ugualmente remunerativa, prevedendo che l'ammontare dell'indennizzo sia fissato nella misura massima di un dodicesimo del canone annuo dovuto.

L'articolo 5 modifica in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, le modifiche recate dal comma 1 concernono:

la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;

una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberanti derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni, estendendo la disciplina in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico, nonché prevedendo, per il personale amministrativo e tecnico che risulti poi ancora eccedente, l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A.;

il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni;

la rinnovazione degli organi, compreso il collegio dei revisori dei conti, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;

la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente prevedendo che a decorrere dal 2015 esse percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale e che le medesime fondazioni, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti, contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro, il quale regola all'unico livello aziendale tutte le materie regolate a livello generale dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.

Il comma 2 modifica il nome della « Fondazione Teatro dell'Opera di Roma » in Fondazione « Teatro dell'Opera di Roma Capitale ».

Il comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1° giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Il comma 4 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni. Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014 (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014), in 240.000 euro.

In conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1, il comma 5 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 e i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Il comma 6 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013.

All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari » del Fondo per assicurare

la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 dispone, al comma 1, l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato « Grandi Progetti Beni culturali ». Tale Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. A tal fine la norma prevede, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, mentre dal 1° gennaio 2017 al medesimo Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.

Il comma 2 prevede, anzitutto, che la quota delle « risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture », iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento.

Inoltre viene disposto che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali.

I commi 3 e 4 dispongono il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura » (destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età), per un ammontare di 1 milione di

euro per il 2015, stabilendo che al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali predispongono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore a 29 anni, da impiegare per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, al fine del miglioramento della valorizzazione dei beni. La disposizione specifica che i giovani saranno utilizzati sulla base della stipula di contratti di lavoro flessibile, anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale, e che tali soggetti devono essere laureati in « storia dell'arte o in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali », ovvero essere in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.

Il comma 4 prevede che i titoli di studio effettivamente utili ai fini dell'inserimento negli elenchi, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli stessi, di individuazione dei giovani da impiegare, nonché di riparto dello stanziamento indicato, saranno definiti con un DPCM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 precisa che i rapporti di lavoro flessibile instaurati ai sensi del comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura, e che tali concessioni non costituiscono motivo ostativo al ricorso ai rapporti instaurati ai sensi della previsione del medesimo comma 1.

Il comma 2 prevede che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani obiettivo del comma 1 può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito

del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 12 reca interventi di semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre la disposizione interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del Sovrintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, la quale doveva pronunciarsi entro 15 giorni. La nuova previsione introdotta prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione finalizzato a:

ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi;

operare ulteriori semplificazioni procedurali.

Il comma 3 inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali, quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione, a condizione che tale richiesta (come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici

per la medesima finalità) non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto.

La disposizione stabilisce, inoltre, che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni, purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (si tratta delle operazioni di riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti, e della divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall'utente, se non a bassa risoluzione digitale).

Il comma 4 riduce da 40 a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.

Il comma 5 dispone che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13, al comma 1 semplifica gli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per quanto riguarda le agenzie di viaggi la disposizione richiama specificamente il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.

Il comma 2 prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti con l'articolo, mentre il comma 3 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, il comma 1 dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro.

Inoltre viene previsto che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma restando la dotazione organica complessiva, al fine di assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.

Il comma 2 modifica innanzitutto la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere « trasformati », con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa. La disposizione precisa che la costituzione delle soprintendenze in questione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Si stabilisce altresì che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgono in forma diretta i servizi di

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali.

In parallelo con le previsioni del comma 1 il comma 3 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Ministro « ai sensi della normativa vigente », l'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, che stabilisce, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici – quali articolazioni territoriali del Ministero, di livello dirigenziale generale – in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Il comma 4 dispone che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, il comma 1 dispone che, nelle more della definizione della procedura di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e in vista della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

Il comma 2 dispone che, per le medesime finalità previste dal comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e realizzare i connessi interventi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove la mobilità volontaria attraverso il passaggio diretto di personale non dirigenziale (in particolare, con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici) in servizio presso ammini-

strazioni pubbliche che sono in situazione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. La norma specifica che tale passaggio avviene a seguito di una selezione sulla base di criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle misure disposte dal comma 1 (quantificati dalla relazione tecnica in 1,05 milioni di euro per il 2014 e in 2,1 milioni di euro per il 2015) si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge.

L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo.

Il comma 1 prevede la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.

I commi 2 e 3 ribadiscono la missione dell'ENIT di promozione nazionale del turismo, specificando che gli interventi dell'ente sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali.

È specificato inoltre che il nuovo ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, che la sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e che può stipulare convenzioni con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici.

Ai sensi del comma 4 il predetto processo di trasformazione dell'ENIT passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, in quanto le funzioni del consiglio

di amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi, sono svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 5 prevede che, in sede di prima applicazione, lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La disposizione stabilisce inoltre che il presidente dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 6 indica i contenuti dello statuto del nuovo ENIT, il quale:

definisce i compiti dell'ENIT al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;

prevede l'istituzione di un consiglio federale con funzioni progettuali e consultive, il quale rappresenta le agenzie regionali per il turismo e in mancanza, gli uffici competenti per il turismo in ambito regionale;

disciplina compiti, funzioni e durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sul turismo.

In tale contesto è previsto che gli organi del nuovo ente restino tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, mutandone però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (riducendosi da 5 membri a 3) ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in mate-

ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

In base al comma 7 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può essere adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario, nella quale sono definiti:

a) gli obiettivi della convenzione stessa al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;

b) i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;

c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalità di verifica dei risultati;

f) le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

I commi 8 e 9 recano norme in materia di personale. In particolare è previsto che nel periodo di transizione verso il nuovo ENIT si applichi il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT e che il commissario straordinario adotti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente e le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare al nuovo ENIT, nonché la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla

mobilità saranno inseriti in un elenco trasmesso alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse.

Il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2005, che aveva trasformato l'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo. Inoltre si dispone che il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, ponga in liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l'ENIT.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 11, il quale specifica che gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA.

Il comma 12 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

L'articolo 17 reca la quantificazione e copertura degli oneri recati dal provvedimento, indicati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, 47,8 milioni per l'anno 2015, 81,9 milioni per l'anno 2016, 88,20 milioni per l'anno 2017, 84,60 milioni per l'anno 2018, 75,20 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 1° luglio, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

C. 1752 Causi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati 25 emendamenti (*vedi allegato*) al provvedimento, i quali risultano ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene opportuno, al fine di consentire al relatore e al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, rinviare il

seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 1° luglio, nel corso della quale si procederà all'esame delle predette proposte emendative, a partire dall'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Pelillo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di legge C. 2299 Cancellieri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede, al comma 1, di sopprimere la società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2015 e di trasferire le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, affinché le stesse siano esercitate, concretamente, in tale nuovo ambito, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la quale subentra integralmente, in base al comma 3, nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate.

Al riguardo ricorda che con la riforma del sistema della riscossione (avviata con l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (36 società concessionarie private e due rami di banche titolari

di concessione) all'Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione Spa, operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia Spa, e attraverso le società da essa partecipate.

In tale contesto segnala come Equitalia Spa sia interamente controllata dal pubblico (partecipata al 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e al 49 per cento dall'INPS), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni.

Il gruppo Equitalia è composto, oltre che dalla società *holding* Equitalia Spa, dalle seguenti società: Equitalia Giustizia, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, operative sul territorio e strutturate in direzioni regionali e ambiti provinciali, esclusa la Sicilia dove opera la Riscossioni Sicilia Spa. Gli organi di Equitalia sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il personale in servizio al 2012 ammonta a circa 8.000 unità.

Da quando l'attività di riscossione coattiva è stata ricondotta in ambito pubblico si è passati da 3,8 miliardi di euro incassati nel 2005 agli oltre 7,5 del 2012. Nel 2013 Equitalia ha riscosso oltre 7,1 miliardi di euro, portando il totale delle riscossioni, dal 2006 ad oggi, a 55 miliardi.

L'attività di riscossione coattiva dei tributi svolta da Equitalia Spa ha visto un decremento negli incassi da ruoli erariali nel 2012 nella misura del 5 per cento rispetto all'anno precedente (8,9 miliardi del 2010, 8,6 miliardi del 2011, 7,5 miliardi nel 2012). Tale contrazione può essere spiegata anche sulla base del fenomeno di rateazione delle cartelle di pagamento, che rappresenta un concreto aiuto per tutti quei contribuenti che si trovano in difficoltà. Con un comunicato dell'8 gennaio 2014 Equitalia ha reso noto che le rateizzazioni concesse da Equitalia nel 2013 sono state 398.000, per un valore che supera i 2,9 miliardi di euro. Le dilazioni sono oggi lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle.

Più dei due terzi delle rateizzazioni in essere (77,2 per cento) riguarda persone

fisiche e il restante 22,8 per cento società. Considerando gli importi, il 65,9 per cento è stato concesso a imprese e il 34,1 per cento a persone fisiche. Il 71 per cento delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5.000 euro, il 25,8 per cento debiti tra 5.000 e 50.000 euro e il 3,2 per cento oltre 50.000 euro.

L'articolo 2 al comma 1 prevede che l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate si avvale, per le sue funzioni, degli uffici centrali e periferici della stessa Agenzia.

Il comma 2 prevede invece che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire, ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In merito, ricorda che i reati tributari per i quali, qualora sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, non si applica il meccanismo di esenzione previsto dal comma 2 sono tutti i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ovvero: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di IVA; indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In merito alla formulazione del comma 2 segnala l'opportunità di chiarire se l'estinzione ivi prevista comporti la com-

plessiva estinzione dell'obbligazione pregressa, con conseguente novazione oggettiva; in tal caso potrebbe essere necessaria una adeguata copertura finanziaria della previsione.

In base al comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura (legge n. 108 del 1996).

In merito, ricorda che il reato di usura è disciplinato dall'articolo 644 del codice penale, il cui terzo comma affida alla legge la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari e danno luogo alla fattispecie penalmente rilevante. Inoltre l'articolo 1815 (secondo comma) del codice civile, in materia di mutui, prevede che, se gli interessi pattuiti sono usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

In tale ambito la citata legge n. 108 del 1996 disciplina la definizione del tasso di usura. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativamente alle diverse categorie di crediti, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Al riguardo segnala come la citata legge n. 108 si riferisca al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma del comma 4 sembra assimilare, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti assumono carattere usurario, anche gli importi riguardanti interessi di mora, sanzioni e aggio.

Al riguardo occorre evidenziare come l'importo coattivamente riscosso al contribuente sia infatti la somma di una serie di elementi, ivi compresi gli interessi sulle somme dovute; tali elementi variano quantitativamente e qualitativamente, secondo la tempestività del pagamento.

Ricorda infatti che, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo, gli Agenti della riscossione possono avviare le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni). Nel caso di pagamento intempestivo, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti:

gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che si computano dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte; gli interessi di mora, applicati nel caso di mancato pagamento tempestivo entro 60 giorni, decorrenti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;

l'aggio dovuto agli Agenti della riscossione; per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, l'aggio è ripartito tra il contribuente e l'ente creditore; per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 l'aggio di riscossione è stato ridotto dal 9 all'8 per cento (per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012); trascorsi inutilmente i 60 giorni, l'aggio è interamente posto a carico del debitore;

le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella (ad esempio per le procedure cautelari ed esecutive: fermi, ipoteche, pignoramenti);

per i debiti previdenziali, sono dovute anche le sanzioni civili o cosiddette « somme aggiuntive », che Equitalia riversa sempre interamente agli enti creditori.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale della nuova Direzione centrale per la riscossione da istituire presso l'Agenzia delle entrate.

In particolare, il comma 1 stabilisce, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il passaggio delle

strutture e del patrimonio di Equitalia Spa e delle società del gruppo all'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 prevede che la medesima Agenzia possa assumere personale a tempo indeterminato per le esigenze operative connesse alle attività di riscossione, e stabilisce in tale contesto una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate.

Ricorda in merito che anche nel passaggio del sistema della riscossione dai concessionari privati al pubblico si operò un assorbimento nell'Agenzia delle Entrate dei dipendenti dei precedenti concessionari.

Il comma 3 reca una norma transitoria secondo cui, entro il termine di 6 mesi di cui al comma 1 Equitalia Spa continua ad operare, in via transitoria, sulla base di modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore delle Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 reca le disposizioni finali, prevedendo, al comma 1, che il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 2 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reinscrizione nei ruoli.

In merito rammenta che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel disciplinare il sistema del discarico automatico delle quote inesigibili decorsi tre anni dalla comunicazione del concessionario, ora agente della riscossione, stabilisce le cause di perdita del diritto al discarico, nonché i termini ordinari per l'invio della comunicazione (diciotto mesi) e del conseguente controllo da parte degli Uffici. L'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 112 individua la procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli che, per le entrate tributarie dello Stato avviene a cura dell'ufficio, qualora

questo venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reinscrizione delle quote discaricate.

Il comma 3 prevede che entro quattro anni dalla ricezione delle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 2, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

In merito a tale tematica ricorda che il Governo, rispondendo all'interrogazione n. 5-00491, svolta l'11 luglio 2013 presso la Commissione Finanze, ha reso noto che dal 2000 al 2012 sono stati emessi ruoli per 807,7 miliardi di euro. Tuttavia la somma effettivamente riscossa in questi 13 anni è stata di 69,1 miliardi di euro. Il carico dei ruoli da riscuotere ammonta teoricamente a 545,5 miliardi di euro (193,1 sono infatti oggetto di «sgravio totale»), ma di questa somma ben 107,2 miliardi riguardano soggetti in fallimento e pertanto sono perciò difficilmente recuperabili. Il dato aggiornato al 2013 sui crediti da riscuotere ammonterebbe, da fonti giornalistiche, a 620 miliardi di euro. A più di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione emerge che il dato del riscosso tende strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo

allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato. In ogni caso, al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro).

Segnala, inoltre, come il legislatore sia più volte intervenuto sulla questione dei crediti inesigibili degli enti locali, prevedendo, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un Fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci (articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012). Successivamente, l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha disposto che per gli enti locali che beneficiano delle anticipazioni di liquidità al fine di effettuare il pagamento di debiti pregressi previste dal comma 13 del medesimo articolo, l'ammontare del Fondo deve essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione) ad almeno al 30 per cento dei citati residui (poi ridotto al 20 per cento dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2014).

Con riguardo ai carichi non riscossi, segnala, altresì, come nel passaggio della riscossione dal sistema dei concessionari a quello pubblico furono adottate una serie di misure idonee a « neutralizzare » i problemi scaturenti dalla transizione tra i due diversi sistemi operativi. Oltre al problema della trasmissione dei carichi non riscossi (i cosiddetti « residui di gestione ») dai passati concessionari alla società pubblica sussisteva quello delle fratture temporali nell'attività di riscossione coattiva che il passaggio avrebbe comportato. Il superamento di queste criticità si realizzò grazie

a una serie di disposizioni che concedevano alla nuova entità pubblica la facoltà di acquisire le azioni delle società concessionarie, operando come *holding* incorporante. In tal modo si sarebbe evitata l'interruzione dell'attività: le società preesistenti, divenute di proprietà di Riscossione SpA, avrebbero potuto proseguire nell'attività di riscossione senza passaggi di residui di gestione, anche dopo il mutamento di regime, in quanto si riconosceva alle società concessionarie partecipate la permanenza dell'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si dia priorità all'esame della proposta di legge C. 2299, la quale è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto della sollecitazione del deputato Villarosa, rilevando, peraltro, come, a seguito della richiesta avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, la proposta di legge sia stata posta all'ordine del giorno della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 11.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario, in quanto il deputato Pelillo, che rivestiva il ruolo di Segretario, è stato eletto Vicepresidente della Commissione nella seduta del 7 mag-

gio scorso ed è pertanto decaduto da tale carica. Ricorda che risulterà eletto Segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	29
Hanno riportato voti:	
Sottanelli:	20
Lodolini:	1
Schede nulle:	0
Schede bianche:	8

Proclama eletto Segretario il deputato Sottanelli.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Segretario i deputati:

Alberti, Barbanti, Bargero, Bernardo, Busin, Cancelleri, Capezzone, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Paganò, Paglia, Pesco, Petrini, Ribaudò, Ruocco, Sanga, Sandra Savino, Sottanelli e Villarosa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Sottanelli.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Pesco, Villarosa, Alberti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quater decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

1. 2. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: con capitalizzazione annuale di interessi e spese *con le seguenti:* con interesse semplice pari al Tasso Effettivo Medio Globale rilevato da Banca d'Italia per il periodo precedente alla sottoscrizione, senza capitalizzazione e non contemplabili le accezioni previste dall'articolo 1283 del codice civile.

1. 3. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: con capitalizzazione annuale *con le seguenti:* senza capitalizzazione annuale.

1. 4. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, capoverso comma 12, sostituire le parole: superiore a 65 anni *con*

le seguenti: superiore a 55 anni; *e sostituire le parole:* con capitalizzazione annuale di interessi e di spese *con le seguenti:* con capitalizzazione annuale semplice di interessi.

1. 5. Sottanelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 12, dopo le parole:* 65 anni compiuti *inserire le seguenti:* con la partecipazione degli eredi interessati;

b) *al capoverso comma 12-quinquies, dopo le parole:* un regolamento nel quale sono *inserire le seguenti:* indicate le modalità di partecipazione degli eredi interessati,.

1. 6. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 12, dopo le parole:* in un'unica soluzione può essere richiesto *inserire le seguenti:* , a scadenza, ovvero;

b) *al capoverso comma 12-bis, dopo le parole:* modalità di rimborso graduale *inserire le seguenti:* del capitale,.

1. 7. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-bis, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: È fatta salva la volontà del finanziato di concordare con le seguenti: È fatto obbligo al finanziatore, su richiesta del soggetto finanziato, di accettare;

b) dopo le parole: al momento della stipulazione del contratto *inserire le seguenti:* ovvero dopo il verificarsi degli eventi di cui al comma 12;

c) dopo le parole: degli interessi *inserire le seguenti:* e dopo il verificarsi degli eventi di cui al comma 12 con applicazione della capitalizzazione annuale semplice degli interessi.

1. 8. Sottanelli.

Al capoverso comma 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: modalità di rimborso graduale *inserire le seguenti:* del capitale,;

b) sostituire le parole: prima del con le parole: fino al,;

c) sopprimere le parole: sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.

1. 9. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al capoverso comma 12-bis dopo le parole: modalità di rimborso graduale *inserire le seguenti:* del capitale.

1. 10. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 12-ter con il seguente: 12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive mo-

dificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

1. 11. Carella.

Al comma 1, capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: , indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento.

1. 12. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, primo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: su immobili residenziali *inserire le seguenti:* , anche ove il finanziato non ha posto la propria residenza e su ogni altro bene immobile di proprietà del finanziato,;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Trascorsi ulteriori diciotto mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, viene preso a riferimento il valore commerciale dedotto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate, fino al perfezionamento della vendita dell'immobile.

1. 13. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 12-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al verificarsi della morte del finanziato, gli eredi possono sostituirsi nel pagamento del debito residuo da rimborsare.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12 *inserire le seguenti:* o entro cinque anni dal verificarsi della condizione di cui al precedente periodo.

1. 14. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta con-

temporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato.

1. 15. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater sostituire le parole: dodici mesi, ovunque ricorrano, con le seguenti: venti-quattro mesi.

1. 16. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, con le seguenti: ha il potere di espropriare l'immobile ipotecato ai sensi dell'articolo 2808 del codice civile.

b) conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

1. 17. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, sostituire le parole: vende l'immobile con le seguenti: inoltra agli eredi richiesta di vendita degli immobili.

1. 18. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, secondo periodo, dopo le parole: incaricato dal finanziatore, inserire le seguenti: nominato d'accordo dalle parti.

1. 19. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi;

b) al quarto periodo sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi.

1. 20. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, terzo periodo sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

1. 21. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, capoverso comma 12-quater, terzo periodo, sostituire le parole. 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1. 22. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 12-quinquies.

1. 23. Pesco, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 12-quinquies con il seguente:

12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari, tenendo conto anche dei seguenti parametri:

1) il tasso IRS del finanziamento preso a riferimento non può essere superiore al due per cento con l'aggiunta di uno *spread* non superiore al tre per cento;

2) la stima dell'importo finanziabile è effettuata da un perito immobiliare indipendente scelto di comune accordo tra il finanziatore ed il finanziato;

3) l'importo minimo finanziabile non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore dell'immobile, fatto salvo il

minor importo richiesto dal finanziato, indipendentemente dall'età del finanziato stesso;

4) la penale per l'eventuale rimborso anticipato del finanziamento non può essere superiore all'uno per cento dell'importo rimborsato e non è applicata nessuna penale se il rimborso anticipato avviene trascorsi venti anni dal finanziamento;

5) il mandato a vendere conferito dal datore d'ipoteca al finanziatore può essere esercitato solo dopo quanto previsto al comma 12;

6) le spese di perizia, le commissioni di istruttoria, le spese notarili, l'imposta sostitutiva, e gli eventuali costi per il reperimento di documentazione necessaria all'istruttoria, sono a carico del finanziatore. Detti costi non possono essere addebitati in alcun modo al finanziato. Restano a carico del finanziato le spese di assicurazione relative alla copertura di: incendio, eventi catastrofali e terremoto dell'immobile e le commissioni di gestione annuale;

7) l'iscrizione ipotecaria non può essere superiore al duecento per cento del valore di perizia dell'immobile ipotecato;

8) possono essere finanziati gli immobili di valore non inferiore a cinquanta mila euro;

9) il finanziamento può essere concesso per gli immobili non gravati da altra ipoteca, salvo non venga cancellata;

10) il finanziamento può essere erogato in unica soluzione ovvero con erogazioni periodiche d'importo fisso sulla base dell'importo finanziato, anche, con cadenza mensile su richiesta del finanziato ed indipendentemente dall'età del finanziato stesso;

11) le imposte previste per il finanziamento restano ad esclusivo carico del finanziatore senza che questi possa addebitarle in alcun modo al finanziato;

12) il finanziato può locare od affittare l'immobile finanziato, previa autorizzazione del finanziatore;

13) il finanziato può adibire od utilizzare l'immobile finanziato per proprie attività lavorative;

14) il finanziato può vendere l'immobile finanziato e rimborsare il finanziamento ricevuto in unica soluzione ovvero mediante ventiquattro rate, con l'applicazione della penale prevista al punto 4.;

15) la perdita significativa del valore dell'immobile a causa di distruzione del bene o deterioramento che ne comporti la non utilizzabilità ovvero la morte del finanziato può giustificare la richiesta del finanziatore di rimborso del finanziamento integrale o residuo, al netto degli importi liquidati da eventuali apposite coperture assicurative sul bene oggetto del finanziamento ovvero sulla vita del finanziato ovvero sul recupero finanziario del bene venduto oggetto del finanziamento.

1. 24. Sottanelli.

Al comma 1 comma capoverso comma 12-quinquies, dopo le parole: della presente disposizione, *inserire le seguenti:* e previa consultazione dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni dei consumatori; *e aggiungere in fine, le parole:* e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

1. 25. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03087 Carrescia: Iniziative urgenti per favorire la soluzione di due casi di contenzioso per l'accesso ai fondi del « Programma 6.000 Campanili »	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-03088 De Rosa: Sugli intendimenti del Ministero delle infrastrutture in ordine alla realizzazione della « Variante alla Tramezzina » lungo la SS. 340	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87

INTERROGAZIONI:

5-02410 Giordano: Sulle risorse necessarie per la completa realizzazione del raccordo Salerno-Avellino	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
5-02365 Loreface: Sull'iter dell'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania ..	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua-Onlus	84
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 11.35.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5-03087 Carrescia: Iniziative urgenti per favorire la soluzione di due casi di contenzioso per l'accesso ai fondi del « Programma 6.000 Campanili ».

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che appare frutto di una visione restrittiva e burocratica del quadro normativo e che, soprattutto, non tiene conto delle negative conseguenze che

il contenzioso in atto e il conseguente blocco delle graduatorie, inevitabilmente, avrà su tutti i comuni che, pur avendo titolo per ricevere gli stanziamenti previsti dal « Programma 6.000 Campanili », non potranno più dare corso alla realizzazione dei lavori programmati.

5-03088 De Rosa: Sugli intendimenti del Ministero delle infrastrutture in ordine alla realizzazione della « Variante alla Tramezzina » lungo la SS. 340.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Nel contestare, inoltre, l'affermazione secondo la quale l'opera sarebbe richiesta a gran voce dalle comunità locali, sottolinea che la vera richiesta che viene dai territori, e che dovrebbe essere fatta propria dal Governo e tradotta in scelte legislative e di governo conseguenti, è quella della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della promozione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 11.50.

5-02410 Giordano: Sulle risorse necessarie per la completa realizzazione del raccordo Salerno-Avellino.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando all'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

5-02365 Lorefice: Sull'iter dell'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, nel dichiararsi soddisfatta della risposta del Governo, formula l'auspicio che possa un'opera fondamentale per lo sviluppo del territorio, come quella in questione, possa davvero essere realizzata in tempi rapidi.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 giugno 2014.

Audizione, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua-Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-03087 Carrescia: Iniziative urgenti per favorire la soluzione di due casi di contenzioso per l'accesso ai fondi del «Programma 6000 Campanili».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti segnalano la mancata ammissione dei Comuni di Apiro e di Parzanica ai benefici del primo Programma 6000 Campanili previsto dal cosiddetto decreto del fare, i cui criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse sono stati disciplinati da apposita Convenzione stipulata tra il MIT e l'ANCI (decreto MIT del 30 agosto 2013).

Detta Convenzione individua, all'articolo 5, le tipologie di interventi ammesse, aggiungendo alla formulazione della norma di legge alcune esemplificazioni e, all'articolo 9, la procedura di istruttoria da svolgersi a cura del MIT, tra cui rientra la verifica della «coerenza dei contenuti delle proposte con le tipologie di intervento di cui all'articolo 5».

Nell'ambito di detto programma, il Comune di Apiro ha presentato istanza di finanziamento allegando la documentazione richiesta.

A seguito dell'istruttoria condotta dal MIT ai sensi della citata Convenzione, la proposta del Comune di Apiro è risultata non ammissibile perché non rientrante nelle tipologie del bando: dall'analisi degli elaborati presentati si desumeva infatti che la parte fognaria e di impianti vari era preponderante rispetto ai lavori stradali.

Alla richiesta del Comune di Apiro sulle motivazioni della mancata ammissione, è stato dato riscontro puntuale in data 27 gennaio 2014 successivamente confermate con nota del 12 febbraio 2014.

Come riportato dagli Onorevoli Interroganti, il Comune di Apiro ha proposto ricorso al TAR Lazio, con istanza di sospensione cautelare, per l'annullamento

del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei comuni ammessi a finanziamento.

Con ordinanza n. 1823 del 16 aprile 2014, nel rilevare che l'intervento proposto riguarda essenzialmente l'impianto fognario sottostante ad una strada comunale, e non l'infrastruttura stradale nel suo complesso, comprensiva di sede viaria e dei cosiddetti sottoservizi, l'adito Tar respingeva l'istanza cautelare.

Pertanto, in sede di appello al Consiglio di Stato, l'Amministrazione, consapevole del proprio corretto operato, non potrà che riproporre le motivazioni che hanno comportato la non ammissibilità al finanziamento.

In merito poi alla situazione del Comune di Parzanica, il TAR Lazio, con Ordinanza n. 1637/14, nell'accogliere l'istanza cautelare, ha disposto il riesame della domanda di finanziamento.

I competenti uffici del MIT, pur a seguito di uno scrupoloso e attento riesame, hanno ritenuto di dover confermare la valutazione di non ammissibilità considerato che l'intervento non è oggettivamente riconducibile alla tipologia di edificio pubblico previsto dalla lettera «A» della citata Convenzione MIT-ANCI.

Di tale esito è stata data comunicazione al Comune di Parzanica lo scorso 7 maggio.

Inoltre, occorre segnalare che avverso la graduatoria sono stati presentati anche altri ricorsi, in numero limitato e del tutto fisiologico rispetto agli oltre 3.000 comuni che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.

Nel descritto quadro fattuale, pur tenendo nella massima considerazione le esigenze manifestate dagli Onorevoli Interroganti, non sembra che sussistano margini effettivi per addivenire all'ipotizzata soluzione transattiva.

Al riguardo si osserva in primo luogo che i progetti dinanzi richiamati presentano oggettivi margini di difformità ri-

spetto a quanto previsto dal programma e, in secondo luogo che, trattandosi di una procedura selettiva « a risorse date », l'eventuale riammissione dei Comuni ricorrenti rischierebbe di determinare inopportuni effetti di esclusione o di « scavalco » in danno di altri candidati effettivamente muniti dei prescritti requisiti.

ALLEGATO 2

5-03088 De Rosa: Sugli intendimenti del Ministero delle infrastrutture in ordine alla realizzazione della « Variante alla Tramezzina » lungo la SS. 340.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta degli Onorevoli Interroganti devo evidenziare che il tracciato della SS 340 « Regina », in particolare quello che attraversa i centri abitati di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, presenta caratteristiche geometriche inadeguate all'attuale flusso veicolare.

Nel luglio 2007 il MIT, l'ANAS, la Regione Lombardia, la Provincia e la Camera di commercio di Como, hanno sottoscritto una convenzione, aggiornata e integrata con gli atti aggiuntivi del 21 settembre 2009 e del 6 febbraio 2013, relativa alla progettazione e al finanziamento della cosiddetta « variante di Tramezzina », esterna ai centri abitati della statale « Regina », tra Colonno e Griante.

L'intervento si sviluppa per circa 9,9 km con una sezione stradale di categoria C2, vale a dire strada extraurbana secondaria con una corsia per senso di marcia e banchine laterali.

In base agli impegni assunti con detta convenzione, la Provincia di Como ha presentato il progetto preliminare, approvato dall'ANAS con delibera n. 182 dell'8 giugno 2012, e ha in corso di redazione il progetto definitivo nonché lo studio d'impatto ambientale, da sottoporre all'iter

procedurale previsto dalla normativa vigente: V.I.A. e localizzazione dell'opera ai fini urbanistici.

L'infrastruttura, inserita nel Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011, ha un costo complessivo presunto di 330 milioni di euro e, ad oggi, non risultano stanziati i fondi necessari per la sua realizzazione.

In merito alla proposta degli Onorevoli Interroganti di limitare gli interventi di adeguamento sulla strada statale « Regina », utilizzando in alternativa la strada statale « del lago di Como e dello Spluga » per il transito veicolare, devo evidenziare che mentre la SS 340 corre lungo la riva ovest del lago di Como, la SS 36 si sviluppa lungo la riva opposta e quindi, le medesime, sono destinate a servire differenti direttrici di trasporto nel territorio Comense.

Infine, ritengo importante segnalare la forte volontà del territorio verso la realizzazione dell'opera in questione, espressa anche attraverso gli atti e gli accordi sottoscritti tra il MIT, gli Enti territoriali e locali, nonché attraverso l'iniziativa, da parte della Provincia di Como, Regione e CCIA di Como, di finanziare con proprie risorse la progettazione dell'opera stessa.

ALLEGATO 3

5-02410 Giordano: Sulle risorse necessarie per la completa realizzazione del raccordo Salerno-Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto ritengo opportuno ribadire il ruolo strategico posseduto dal raccordo autostradale Salerno-Avellino; tale asse è infatti inserito nel programma delle Infrastrutture strategiche della legge n. 443/2001 (legge obiettivo).

Il tratto del raccordo autostradale da Fratte a Mercato San Severino è nel quadro degli interventi «core network» del Programma delle Reti TEN-T, cioè nel quadro delle infrastrutture strategiche che in modo organico caratterizzano l'offerta infrastrutturale comunitaria.

Nel 2008 l'Anas ha avviato le procedure di legge obiettivo relative al progetto preliminare dell'ammodernamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino, attualmente in fase di svolgimento, per l'approvazione del progetto e il finanziamento dell'opera, trasmettendo il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture e agli altri enti competenti.

Il progetto prevede l'adeguamento ad autostrada dell'infrastruttura esistente, in conformità alle norme tecniche vigenti, mediante la realizzazione di 3 corsie da Fratte a Mercato S. Severino e di due corsie tra Mercato S. Severino e Avellino con un costo complessivo pari a 874 milioni di euro.

L'assenza di risorse ha portato nel 2009 all'identificazione di un primo stralcio funzionale, da Fratte (innesto su A3) a Mercato S. Severino (innesto su A30), con un costo complessivo di 239 milioni di euro.

Il CIPE, con la delibera 62/2011 «Piano per il Sud», assegnava una prima *tranche* di 123 milioni di euro.

Successivamente, lo stesso CIPE, con le delibere 60/2012 (articolo 4), 14/2013 e 94/2013 (articolo 1), ha stabilito che le risorse assegnate con il Piano per il Sud, non impegnate entro il 30 giugno 2014 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione dell'appalto dei lavori), vengano revocate su proposta del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

La regione Campania, non essendo riuscita a rispettare i tempi previsti dalla Delibera del CIPE n. 62 del 3 agosto del 2011 ed avendo preso atto che lo stato attuale del procedimento relativo al collegamento Salerno-Avellino non consente di rispettare il termine stabilito del 30 giugno 2014, con delibera Giunta Regionale n. 39 del 24 febbraio 2014 ha riprogrammato il finanziamento dell'intervento stabilendo:

di proporre al CIPE lo stralcio dell'ammodernamento della strada Salerno-Avellino dal Piano per il Sud;

di disporre l'assegnazione di euro 84.834.009,94 per l'ammodernamento del collegamento Salerno-Avellino (di cui euro 54.904.466,87 a valere su fondi FAS dell'APQ «Infrastrutture per la viabilità regionale» ed euro 29.929.543,07 a valere su rinvenienze POR 2000-2006 rese disponibili).

Il MIT ha in programma di condividere in sede CIPE la proposta della Regione Campania e sottoporre, entro l'anno, allo

stesso Comitato interministeriale il progetto preliminare dell'intero intervento con la richiesta di approvazione di un primo lotto funzionale; detto lotto, dovendo rispondere alle esigenze della intera

rete nazionale, dovrà comprendere il tratto Mercato San Severino-Fratte Salerno che funge da cerniera tra le autostrade A30 Caserta-Roma e A3 Salerno-Reggio Calabria.

ALLEGATO 4

5-02365 Lorefice: Sull'iter dell'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A riscontro di quanto chiesto dagli Onorevoli Interroganti circa l'affidamento in concessione del collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 « di Chiaramonte » con la SS 115 e lo svincolo della SS 194 « Ragusana » con la SS 114, ritengo utile ripercorrere l'iter amministrativo dello stesso.

A seguito della pubblicazione in data 4 luglio 2007 da parte di ANAS dell'avviso per la selezione del promotore dell'intervento è stata individuata l'ATI SILEC S.p.A., - Maltauro Consorzio Stabile S.p.A. - TECNIS S.p.A. - EGIS PROJECTS S.A.

La successiva gara per l'individuazione, mediante una prima procedura ristretta ed una successiva procedura negoziata, del soggetto aggiudicatario per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del Collegamento viario è stata indetta dalla medesima ANAS con bando inviato sia alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea che alla Gazzetta della Repubblica Italiana. La gara è risultata deserta e pertanto, ai sensi dell'allora vigente articolo 155, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la proposta del Promotore è divenuta vincolante.

Successivamente, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data e dette funzioni sono state contestualmente trasferite all'Ispetto-

rato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA); al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione normativa, con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012, è stata istituita, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, alla quale sono state trasferite *ex lege* le competenze come soggetto attuatore dell'intervento in argomento.

Nel dicembre 2012, l'ANAS ha effettuato il formale passaggio della documentazione relativa all'intervento in questione alla predetta Struttura di vigilanza, la quale ha avviato la successiva fase istruttoria per l'aggiudicazione definitiva della concessione.

Nelle more dell'aggiudicazione, il Promotore ATI Silec ha richiesto, con la sottoscrizione di apposito atto di avvalimento, la modifica della compagine dell'ATI consistente nel cambiamento della posizione della Società Maltauro S.p.A., non più componente dell'ATI ma ausiliaria di Silec S.p.A. in sostituzione di Impresa S.p.A., risultante quest'ultima soggetta alla procedura di concordato preventivo ex articolo 160 della legge fallimentare.

In merito, nel settembre 2013, la citata Struttura di vigilanza ha ritenuto necessario richiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa nel successivo novembre 2013 non rinvenendo nel caso di specie alcuna violazione dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo al divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ed asserendo pertanto che era possibile procedere all'aggiudicazione.

La predetta Struttura, in data 20 gennaio 2014, ha dunque disposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della citata ATI Promotore e lo scorso 24 aprile, a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva.

Da ultimo informo che il 28 aprile scorso la citata Struttura di vigilanza ha comunicato all'ATI l'avvenuta aggiudicazione a favore della stessa, chiedendo, al fine della sottoscrizione della convenzione di concessione, di provvedere alla costitu-

zione di una Società di Progetto, così come previsto nel bando di gara e di produrre la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

Concludo evidenziando che lo scorso 29 maggio l'ATI ha comunicato l'attivazione delle attività prodromiche alla firma della Convenzione, in qualità di Società di Progetto, ed in considerazione delle tempistiche richieste per il completamento di tali attività, la possibilità di procedere alla stipula della convenzione a far data da domani 27 giugno.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento 1.100 del Governo)</i>	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.10.

5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la fondazione ENASARCO rientra fra la tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, ma è l'unico ente, nell'ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda la contribuzione obbligatoria. Si richiede, quindi, una doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare i propri contributi anche all'INPS. Osserva, tuttavia, che, nonostante la Fondazione sia equiparabile a qualsiasi altro fondo che eroga prestazioni previdenziali, tale ente è

sottoposto a regole peculiari che impediscono la totalizzazione dei contributi: ciò fa sì che un agente di commercio in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'ENASARCO rischia di perdere i contributi, che diventano silenti. Giudicato necessario dare valore a qualsiasi contributo versato dai lavoratori, anche attraverso la garanzia di una reciprocità nel riconoscimento delle posizioni tra diversi fondi previdenziali, ritiene che una soluzione al problema possa essere individuata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge incardinate in Commissione XI in materia di ricongiunzioni pensionistiche, che affrontano anche la questione della pensione supplementare. Fa notare che l'ex Ministro Fornero, invece di elaborare una riforma previdenziale che ha danneggiato i lavoratori, avrebbe potuto dedicarsi proprio all'omogeneizzazione delle regole dei diversi fondi previdenziali, che avrebbe conseguito l'obiettivo prioritario di garantire una corrispondenza puntuale tra contribuzione previdenziale e prestazione.

5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) ritiene che la risposta testé fornita sia stata esaustiva, pur rilevando un'unica perplessità in ordine al fatto che, nonostante sia passato molto tempo dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di Italia Lavoro Spa, risultano ancora numerosi giovani in attesa dell'attivazione dei tirocini presso le imprese aderenti. Sottolineata la gravità della situazione dei giovani rientranti nella categoria dei cosiddetti NEET, fa notare che si rischia di pregiudicare la posizione di tanti giovani in difficoltà, che, pur di non perdere tale occasione di formazione, sono costretti a rinunciare ad altre opportunità di lavoro. Auspica, in conclu-

sione, che il Governo possa sollecitare Italia Lavoro Spa ad una maggiore solerzia nell'esecuzione di tali progetti. Si riserva, in ogni caso, di assumere ulteriori iniziative di natura parlamentare per avere dal Governo ulteriori risposte, al fine di sapere, ad esempio, se sarà possibile una riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, considerando che, sulla base di quanto rappresentato dal sottosegretario, le domande valide sono inferiori al numero massimo di percorsi disponibili.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaud.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che è stata richiesta l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo in attesa di conoscere la posizione del Governo, a fronte

dell'impegno del Ministro a partecipare ai lavori della Commissione per indicare possibili soluzioni normative volte a superare le criticità poste sotto il profilo finanziario dal testo elaborato dalla Commissione. Nel ringraziare il Ministro per la presenza e per aver accettato un dialogo con la Commissione in ordine a proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli dà la parola. Propone che, per sfruttare la disponibilità del Ministro, si potrebbe proseguire la seduta anche durante la prima chiama dei deputati per l'elezione di due giudici costituzionali, per poi sospenderla al fine di consentire ai deputati della Commissione di prendere parte alla votazione nella seconda chiama.

La Commissione concorda.

Il Ministro Giuliano POLETTI fa presente che, alla luce delle criticità di carattere finanziario poste dal testo elaborato dalla Commissione, il Governo ha elaborato una propria proposta emendativa, che intende assicurare, nell'immediato, un ulteriore intervento di salvaguardia, in attesa della definizione delle soluzioni di carattere strutturale che l'Esecutivo sta valutando anche tenendo conto delle indicazioni emerse nella prima riunione del tavolo interistituzionale costituito sulla materia. Sul punto, sottolinea come, al fine di individuare soluzioni adeguate e finanziariamente sostenibili, il Governo la scorsa settimana aveva chiesto di poter rinviare l'esame in Assemblea del provvedimento di 15 giorni rispetto al termine, precedentemente individuato, del 23 giugno. In ragione della decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera di avviare l'esame delle proposte già nel corso della prossima settimana, i tempi per il completamento della necessaria istruttoria di carattere tecnico si sono quindi sensibilmente ristretti, rendendo difficoltosa l'acquisizione delle informazioni necessarie alla corretta individuazione delle platee dei soggetti interessati e ai relativi oneri. Nel segnalare che, per questa ragione, il testo dell'emendamento è ancora in via di perfeziona-

mento sotto il profilo tecnico, fa presente preliminarmente che, nella valutazione di una soluzione di carattere strutturale, sono state in primo luogo considerate le opzioni contenute nel provvedimento elaborato dalla Commissione, che, tuttavia, da un lato, rischiano di non esaurire lo spettro delle diverse situazioni da tutelare, e, dall'altro, non appaiono finanziariamente sostenibili, sulla base delle valutazioni effettuate dall'INPS e dalla Ragioneria generale dello Stato, che, al di là delle contestazioni che sono state più volte formulate anche in ambito parlamentare, fanno fede per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Evidenzia, pertanto, che l'entità dell'intervento da realizzare impone un suo esame nell'ambito della definizione dei contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, sottolineando come i lavori del tavolo interistituzionale potranno contribuire positivamente all'elaborazione di soluzioni da esaminare nell'ambito del prossimo disegno di legge di stabilità. Segnala come siano, allo stato, in corso di valutazione diverse opzioni alternative, richiamando in primo luogo l'ipotesi di un'uscita flessibile con penalizzazioni in presenza di un requisito di anzianità di 62 anni e un requisito contributivo di 35 anni, eventualmente considerando le predette soglie ai fini dell'accesso a una pensione di tipo contributivo. Si stanno, inoltre, valutando ipotesi che fanno riferimento al raggiungimento di « quota 100 », e di « quota 101 » per i lavoratori autonomi, nonché forme di prestiti pensionistici, con particolare riferimento ai soggetti che non siano nella condizione di ricollocarsi nel mondo del lavoro. Completando, poi, l'esame delle questioni in discussione, osserva come debba tenersi conto del fatto che, oltre alle situazioni relative ai lavoratori propriamente da considerare « esodati », sussistono ulteriori aree di intervento, relative a disposizioni comunemente indicate come « errori » della riforma pensionistica del dicembre 2011. In questo contesto generale, illustra quindi il contenuto della proposta emendativa che il Governo si accinge a presentare, evidenziando come si

tratti, in sostanza, di una sesta salvaguardia, che prolunga di dodici mesi le misure di salvaguardia già previste a legislazione vigente, nonché estende le tutele esistenti anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Segnala che, al fine di reperire le necessarie coperture si sono in primo luogo utilizzate risorse già destinate ad interventi rientranti nella seconda e nella quarta salvaguardia, i cui beneficiari vengono conseguentemente rideterminati in riduzione. Nel complesso, fa presente che il nuovo intervento di salvaguardia interesserà 32.100 soggetti, a fronte di una riduzione delle platee della seconda e della quarta salvaguardia di 24.000 soggetti. Rappresenta, infine, che alla parte residuale degli oneri si farà fronte con risorse di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al Ministro se tra gli ulteriori interventi di salvaguardia previsti siano compresi anche quelli riguardanti i lavoratori che maturino i requisiti entro i sei mesi dalla fine del periodo di mobilità, che erano già stati oggetto di precedenti interventi di tutela. Chiede poi al Governo da quale capitolo di bilancio abbia intenzione di prendere le risorse per finanziare tali ulteriori interventi.

Il Ministro Giuliano POLETTI precisa che l'emendamento farà riferimento alla salvaguardia di lavoratori in mobilità ordinaria, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, ai lavoratori cessati, ai familiari di disabili, nonché ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Si riserva comunque di verificare con i propri uffici la questione posta dal deputato Fedriga. Per quanto attiene alle risorse di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisa che l'emendamento farà riferimento ad una riduzione del Fondo sociale

per l'occupazione e la formazione, che non avrà luogo prima dell'anno 2015, sottolineando come vi sia un preciso impegno a ripristinare le risorse stornate già nella prossima legge di stabilità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la questione posta dal deputato Fedriga appare di natura tecnica e politica, al tempo stesso, richiedendo adeguati approfondimenti da parte del Governo. Rileva, in ogni caso, che gli interventi proposti dal Governo non sembrerebbero suscettibili di pregiudicare i diritti dei soggetti già salvaguardati, dal momento che attingono ad economie accertate nell'ambito dei precedenti interventi, ovvero a risorse non utilizzate a tale fine, prevedendosi, peraltro, anche lo stanziamento di somme ulteriori.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che la soluzione proposta dal Governo rappresenti un compromesso al ribasso rispetto al testo elaborato, dopo un lungo lavoro, dalla Commissione, che si proponeva, invece, un intervento di salvaguardia più esteso ed efficace. Ritiene scorretto, pertanto, che il Governo proponga un intervento limitato, rinviando alla legge di stabilità le misure più strutturali, con il rischio di derubricare irrimediabilmente questioni urgenti, che riguardano, in particolare, le donne, i lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », nonché gli addetti al trasporto ferroviario. Giudica altresì sbagliato attuare una politica di spostamento delle poste di bilancio tesa peraltro a mettere in discussione gli interventi di cassa integrazione in deroga, che appaiono già gravemente compromessi nei diversi territori. Fa notare poi che le quantificazioni della Ragioneria generale dello Stato che hanno impedito un'adeguata estensione degli interventi elaborati dalla Commissione si fondano su considerazioni più politiche che tecniche, che trascendono il ruolo neutrale di tale organismo. Si dichiara pertanto insoddisfatto dalla soluzione individuata dal Governo, osservando che l'Esecutivo dovrebbe considerare la questione degli

« esodati » come realmente prioritaria, risolvendola in senso strutturale attraverso lo stanziamento di risorse certe, che, a suo avviso, potrebbero essere ricavate dagli elevati risparmi derivanti dall'attuazione della riforma previdenziale dell'ex Ministro Fornero. Ritiene, in conclusione, che non ci siano le condizioni per una trattativa seria con il Governo e che la Commissione dovrebbe proseguire nel proprio percorso di esame della proposta elaborata negli scorsi mesi.

Titti DI SALVO (Misto) ritiene, anzitutto, che il Ministro abbia il dovere di compiere quantomeno un gesto di apertura nei confronti dei lavoratori « esodati », fornendo la sua disponibilità ad incontrare i loro rappresentanti, costituiti in un Comitato. Nel merito della proposta del Governo, fa notare che essa non può considerarsi assolutamente negativa, dal momento che aggiunge qualcosa ai precedenti interventi, ma appare riduttiva e non affronta i nodi strutturali del problema: si richiederebbe, invece, una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo rispetto ad un palese errore legislativo che ha messo in discussione il patto fondamentale stipulato tra cittadini e lo Stato. Ritiene che il Governo, quindi, debba mostrare sensibilità sociale nel riparare a tale errore, dando assoluta priorità al tema degli esodati, che, a suo avviso, non può essere rinviato alla legge di stabilità. Fa notare che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto palesi ingiustizie nei confronti dei lavoratori più deboli e sottoposti a condizioni usuranti – tra i quali cita i macchinisti – mettendo a rischio la stessa sicurezza dei cittadini, considerato il settore in cui operano tali categorie. Giudica pertanto urgente che il Governo faccia di più consentendo un superamento delle palesi iniquità determinate dalla precedente riforma previdenziale.

Irene TINAGLI (SCpI) ringrazia il Ministro per aver onorato il proprio impegno a riferire in Commissione sulle misure che il Governo intende adot-

tare, osserva preliminarmente come sia opportuno tenere distinti, nell'ambito della discussione, quelli che possono considerarsi semplici, ancorché tragici, errori tecnici, dagli effetti propriamente riconducibili alla riforma pensionistica del 2011. A questo proposito, osserva che molti degli interventi di cui si discute – come quello relativo ai lavoratori a tempo determinato il cui contratto sia scaduto e siano privi di occupazione – si riferiscono a lavoratori che non possono considerarsi in senso stretto « esodati », pur presentando situazioni personali assai difficili e meritevoli di attenzione. A suo avviso, sarebbe importante che nel dibattito parlamentare, come in quello pubblico, si tenessero distinte le diverse problematiche, al fine di tenere conto delle rispettive peculiarità. In proposito, osserva come gli interventi che si sono susseguiti siano stati ispirati sostanzialmente dall'idea, che giudica illusoria, di poter tornare alla disciplina anteriore alla riforma del 2011, attraverso una progressiva estensione dei termini di applicabilità di tale disciplina per determinate categorie di lavoratori. Nell'evidenziare che si tratta di un approccio che rischia di generare ulteriori ingiustizie e disparità di trattamento, ritiene che si debbano invece privilegiare misure che non si muovano tanto nella logica dell'estensione degli interventi di salvaguardia, quanto piuttosto nella direzione di promuovere, ove possibile, politiche attive di ricollocamento nel mondo del lavoro e di garantire tutele sotto forma di ammortizzatori sociali, assicurando con ogni probabilità una copertura a una platea più ampia di soggetti. Sottolinea come questo fosse l'approccio seguito dalla proposta di legge C. 1304, di cui è prima firmataria, evidenziando come tale proposta non sia stata abbinata alle altre ora in discussione, proprio in ragione della radicale difformità dell'approccio proposto. Chiede, pertanto, al Ministro di tenere conto anche di questa ulteriore ipotesi di intervento.

Walter RIZZETTO (M5S) osserva come il rinvio di una soluzione strutturale al

momento della costruzione della manovra finanziaria per l'anno 2015 appaia particolarmente preoccupante, dal momento che la prossima legge di stabilità dovrà farsi carico, tra l'altro, di reperire le ingenti risorse necessarie alla stabilizzazione del *bonus* fiscale concesso nell'esercizio in corso dal decreto-legge n. 66 del 2014, nonché alla sua estensione anche ai soggetti incapienti e ai pensionati. Nel sottolineare, quindi, come in quella sede difficilmente potranno reperirsi risorse anche per affrontare la questione dei lavoratori « esodati », sulla quale il Presidente Renzi è sostanzialmente silente, richiama l'attenzione del Ministro sull'urgenza di un intervento per affrontare quelli che tutti considerano autentici errori di stesura delle disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011. In particolare, sottolinea la pressante esigenza di un provvedimento a tutela dei macchinisti ferroviari e del personale della scuola della cosiddetta « quota 96 », evidenziando come la situazione di queste categorie di personale sia particolarmente critica e vi sia una amplissima condivisione, in seno al Parlamento, circa la necessità di un intervento a riguardo. Quanto all'ipotesi, prospettata dal Ministro, di una « quota 101 » per i lavoratori autonomi, chiede di precisare se, in tale ipotesi, siano comunque previste penalizzazioni. Giudica, quindi, complessivamente insoddisfacente la proposta di una nuova salvaguardia, ritenendo opportuno abbandonare la logica di interventi frammentari e settoriali, in favore di una vera e propria controriforma, secondo quanto prospettato dal proprio gruppo anche nel tavolo interistituzionale costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del quale lamenta la mancata riconvocazione.

Davide TRIPIEDI (M5S) invita il Governo a valutare sin da subito l'elaborazione di una soluzione più efficace di quella proposta, considerando sbagliato rinviare alla prossima legge di stabilità le definizioni di interventi più strutturali, che sarebbe peraltro difficile attuare in

quella sede. Chiede poi al Governo di prestare un'attenzione particolare alla situazione particolarmente delicata di talune categorie di lavoratori, tra cui cita gli addetti al settore del trasporto ferroviario, che ritiene svolgano mansioni usuranti da valutare in stretta connessione con la tutela di fondamentali esigenze di sicurezza pubblica. Fa altresì riferimento alla necessità di muoversi nella direzione dell'accesso al pensionamento dei lavoratori che raggiungano la cosiddetta « quota 100 », per i quali appare opportuno, a suo avviso, prospettare misure più flessibili di uscita dal lavoro, se necessario accompagnate da forme di penalizzazione, che comunque consentano loro una maggiore libertà di scelta. Ritiene pertanto non più prorogabile un intervento legislativo volto ad incidere profondamente sulla riforma Fornero, che definisce vergognosa, per venire incontro ai tanti lavoratori in difficoltà, la cui situazione economica appare sempre più drammatica.

Marialuisa GNECCHI (PD) nel prendere atto dell'intervento di una proposta del Governo volta all'individuazione di una nuova salvaguardia, ritiene che sia doveroso richiamare i numerosi aspetti affrontati dal testo del provvedimento elaborato dalla Commissione anche in vista dell'individuazione di soluzioni di carattere strutturale, così come prospettato dal Ministro.

A tale riguardo, osserva in primo luogo come un intervento che ambisca a fornire una soluzione di carattere strutturale non possa non tenere conto, innanzitutto, della circostanza che l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne è avvenuto in assenza di ogni gradualità e ha determinato pesanti penalizzazioni per le lavoratrici, che di regola sono titolari di pensioni di vecchiaia, peraltro di importi spesso assai contenuti. In questa ottica, con riferimento ai requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della pensione anticipata, si chiede cosa osti, nell'ottica del rispetto della normativa europea, ad un riavvicinamento tra i requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici, che preveda un

abbassamento del requisito per gli uomini, anziché un innalzamento di quello previsto per le donne, richiedendo un requisito contributivo di 41 anni tanto per gli uomini che per le donne, senza tenere conto dell'andamento dell'aspettativa di vita. Osserva, inoltre, come l'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 rechi una norma particolarmente penalizzante per le lavoratrici, richiedendo che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegua in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, potendosi prescindere da tale importo solo in possesso di un'anzianità anagrafica di settanta anni e di un'anzianità contributiva di 5 anni. Si tratta di una disposizione particolarmente dannosa per le lavoratrici, le cui pensioni spesso si collocano al di sotto della soglia individuata. In sostanza, viene loro preclusa la possibilità di beneficiare di una pensione prima del compimento dei settanta anni di età. Richiamando, poi, il contenuto del nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione, ricorda come l'articolo 1, comma 1, intendeva assicurare la correzione di un altro errore contenuto nella riforma del 2011, relativo alla cosiddetta « opzione donna ». Per effetto della formulazione della disposizione di salvaguardia, inserita nel decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, alle lavoratrici che intendono beneficiare dell'opzione per il sistema contributivo si applicano tanto le disposizioni relative all'incremento dell'età in relazione all'accresciuta aspettativa di vita, quanto la « finestra » per il pensionamento. In proposito, ricorda come sussistano diverse opzioni interpretative della normativa vigente, osservando come lo scorso anno le Commissioni lavoro della Camera e del Senato abbiano approvato identiche risoluzioni sull'argomento, impegnando il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere le proprie circolari al fine di chiarire che alle lavoratrici in regime sperimentale non deve essere applicata la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di

vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Auspica, pertanto, che su questo punto, che interessa fortemente anche il presidente della Commissione lavoro del Senato, vi possa essere un segnale di attenzione del Governo, per porre rimedio ad un evidente errore. Osserva che vi sono ulteriori talune questioni, non affrontate dal Governo, che richiedono ancora una soluzione citando, ad esempio, il caso dei procuratori volontari autorizzati prima del 2007, nonché i lavoratori contemplati dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, che prevede l'estensione dei requisiti di accesso ridotti previsti, per i dipendenti privati che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011. Menziona, da ultimo, il caso dei lavoratori contemplati dall'attuale formulazione dell'articolo 2, nonché quello specifico degli addetti al trasporto ferroviario individuati dall'attuale articolo 3.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, del nuovo testo unificato, segnala l'esigenza di un intervento correttivo delle disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di penalizzazioni, sottolineando come — specialmente nel pubblico impiego — si stiano riscontrando difficoltà applicative che di fatto rallentano il pensionamento dei lavoratori, a causa della sostanziale impossibilità di effettuare un calcolo dei periodi di servizio effettivo senza considerare, ad esempio, i giorni di assenza per sciopero o per congedo per matrimonio. Nell'evidenziare come si tratti di un intervento che determina oneri assai contenuti, auspica che esso possa essere considerato in sede di esame del decreto-legge n. 90 del 2014, dal momento che si muove nella stessa ottica delle misure contenute nell'articolo 1 del decreto medesimo. Allo stesso modo, considerata anche l'urgenza di un intervento in materia, auspica che possa essere trovata una soluzione in quella sede anche per i lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta « quota 96 ».

In definitiva, espresso un sostanziale apprezzamento per l'intervento del Governo, che apre ad una nuova misura di salvaguardia, ribadisce tuttavia l'esigenza di un intervento sistematico in materia, che affronti le numerose questioni sul tappeto, a partire da quelle relative al pensionamento delle lavoratrici. Osserva, del resto, che sono state avanzate anche proposte volte a individuare possibili coperture finanziarie, ad esempio limitando i trattamenti di quanti, specialmente grazie ai trattenimenti in servizio, si avvalgono dei benefici del cumulo tra il sistema retributivo e il sistema contributivo, raggiungendo trattamenti pensionistici assai superiori rispetto all'ultimo stipendio percepito. In ogni caso, osserva come molti dei problemi che sono emersi in questi anni si sarebbero potuti evitare attraverso l'inserimento di precise e semplici norme transitorie nell'ambito del decreto-legge n. 201 del 2011.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene inaccettabile la proposta formulata dal Ministro, che appare significativamente meno efficace di quella elaborata dalla Commissione, già giudicata peraltro al ribasso rispetto alle premesse iniziali. Osserva che i lavoratori coinvolti attendono risposte da mesi, durante i quali il Governo non ha fatto altro che tergiversare, costituendo tavoli di confronto che non hanno sortito alcun effetto e annunciando soluzioni strutturali – come quelle prefigurate dal sottosegretario Bobba nella precedente seduta – che, allo stato, non sono state assunte. Ritiene grave che il Governo decida di finanziare gli ulteriori interventi di salvaguardia incidendo sulle risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga, quando per altri provvedimenti legislativi di chiaro stampo elettorale si è fatto ricorso a forme di copertura più fantasiose, se non addirittura inventate, come avvenuto per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014. Fa notare, in conclusione, che i lavoratori interessati, che appaiono sempre più in difficoltà dal punto di vista economico, meriterebbero

ben altre misure, che il Governo tuttavia si ostina a negare.

Il Ministro Giuliano POLETTI fa notare che la complessità degli interventi, che riguardano soggetti che si trovano nelle situazioni più disparate, richiede la predisposizione di strumenti specifici da adattare alle diverse fattispecie, trattandosi di affrontare questioni delicate in cui si intrecciano tematiche non solo previdenziali, ma anche di sostegno al reddito, come ad esempio nel caso di coloro che hanno perso il lavoro in prossimità della maturazione dei requisiti previdenziali. Ritiene, pertanto, che la soluzione proposta dal Governo – che estende di un anno la salvaguardia per i soggetti già contemplati dai precedenti interventi, aggiungendovi anche i cosiddetti « cessati » a seguito di scadenza dei contratti a tempo determinato – sia, allo stato, la migliore possibile per affrontare d'urgenza le questioni più spinose, considerati anche i ristretti vincoli di bilancio. Fa notare che qualsiasi altra misura strutturale – che il Governo intende realizzare – sarà assunta nell'ambito della prossima legge di stabilità, all'interno un piano di intervento più complessivo, per la realizzazione del quale sono già in corso verifiche di natura tecnica. Osservato che il Governo si impegna a reintegrare le risorse destinate alla cassa integrazione in deroga, ribadisce la ferma volontà di elaborare interventi di salvaguardia il più possibile organici, affrontando le questioni ancora irrisolte, anche nell'ambito del tavolo istituzionale già costituito in materia. Osserva che il Governo intende poi prestare la massima attenzione alla posizione previdenziale delle donne, considerate le loro difficoltà a maturare i minimi requisiti contributivi, pur facendo notare che gli interventi in materia dovranno essere ben meditati, al fine di non incorrere in eventuali rilievi da parte dell'Unione europea, che vieta forme di discriminazione previdenziale per motivi di genere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato che ha avuto inizio la seconda chiama

dei deputati per l'elezione di due giudici costituzionali, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.40, riprende alle 15.10.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 3*), rispetto al quale il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti si intende fissato alle ore 10 di lunedì 30 giugno 2014.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica irrituale la presentazione di emendamenti al di fuori di qualsiasi termine di presentazione, dal momento che analoga possibilità non è stata concessa ai parlamentari.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che l'emendamento del Governo interviene a seguito di un'interlocuzione specificamente volta a superare le criticità di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione. In questo senso, del resto, si era avviato anche il tavolo di lavoro riunitosi il 7 maggio 2014.

Nel sottolineare come sia prioritario rispettare i termini previsti per la calendarizzazione per l'avvio dell'esame in Assemblea, fa notare che è fatta salva comunque la possibilità di presentare subemendamenti alla proposta emendativa formulata dal Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica strumentale parlare di accelerazione dell'*iter*, considerato che per mesi si è assistito ad un continuo rinvio dell'esame imposto da tattiche dilatorie del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di oggi.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non è stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione XIV. Preso atto dell'opportunità di attendere l'espressione di tale parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a

esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VII e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Fa notare in via preliminare che il provvedimento, in continuità con precedenti iniziative assunte nel corso della presente legislatura, si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese, garantendo altresì l'avvio di un processo virtuoso che, attraverso il rilancio delle attività turistiche e culturali, possa contribuire allo sviluppo e alla crescita economica.

Segnala che il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in quattro titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale, al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico, all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo, nonché alle norme finanziarie e all'entrata in vigore.

Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 2, comma 2, che contiene disposizioni in merito al personale comandato presso la struttura di supporto al direttore di progetto nell'ambito del programma per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei, il cosiddetto « Grande progetto Pompei », di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. Più specificamente, il comma in esame dispone che il comando non sia assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale intervento si è reso necessario in quanto numerose amministrazioni hanno negato il nulla osta per il comando previsto dalla legislazione vigente. Rilevo, quindi, che al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, l'articolo 2, comma 5, dispone la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tec-

nica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, per non più di dodici mesi e nel limite complessivo di spesa di 900 mila euro, per le attività di progettazione e di supporto al progetto.

Osserva, quindi, che l'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, interviene nuovamente sulla materia del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Tale disposizione – come è noto – ha sottoposto le fondazioni in difficoltà finanziaria ad un particolare regime finanziario che prevede l'adozione di un piano di risanamento e di razionalizzazione della spesa. In particolare, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, la lettera *a)* del comma 1 prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva ». Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, la norma in questione intende superare alcune difficoltà applicative derivanti dalla persistente vigenza degli articoli 2 e 3, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, che subordinano la possibilità di stipula dei nuovi contratti integrativi a livello di singola fondazione lirico-sinfonica, che rappresentano la base dei piani di risanamento, al perfezionamento dell'iter approvativo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Si intende, quindi, consentire la stipula dei contratti integrativi da parte degli enti che hanno avviato un processo di risanamento, considerate le lungaggini procedurali che hanno riguardato la stipula del contratto collettivo nazionale. Come evidenziato anche dalla relatrice per la VII Commissione, occorre tuttavia chiarire il significato dell'espressione « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva », considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25

marzo 2014. I contratti integrativi dovranno assorbire eventuali aumenti conseguenti al contratto collettivo, dovranno essere compatibili con il piano di risanamento e saranno sottoposti ai controlli della Corte dei conti previsti dal decreto-legge n. 91 del 2013.

Rileva che la successiva lettera *b)* detta, inoltre, una nuova disciplina per la gestione degli esuberanti, prevedendo l'estensione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico all'esito delle riduzioni di organico da parte delle amministrazioni, in sostanza per la gestione delle eccedenze di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione, si precisano le modalità di applicazione della previsione relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, attraverso il richiamo all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, esplicitando che la risoluzione ha luogo, senza necessità di motivazione, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi maturati alla luce della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016, mentre la norma precedente si limitava a fare riferimento all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che faceva riferimento al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Fa notare che le altre modifiche al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sono riferite all'assunzione del personale ulteriormente eccedentario presso la società Ales Spa e sono volte a razionalizzarne l'iter procedurale, superando la previsione che richiedeva l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini di disciplinare la procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale a Ales S.p.a. Osserva che l'assunzione ha luogo previo svolgimento di una prova di idoneità finalizzata all'indi-

viduazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili all'interno della società e comunque in base alle esigenze produttive della stessa società, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai dati di bilancio, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che la lettera *f)* del comma 1, poi, precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle verifiche e alle riduzioni del trattamento economico derivanti, nel pubblico impiego, dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza.

Osserva che la lettera *g)* consente inoltre alle fondazioni dotate di forme organizzative speciali che saranno individuate con apposito decreto ministeriale di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti, un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che – a livello generale – sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali, riprendendo norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2011, oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.

Segnala che il comma 4 stabilisce che la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo non possa superare il limite retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in 240.000 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, recentemente approvato in via definitiva.

Segnala, quindi, che l'articolo 7, comma 3, nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale Garanzia giovani, prevede il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani

per la cultura », per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Si ricorda, in proposito, che il Fondo rifinanziato è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età, ed è stato istituito, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2014, dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013.

Osserva, quindi, che l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a ventinove anni di età, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura degli enti pubblici, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. All'iniziativa è destinato un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015. Ai fini dell'attuazione della disposizione, lo Stato e gli enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi, mentre la restante disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. Si specifica, inoltre, che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani potrà essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

Con riferimento all'articolo 9, che istituisce un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017 finalizzato alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi, ritiene apprezzabile la previsione che riconosce il credito anche per le spese relative a servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le medesime finalità di digitalizzazione.

Segnalate le disposizioni dell'articolo 11 in materia di abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato

membro, osserva che l'articolo 15 consente la proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di tre anni previsto dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in vista della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. La proroga, che riguarda nel complesso 97 unità di personale, di cui 92 docenti e 5 unità di personale A.T.A., era stata in precedenza esclusa dal decreto-legge n. 150 del 2013 e resta subordinata all'assenso dell'interessato, al previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate, nonché alla presenza di posti disponibili nell'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In relazione alla sostituzione con supplenti del personale comandato si determinano oneri per 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,1 milioni di euro per l'anno 2015. La disposizione prevede inoltre la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, laddove vi siano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie.

Fa presente che l'articolo 16 prevede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, trasformando lo stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si prevede, inoltre, la contestuale liquidazione di Promuovi Italia Spa, società che svolge, per conto delle amministrazioni centrali e regionali competenti, attività di assistenza tecnica con particolare riferimento alle funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Nel segnalare la modifica delle funzioni del nuovo

ente, nonché le variazioni nella composizione e nelle modalità di nomina dei componenti, evidenzia che la fase di transizione è affidata alla gestione di un Commissario straordinario, che ha, in particolare, il compito di adottare, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il nuovo Statuto dell'ente, nonché un piano di riorganizzazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali, nel quale sarà individuata la nuova pianta organica dell'ente nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.a. da assegnare al nuovo ENIT. Fino all'individuazione, nel nuovo statuto, del contratto collettivo di riferimento, continua ad applicarsi il contratto di lavoro di ENIT. Una volta adottato il piano di riorganizzazione, il personale assegnato al nuovo ente potrà optare per permanere nel nuovo ente o transitare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede a favorirne la collocazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse.

L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con apposito decreto ministeriale, che reca anche apposite tabelle di corrispondenza. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e degli specifici profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul decreto-legge, riservandosi di formulare un parere che tenga conto anche delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-00611 Gneccchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gneccchi – con l'atto parlamentare in titolo – richiama l'attenzione su alcune problematiche riguardanti gli iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Tali lavoratori, infatti, pur avendo versato alla Fondazione, nel corso della propria carriera lavorativa, i contributi previdenziali obbligatori hanno tuttavia incontrato difficoltà nel maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione, generando, in tal modo, posizioni previdenziali « silenti ».

In proposito, con particolare riguardo al tema della totalizzazione, occorre considerare che le vigenti disposizioni normative consentono il cumulo dei soli « periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione ». Peraltro, come evidenziato dall'onorevole Gneccchi, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO si configura come integrativa rispetto a quella INPS, con conseguente inapplicabilità agli stessi dell'istituto della totalizzazione.

Occorre, tuttavia, precisare che le recenti riforme hanno introdotto, almeno in parte, dei correttivi ad alcuni profili di criticità della normativa di settore.

Faccio riferimento, in particolare, all'abbassamento della soglia minima di anzianità contributiva utile per l'accesso alla contribuzione volontaria in favore degli iscritti che abbiano cessato temporaneamente o definitivamente l'attività.

Dal 1° gennaio 2012, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio, con un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più di 7 anni, come in precedenza), di cui 3 nel quinquennio precedente la cessa-

zione dell'attività, possono presentare domanda di versamento volontario.

Inoltre, al fine di tutelare anche coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale, è stato introdotto l'istituto della rendita contributiva.

Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire dal 2024 e per gli iscritti dal 1° gennaio 2012, verrà erogato – sotto forma di rendita reversibile ai superstiti – in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni) ed in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione.

L'operatività dell'istituto solo dall'anno 2024 trova la sua *ratio* nella circostanza che, solo a partire da quella data, saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO, mentre l'erogazione agli attivi attuali comporterebbe un onere che la categoria degli agenti non può sostenere a causa di un incremento eccessivo dell'aliquota contributiva.

Per completezza espositiva, è opportuno evidenziare che, in forza degli apporti dei propri iscritti, l'ENASARCO eroga – accanto alla prestazione pensionistica integrativa – anche prestazioni di natura assistenziale per le situazioni di bisogno degli assicurati.

L'Istituto concede inoltre agevolazioni per l'accesso al credito ed ha attivato iniziative volte alla formazione professionale dei suoi iscritti, costituendo quindi un sistema di *welfare* ad ampio spettro, in considerazione dell'obiettivo di solidarietà intergene-

razionale e con la finalità di mantenere l'equilibrio finanziario di lungo termine.

In ogni caso, pur considerando la non esaustività dei predetti interventi devo far presente che la soluzione delle ulteriori criticità evidenziate dall'onorevole Gnechi non può prescindere da uno specifico intervento normativo in materia.

Da ultimo, vorrei precisare che l'articolo 36 del vigente Regolamento della Fondazione ENASARCO, richiamato dall'onorevole interrogante, disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale Regolamento non v'è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.

ALLEGATO 2

5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente i tirocini formativi in azienda realizzati nell'ambito del programma « Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale » (AMVA) promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed attuato da Italia Lavoro, preliminarmente faccio presente che l'iniziativa è nata per offrire un'opportunità a quei giovani che non svolgono un'attività lavorativa, né sono impegnati in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET) e che, pertanto, rappresentano un preoccupante fenomeno del mercato del lavoro, a livello italiano ed europeo.

L'obiettivo dell'intervento è quello di riavvicinare questi giovani al mondo del lavoro, offrendo un percorso di tirocinio che consenta loro di arricchire il *curriculum* attraverso un'esperienza professionale in azienda, lavorando a fianco di dipendenti esperti e sotto la supervisione di un *tutor*.

Il programma si rivolge a giovani residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – dove la percentuale di NEET è notevolmente più alta rispetto alla media nazionale – che sono in possesso di una laurea in quegli ambiti disciplinari che comportano particolari difficoltà per l'inserimento nel mercato del lavoro (cosiddette « lauree deboli ») e hanno un'età compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti.

In particolare, i giovani saranno supportati nell'inserimento in azienda, al fine di realizzare un tirocinio della durata di 6 mesi, attraverso l'erogazione di una borsa del valore di 500 euro mensili per i tirocini

che si svolgeranno all'interno di aziende aventi sede nelle predette regioni e di 1.300 euro per quelli che si svolgeranno nelle altre regioni del Paese.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del quadro di priorità fissato dal Piano Azione Coesione e in linea con l'azione intrapresa dalla Commissione Europea con la *Youth Opportunities Initiative*, ha destinato a tale programma 10 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione – finanziato con decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 25 del 23 aprile 2013.

Per quanto concerne, invece, la dotazione finanziaria di 56 milioni di euro, richiamata nel presente atto parlamentare, si precisa che essa rappresenta una quota parte di un intervento diverso e più ampio di 168 milioni di euro previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013. Tale intervento, infatti, è rivolto ai giovani NEET *tout court* e le relative risorse sono ripartite alla regioni interessate per interventi complementari all'attuazione della cosiddetta Garanzia Giovani. Tali somme, dunque, non rappresentano la fonte di finanziamento dell'intervento NEET AMVA affidato ad Italia lavoro e i cui destinatari, come già detto, sono esclusivamente i cosiddetti NEET con lauree deboli.

Faccio presente, altresì, che il Ministero che rappresento ha condiviso i contenuti e le modalità di attuazione di tale intervento con le Regioni ed ha affidato l'ideazione e la realizzazione dell'intervento ad Italia Lavoro.

L'iniziativa ha suscitato sin da subito un notevole interesse: sono state infatti più

di 37.000 le iscrizioni effettuate dai giovani attraverso il portale *www.cliclavoro.it*, mentre sono state quasi 9.000 le aziende iscritte, per una disponibilità complessiva di 12.000 percorsi di tirocinio.

Per quanto riguarda il secondo *step* della procedura, ovvero l'invio di una specifica domanda mediante posta elettronica certificata, Italia Lavoro ha reso noto che, nel periodo settembre-dicembre 2013, sono state inviate dai giovani e dalle aziende circa 20.000 domande.

Di queste ventimila domande, circa 11.000 hanno proseguito il proprio *iter* mentre le restanti sono state escluse dalla procedura trattandosi di invii doppi, *spam*, domande di aziende sprovviste della corrispondente domanda del tirocinante e viceversa.

Nonostante il notevole lavoro di selezione condotto da Italia Lavoro, le domande potenzialmente accoglibili – circa 5.200 – superano di circa il 70 per cento il numero massimo di percorsi disponibili (3.000). Si è deciso, pertanto, di chiudere anticipatamente la procedura, anche al fine di evitare la creazione di inutili aspettative.

Voglio precisare, inoltre, che all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta nei confronti delle predette 5.200 domande, Italia Lavoro ne ha ritenuto valide circa 2.800. A tal proposito, la stessa Italia Lavoro ha reso noto che i criteri utilizzati in questo complesso lavoro istruttorio sono stati improntati alla trasparenza, imparzialità e qualità – in termini di effettiva rispondenza dei candidati (aziende o giovani) al *target* dell'iniziativa.

D'altro canto i motivi principali che hanno condotto Italia Lavoro a ritenere non ammissibili circa 2.400 candidature sono da ricondurre alla carenza di documentazione prodotta nonché alla mancanza di requisiti prescritti nell'avviso pubblico.

Italia Lavoro ha inoltre comunicato che alla data del 18 giugno scorso risultano attivati circa 1.700 tirocini e che entro il prossimo 30 giugno saranno completate tutte le pratiche necessarie all'attivazione di altri 500 tirocini, con l'obiettivo di raggiungere così un numero complessivo di circa 2.300 tirocini.

Per quanto concerne le rimanenti 500 domande dichiarate ammissibili, Italia Lavoro ha comunicato che la loro mancata attivazione è attribuibile o alla rinunce da parte delle aziende o degli aspiranti tirocinanti ovvero agli esiti di controlli ulteriori, effettuati *in loco* da Italia Lavoro. Nello specifico, tali controlli hanno evidenziato condizioni di sicurezza non idonee o l'esistenza di situazioni professionali degli aspiranti tirocinanti non coerenti con la natura di un tirocinio (ad esempio rapporti di lavoro pregressi con l'azienda presso cui il tirocinio avrebbe dovuto svolgersi).

Da ultimo, rendo noto che dei 2.300 tirocini che saranno definitivamente avviati entro il 30 giugno, circa 300 saranno svolti in aziende collocate al di fuori della regione di residenza dei giovani (Sicilia, Puglia, Campania e Calabria), altri 1.000 circa si svolgeranno in Sicilia. 350 in Calabria ed altrettanti in Campania e, infine, 300 in Puglia.

ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaud).

EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;

b) alla lettera *a*), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio

1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

ART. 1-bis.

(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di

fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annual-

mente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

ART. 1-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Conseguentemente:

- a) sopprimere gli articoli da 2 a 7;
- b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« ART. 8.

(Disposizioni di copertura finanziaria).

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

- a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno

2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03084 Di Vita: Piano straordinario INPS di verifica sui « falsi invalidi » e sentenza del TAR Lazio	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119
5-03085 Nicchi: Iniziative volte a semplificare le procedure per la corresponsione di <i>voucher</i> per i servizi di <i>baby-sitting</i>	114
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	121
5-03086 Lenzi: <i>Iter</i> attuativo del nuovo modello ISEE e sua definitiva applicazione	115
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	122
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Seguito dell'esame e rinvio)	115
ALLEGATO 4 (Subemendamenti riferiti all'emendamento 12. 100 del Relatore)	124
ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)	126
AVVERTENZA	118

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 10.15.

5-03084 Di Vita: Piano straordinario INPS di verifica sui « falsi invalidi » e sentenza del TAR Lazio.

Matteo DALL'OSSO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della prima parte della risposta esprimendo invece apprezzamento per la parte relativa alla riforma del sistema di accertamento delle condizioni di invalidità. Ribadisce che la cosiddetta ricerca dei falsi invalidi comporta un costo maggiore dei potenziali risparmi e risulta estremamente vessatorio per i portatori di patologie croniche.

5-03085 Nicchi: Iniziative volte a semplificare le procedure per la corresponsione di *voucher* per i servizi di *baby-sitting*.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, manifestando apprezzamento sia per l'intenzione di semplificare le procedure sia per la previsione di aumentare a 600 euro mensili l'importo dei *voucher* e di includere tra i possibili beneficiari i dipendenti pubblici.

Invita in ogni caso a fare conoscere maggiormente le opportunità offerte dell'attuale normativa, giudicando importante un sostegno alla partecipazione femminile al mondo del lavoro, in particolare nell'attuale contesto recessivo. Si riserva di approfondire la tematica dell'utilizzo degli ISEE, auspicando che per la concessione dei *voucher* siano privilegiate le situazioni di maggiore bisogno.

5-03086 Lenzi: Iter attuativo del nuovo modello ISEE e sua definitiva applicazione.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), replicando, osserva che la previsione normativa della revisione degli ISEE risale al 2011. Nel ricordare che nel 2015 è previsto il rinnovo della maggior parte dei Consigli regionali, auspica che tale passaggio non comporti un ulteriore ritardo nell'adozione dei nuovi ISEE. Quanto al prospettato rinvio dell'entrata in vigore delle nuove regole, giudica preferibile la concessione di un lasso di tempo maggiore dei 30 giorni previsti attualmente, piuttosto che una proroga *sine die* che rischia di vanificare il lavoro sinora svolto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice on. Binetti, ha presentato l'emendamento 12.100 ed è stato fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Avverte che sono stati presentati 8 subemendamenti (*vedi allegato 4*).

Prima di dare la parola alla relatrice e al Governo per l'espressione dei rispettivi pareri su tali nuove proposte emendative, ricorda che nella scorsa seduta erano stati espressi i pareri agli emendamenti già presentati all'articolo 12 e la Commissione aveva iniziato a esaminare l'emendamento 12.1, su cui sono già intervenuti i deputati Mantero e Baroni.

Pertanto, dopo l'espressione dei pareri sulle nuove proposte emendative si passerà subito alla votazione dell'emendamento 12.1, sempre se non vi siano altri interventi.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione del suo emen-

damento 12.100, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso presentati.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 del relatore e parere conforme a quello del relatore su tutti i relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 12.1 e Baroni 12.2

Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 12.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 12.5: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 12.6

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nicchi 12.7 e 12.8 e Gigli 12.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.11.100.1, sottolinea che si prefigge lo scopo di completare il lavoro svolto sinora dalla Commissione includendo anche un prelievo sui giochi d'azzardo *on-line* che presentano un profilo rischioso a causa della loro forte crescita e della incontrollabilità dei soggetti coinvolti, godendo inoltre di una tassazione più contenuta.

A suo avviso occorre, pertanto, disincentivare gli investimenti in tale settore per compiere un'azione preventiva verso l'ulteriore sviluppo del gioco di azzardo e nello stesso tempo reperire nuove risorse per l'azione di contrasto. Sottolinea il valore di intervenire riducendo l'elevato *pay out* che costituisce una forma di pubblicità indiretta. Invita pertanto all'approvazione del suo subemendamento che rappresenta una sfida alle potenti *lobby* del settore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che tutti i membri della Commissione siano consapevoli del fatto che l'offerta di gioco di azzardo è connessa allo sviluppo delle patologie ad esso legate. Ricorda che in Italia è in corso una sorta di bolla speculativa e che i soggetti maggiormente coinvolti, giovani, anziani e disoccupati, appartengono alle fasce più fragili delle popolazione. Occorre a suo parere intervenire con un colpo deciso sul mercato per contrastare un bisogno creato dalla pubblicità e da modelli culturali dannosi. Si dichiara disponibile anche ad una riformulazione che modifichi l'ammontare del prelievo sul *pay out*, purché sia fissato un principio in tal senso.

Insiste sulla necessità di un azione preventiva piuttosto che sulla cura delle patologie insorte. Dissente da recenti affermazioni di Massimo Passamonti circa il fatto che la diffusione del gioco legale non ingenera un aumento di quello illegale. Invita infine la relatrice a raccogliere la sfida lanciata dal suo gruppo e a mutare il parere sui subemendamenti proposti.

Donata LENZI (PD) dichiara di comprendere le preoccupazioni legate alla diffusione dei giochi d'azzardo *on-line*, anche per le maggiori difficoltà ad entrare in contatto con i soggetti bisognosi di aiuto. Precisa però che quella in discussione è una norma di copertura, che deve oltretutto passare il vaglio della Commissione Bilancio. Osserva in proposito che non è compito della Commissione Affari sociali la revisione organica della tassazione sui giochi, oggetto peraltro di una delle disposizioni della delega fiscale. Conferma pertanto l'intenzione di approvare senza subemendamenti l'emendamento 12.100 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.11.100.1.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.11.100.2.

La Commissione concorda.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'illustrare il subemendamento Mantero 0.11.100.3, sottolinea la diversa pericolosità delle *slot machine*, che rappresentano un fenomeno in calo e con giocate e vincite di importo più limitato, rispetto alle *video lottery*. Ribadisce l'importanza di un prelievo sui *pay out* elevati, che rappresentano una strategia aggressiva basata sull'illusione di vincite facili e conferma la necessità di trattamenti differenziati per forme di gioco con caratteristiche diverse.

Invita la relatrice a rivedere il suo parere contrario sui subemendamenti presentati, pur manifestando apprezzamento per il fatto che il suo nuovo emendamento individua risorse per 200 milioni di euro annui.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.12.100.3.

Matteo MANTERO (M5S), illustrando il subemendamento Silvia Giordano 0.12.100.4, richiama le considerazioni svolte in precedenza sulle diverse modalità di svolgimento dei giochi d'azzardo e sottolinea che le *video lottery* sono frequentemente utilizzate con finalità di riciclaggio. Insiste sulla centralità di accompagnare il reperimento delle risorse necessarie al provvedimento in esame con l'invio di un segnale disincentivante verso le forme di gioco di azzardo più pericolose.

La Commissione respinge il subemendamento Silvia Giordano 0.12.100.4.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.11.100.5, invita la collega Lenzi a non accontentarsi di individuare la copertura finanziaria per il provvedimento in esame e a provare di mandare un messaggio che tenga conto dell'evoluzione del mercato dei giochi di azzardo. Si dichiara disponibile a ragionare ad una formulazione che presenti una diversa modulazione anche con l'invarianza delle risorse reperite.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.12.100.5.

Matteo MANTERO (M5S), illustrando il subemendamento Baroni 0.12.100.6, invita nuovamente la Commissione a dare un piccolo segnale, differenziando anche in maniera simbolica il prelievo sulle diverse forme di gioco d'azzardo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Mantero.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.12.100.6.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.11.100.7, osserva che se il prelievo sui giochi *on-line* è già incluso nell'emendamento della relatrice non dovrebbe costituire un problema una formulazione più esplicita in tal senso.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.12.100.7.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.11.100.8, auspica l'estensione del prelievo anche al cosiddetto gratta e vinci, in ragione della sua crescente pericolosità. Stigmatizza in proposito la vendita di tale forma di gioco d'azzardo anche negli uffici postali, particolarmente frequentati da persone anziane che rappresentano un soggetto debole sotto molteplici punti di vista.

Donata LENZI (PD) manifesta l'impressione che la visione portata avanti dai colleghi del Movimento 5 Stelle non faccia differenza tra un uso ricreativo di giochi che possono far avere una vincita e la dipendenza dal gioco di azzardo. Ritiene necessario distinguere i diversi piani e prevenire e curare comportamenti patologici senza compiere un'eccessiva intrusione nella vita dei cittadini.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che l'Italia è caratterizzata dalla più alta diffusione mondiale dei gratta e vinci e che recandosi nelle aree periferiche di molte città, come ad esempio il quartiere di via Tiburtina a Roma, è facile com-

prendere come questa ed altre forme di gioco rappresentino un fenomeno compulsivo per una larga fascia di popolazione che si trova in una condizione economica disagiata.

Paolo BENI (PD) dichiara di comprendere le ragioni di molte delle preoccupazioni manifestate dai colleghi del Movimento 5 Stelle, incluse quelle legate alla diffusione dei gratta e vinci. Osserva però che il provvedimento in discussione introduce diverse misure che contrastano fortemente la diffusione del gioco d'azzardo e regolano in maniera forte l'attività degli operatori del settore.

Sottolinea che il provvedimento ha in ogni caso bisogno di una copertura finanziaria e quella indicata nell'emendamento della relatrice rappresenta già un segnale importante. Ritiene però che un riordino complessivo della tassazione sui giochi vada conseguito in attuazione della delega fiscale e che ciò non rientri nelle competenze primarie della Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) precisa che i subemendamenti presentati dal suo gruppo vanno nel senso di un approccio complessivo che tenga conto delle responsabilità connesse ad ogni forma di gioco di azzardo.

La Commissione respinge il subemendamento Mantero 0.12.100.8.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.11.100.2 precedentemente accantonato, invita nuovamente a contrastare la visione liberista, che in realtà si limita a fare gli interessi dei principali *stake holder* del settore, e ad incidere su una realtà dove gli interessi di pochi si contrappongono ai bisogni della comunità. Ribadisce nuovamente la disponibilità ad una diversa formulazione del subemendamento, purché sia dia il segnale di una sanità che non è di attesa ma prenda un'iniziativa per il benessere generale.

Matteo MANTERO (M5S) invita nuovamente la Commissione a non sottovalutare

la crescente pericolosità dei giochi d'azzardo *on-line*.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.12.100.2. ed approva l'emendamento 12.100 del relatore (*vedi allegato 5*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 12.100 del relatore le proposte emendative 12.10, 12.11, 12.12, 12.15, 12.14, 12.13 e 12.19 non verranno poste in votazione risultando precluse.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 12.16: s'intende vi abbia rinunciato.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento 12.17 di cui è cofirmatario.

Maria AMATO (PD) ritira l'emendamento 12.18 di cui è cofirmataria.

Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 12.3.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento Beni 10.01, l'articolo aggiuntivo Scuvera 12.01 risulta assorbito.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Iori 12.02. (*vedi allegato 5*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.

ALLEGATO 1

**5-03084 Di Vita: Piano straordinario INPS di verifica
sui « falsi invalidi » e sentenza del TAR Lazio****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Di Vita – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione del Governo sui cosiddetti Piani straordinari di verifica, nonché sull'opportunità di riformulare l'attuale sistema di accertamento dell'invalidità civile, stato di *handicap* e disabilità.

Al riguardo, è opportuno precisare, in primo luogo, che i Piani straordinari di verifica – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.

Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude, tuttavia, in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.

Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto, in ambito assistenziale e previdenziale, l'istituto della revisione che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie cosiddette ingravescenti o stabilizzate, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.

Da quanto detto discende che i giudizi di mancata conferma dei requisiti sanitari, formulati all'esito delle nuove verifiche, non possono essere assimilati semplicemente a false invalidità, da intendersi come comportamenti dolosi finalizzati al conseguimento di erogazioni non spettanti, il cui accertamento esula dai compiti dell'Istituto.

Per espressa definizione di legge, invece, l'attività di verifica comporta giudizi

attualizzati al momento della verifica e aventi ad oggetto le patologie riscontrate all'atto del primo accertamento.

Ciò premesso, la scelta da parte dell'INPS di effettuare nell'ambito delle verifiche straordinarie anche le visite ordinarie di revisione si è resa necessaria per garantire alle persone disabili con prestazione a scadenza la continuità del beneficio economico, ove permanga il diritto, procedendo alla visita presso l'INPS con una programmazione temporale tale da consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti sanitari e dei conseguenti adempimenti entro la data di scadenza del beneficio, tale procedura è stata, peraltro, condivisa dai tavoli tecnici istituiti presso il Ministero che rappresento, con la partecipazione delle rappresentanze della Conferenza Stato-Regioni.

Va altresì precisato che tutte le iniziative assunte dall'INPS si sono rese necessarie a fronte della mancata adozione, da parte di diverse aziende sanitarie locali, del sistema di calendarizzazione informatizzato fornito dall'istituto. Tale connotazione di sussidiarietà dell'intervento dell'INPS rispetto all'attività delle ASL, e la sua natura di garanzia a favore del cittadino disabile, trovano piena conferma nel fatto che laddove queste ultime abbiano potuto espletare tempestivamente il proprio compito di revisione ordinaria, l'Istituto ha provveduto a disporre l'automatico annullamento della programmazione delle verifiche straordinarie.

Ricordo inoltre che – prima dell'inizio dell'attività di verifica – è previsto l'invio ai soggetti interessati di una lettera contenente l'invito a far pervenire al Centro Medico legale dell'INPS – indicato nella comunicazione stessa – la documenta-

zione posseduta, utile ai fini di una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere, anche al fine di escludere – ove possibile – l'accertamento medico diretto. Tale architettura ha consentito di dare applicazione all'esonero da ulteriori visite per oltre 15.000 soggetti e ciò ha evitato l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni economiche già in essere.

Con riferimento invece, all'opportunità di una revisione complessiva dell'attività di accertamento ordinario occorre evidenziare che la linea di intervento n. 1 del Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle

persone con disabilità persegue l'obiettivo di una riforma del sistema di valutazione/accertamento della condizione di disabilità che crei le condizioni di contrasto alle discriminazioni e di promozione delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e dell'incremento della qualità della vita delle persone con disabilità, mediante un cambio di prospettiva nell'organizzazione delle politiche basato sul funzionamento globale della persona valutata nel complesso dei suoi diritti e doveri, superando le logiche « al negativo » di percentualizzazione dell'inabilità/invalidità e della capacità lavorativa.

ALLEGATO 2

5-03085 Nicchi: Iniziative volte a semplificare le procedure per la corresponsione di voucher per i servizi di baby-sitting.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Nicchi concernente l'intervento introdotto in via sperimentale dall'articolo 4 della legge 92 del 2012 per consentire di beneficiare dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Preliminarmente faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver valutato gli esiti del monitoraggio effettuato dall'INPS relativamente a tale intervento, ha ritenuto necessario avviare una revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo, dei voucher in parola.

In particolare sono stati avviati congiuntamente all'INPS i necessari approfondimenti nella prospettiva di giungere ad una revisione del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 – che com'è noto disciplina in maniera dettagliata i predetti criteri – al fine di semplificare la fruizione dei benefici e soprattutto, aumentare la platea dei beneficiari.

Nello specifico, si sta svalutando l'opportunità di aumentare l'importo del voucher da 300 a 600 euro. Tale aumento sembra, infatti, compatibile con lo stanziamento finanziario disponibile e mira a rendere più conveniente tali voucher rispetto ai congedi parentali.

Faccio presente, inoltre, che al fine di incrementare il numero delle beneficiarie, è stata avviata un'interlocuzione con il Dipartimento per la funzione pubblica allo scopo di estendere questi benefici anche

alle lavoratrici del pubblico impiego. Le verifiche sin ora condotte lasciano prefigurare come realizzabile tale estensione e sono, pertanto, in fase di definizione le modalità d'attuazione di tale intervento.

Inoltre, allo scopo di semplificare le modalità di fruizione dei benefici in parola si è ritenuto opportuno valutare la possibilità di apportare modifiche al decreto del 22 dicembre 2012 che vadano in tale direzione.

In particolare si sta valutando la possibilità di prevedere che la domanda possa essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e non più, come previsto dal citato decreto, in un circoscritto lasso di tempo stabilito dall'INPS attraverso apposita circolare.

Si sta valutando, inoltre, l'opportunità di erogare il beneficio in parola secondo l'ordine di presentazione della domanda e nei limiti delle disponibilità finanziaria e di abolire, pertanto, la redazione della graduatoria, compilata sulla base dell'ISEE.

L'ISEE, pertanto, cessa di essere un criterio di redazione della graduatoria e diviene, una volta individuata una soglia massima, un requisito essenziale per l'attribuzione del beneficio.

Da ultimo, faccio presente che si sta valutando la possibilità di avviare una capillare campagna informativa che dovrebbe condurre ad una maggiore diffusione di tali misure tra le potenziali beneficiarie. È allo studio, inoltre, la definizione di istruzioni operative più chiare e dettagliate.

ALLEGATO 3

5-03086 Lenzi: Iter attuativo del nuovo modello ISEE e sua definitiva applicazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione proposta dall'onorevole Lenzi, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine all'iter attuativo del nuovo modello ISEE vorrei rappresentare in questa sede la situazione corrente.

Su iniziativa del Ministero che rappresenta, fin da prima della definitiva approvazione del regolamento di riforma dell'ISEE, è stato costituito un gruppo di lavoro, con i competenti uffici dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinato proprio dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'obiettivo è stato quello di rendere il più possibile semplice per il cittadino la compilazione del nuovo modello, pur a fronte di un notevole incremento del livello di complessità della disciplina che si è reso necessario in sede di riforma al fine di rendere l'indicatore della situazione economica più attendibile. Ad ogni modo sia i nuovi modelli di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che le istruzioni sono in avanzato stato di definizione. Poiché tutte le strutture tecniche formalmente coinvolte nel processo decisionale hanno condiviso il lavoro fin qui svolto si possono prevedere tempi rapidi di approvazione.

A questo proposito occorre tuttavia considerare un elemento che non sarebbe stato possibile considerare in sede di redazione del regolamento. Gli ambiziosi termini, pur di natura ordinatoria, fissati per l'effettiva entrata in vigore del nuovo ISEE vengono a cadere in coincidenza con

il rinnovo di oltre metà delle giunte comunali del nostro paese, a seguito della recente tornata elettorale.

Per tali Comuni, appare quindi sostanzialmente impossibile immaginare il rispetto della tempistica originariamente stabilita. Sin dall'inizio della scorsa primavera, infatti, sono cominciate a pervenire segnalazioni di difficoltà in tal senso e, infine, il 19 maggio 2014, l'ANCI ha inviato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una nota a firma del Presidente Piero Passino con la quale ha espresso forte preoccupazione per « il ridottissimo spazio temporale a disposizione delle amministrazioni appena insediate per l'approvazione delle nuove regole d'accesso alle prestazioni agevolate », chiedendo un rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina. L'Associazione dei comuni italiani, inoltre, ha segnalato che in alcuni casi, in particolare per le prestazioni socio-sanitarie, i provvedimenti comunali andrebbero preceduti da modifiche di disposizioni regionali e non vi sarebbero materialmente i tempi perché entro pestate possano essere adottati sia i provvedimenti di rispettiva competenza sia della regione che del comune.

Analogamente, con una nota del 23 maggio 2014, l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) ha rappresentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessità di differire all'a.a. 2015/2016, limitatamente all'ambito universitario, l'entrata in vigore del nuovo ISEEU, consentendo la possibilità di mantenere in vigore l'attuale disciplina per l'intero a.a. 2014/2015 e autorizzando con-

seguentemente i Caf a proseguire nel rilascio dei relativi ISEEU secondo la normativa vigente.

Va inoltre segnalato che il regolamento non ha previsto tempi compatibili per testare preventivamente i sistemi informativi, la cui struttura è stata profondamente rinnovata per assicurare la gestione del nuovo sistema (molte informazioni, infatti, non verranno più richieste al cittadino ma direttamente rilevate nell'anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS).

Sono quindi diversi gli elementi che al momento inducono a ritenere, in sede tecnica, auspicabile un rinvio dell'entrata

in vigore delle nuove regole, atteso l'effetto « tagliola » immaginato dal regolamento, per cui a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione dei nuovi modelli di DSU e delle relative istruzioni di compilazione, può essere rilasciato solo il nuovo ISEE.

In conclusione, faccio presente che su questo specifico aspetto, che peraltro coinvolge la competenza di altri componenti del Governo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto opportuno condividere la decisione finale con il Presidente del Consiglio dei Ministri cui ha inviato una nota lo scorso 30 maggio.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
12.100 DEL RELATORE**

All'emendamento 12.100 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 12-bis, comma 6, con le seguenti: di cui all'articolo 12-bis, comma 6 e le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7.

Conseguentemente all'articolo 12-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione del 2 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui: al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale 3 febbraio 2011.

0. 12. 100. 1. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 12-bis, comma 6, con le seguenti: di cui all'articolo 12-bis, comma 6 e le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7.

Conseguentemente all'articolo 12-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,5 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale 3 febbraio 2011.

0. 12. 100. 2. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 1 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite dell'1 per cento per i giochi di cui alla lettera b).

0. 12. 100. 3. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da

intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite del 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera *a)*, ed entro il limite del 2 per cento per i giochi di cui alla lettera *b)*.

0. 12. 100. 4. Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, ART. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite del 1,5 per cento per i giochi di cui alla lettera b).

0. 12. 100. 5. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, ART. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 7 di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), con le seguenti: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro il limite dello 0,7 per cento per i giochi di cui alla lettera a), ed entro il limite dell'1 per cento per i giochi di cui alla lettera b).

0. 12. 100. 6. Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, ART. 12-bis, comma 6, sostituire le parole: 0,7 per cento, con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente dopo le parole: del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ai giochi di cui all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAd del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.

0. 12. 100. 7. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 12.100 del relatore, Art. 12-bis, comma 6, dopo le parole: del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ai giochi di cui all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAd del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.

0. 12. 100. 8. Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 12

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

3. Le somme di cui all'articolo 12-*bis*, comma 6, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinate al Fondo di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, le risorse destinate al Fondo di cui al primo periodo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v) della medesima legge n. 23 del 2014.

4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco

d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Per l'assegnazione degli indennizzi economici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 47 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 6.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori en-

trate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

ART. 12-ter.

(Entrata in vigore).

1. Ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12. 100. Il relatore.

ART. 12-bis.

(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

1. È garantito l'accesso al « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebi-

tamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.

2. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, è modificato come segue:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale.;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.

12. 02. Iori, Capone, Basso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	128
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	133

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	132
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 giugno 2014.

Audizione dei rappresentanti dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014 — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicu-

rata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che il 18 giugno scorso è iniziato l'esame degli emendamenti presentati. Avverte altresì che la relatrice ha presentato ulteriori emendamenti e che il fascicolo aggiornato degli emendamenti è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita la Commissione a votare al favore del suo emendamento 1.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 2.5, a condizione che sia riformulato nel senso di riferirlo all'articolo 6.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Fiorio 2.10, se riformulato nel senso di sopprimere l'inciso finale tra parentesi.

Invita poi la Commissione a votare a favore del suo emendamento 2.18, che riformula da un punto di vista formale, sostituendo l'espressione « possono essere altresì svolte » con « sono esercitate altresì » ed espungendo l'espressione « rispetto a quello complessivo ».

Invita la Commissione ad accogliere anche i suoi emendamenti 2.19 e 2.20.

Infine, invita i colleghi a ritirare tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 2, che dovrebbe altrimenti valutare in senso negativo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede una breve sospensione della seduta per poter

esaminare le proposte emendative del relatore.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.05, è ripresa alle 10.10.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gagnarli 2.1 e Binetti 2.2.

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 2.4.

Mino TARICCO (PD) accoglie la nuova formulazione del suo emendamento 2.5 proposta dalla relatrice, che viene quindi riferito all'articolo 6, nonché l'invito a ritirare il suo emendamento 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gagnarli 2.7, L'Abbate 2.8 e 2.9.

Massimo FIORIO (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 2.10.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 2.10 (*nuova formulazione*).

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita la Commissione a votare a favore del suo emendamento 2.18, come riformulato.

Il viceministro Andrea OLIVERO fa presente che la riformulazione dell'emendamento 2.18, sulla quale il parere del Governo è favorevole, evita l'improprietà di configurare la disposizione in questione come un'autorizzazione e migliora altri aspetti del testo dal punto di vista formale.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.18 (*nuova formulazione*).

Franco BORDO (SEL), vista l'approvazione dell'emendamento del relatore, ritira il suo emendamento 2.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gagnarli 2.12 e approva l'emendamento 2.19 del relatore.

Mino TARICCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 2.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Binetti 2.14 e approva l'emendamento 2.20 del relatore.

Manfred SCHULLIAN, accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita la Commissione ad accogliere il suo emendamento 3.2, che assorbirebbe il successivo Nicoletti 3.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.2 del relatore, risultando assorbito l'emendamento Nicoletti 3.1.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti L'Abbate 4.1, Fabrizio Di Stefano 4.2 e Binetti 4.3, invitando ad accogliere il suo emendamento 4.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che era necessario riformulare l'articolo 4, per tener conto della nuova normativa europea sulle organizzazioni di produttori e delle relative norme nazionali di attuazione, che

sono in fase di elaborazione. Osserva inoltre che si è tenuto conto di alcune perplessità emerse nel corso del dibattito.

Massimo FIORIO (PD) ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo per aver mantenuto l'impegno a consentire la costituzione di organizzazioni di produttori di agricoltura sociale. Ritiene infatti di estrema importanza tale misura di sostegno, che può rappresentare una vera chiave di volta per gli operatori dell'agricoltura sociale, soprattutto nel complesso di un provvedimento che non prevede la destinazione di risorse finanziarie.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 4.1, mantenendo le perplessità formulate in relazione alla compatibilità di tale misura con le caratteristiche dell'agricoltura sociale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti L'Abbate 4.1, Fabrizio Di Stefano 4.2 e Binetti 4.3 e approva l'emendamento 4.4 del relatore.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Taricco 5.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 5.1.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Gagnarli 6.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 6.2, limitatamente alla seconda parte, e parere favorevole sull'emendamento Franco Bordo 6.3. Invita altresì ad approvare l'emendamento Taricco 6.5, che costituisce la riformulazione dell'emendamento 2.5.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Gagnarli 6.1.

Mino TARICCO (PD) dichiara che si asterrà nella votazione dell'emendamento 6.4 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 del relatore.

Massimo FIORIO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fiorio 6.2 (*nuova formulazione*), l'emendamento Franco Bordo 6.3 e l'emendamento Taricco 6.5.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento L'Abbate 7.1. Quanto all'emendamento Fabrizio Di Stefano 7.2, si dichiara favorevole ad ampliare il numero dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome nell'Osservatorio, ma limitandosi a portarlo a cinque componenti, rispetto ai due previsti dal testo. In tal senso, fa proprio l'emendamento 7.2, il cui presentatore è assente, e lo riformula.

Il viceministro Andrea OLIVERO condivide la posizione espressa dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento L'Abbate 7.1 e approva l'emendamento della relatrice 7.2 (*nuova formulazione*).

Il viceministro Andrea OLIVERO ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che ha consentito, migliorando ulteriormente il testo, di definire un punto di equilibrio importante.

In particolare, il testo ha mantenuto la forte connotazione di impresa dei soggetti dell'agricoltura sociale, ma al tempo stesso ha tenuto conto della particolare connotazione sociale di taluni soggetti, come le cooperative sociali. Si riferisce, in particolare, all'emendamento della relatrice che consente di considerare operatori del-

l'agricoltura sociale le cooperative sociali che svolgono attività agricola in misura non prevalente, in presenza di una soglia minima di attività agricola e in relazione alla medesima. Al riguardo, osserva che si tratta di una realtà importante in alcune aree, soprattutto svantaggiate, dove l'agricoltura assume una rilevanza straordinaria.

Confida infine che si possa proseguire il percorso avviato con lo spirito collaborativo che ha potuto apprezzare nel corso dell'*iter* in Commissione.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, ringrazia tutta la Commissione, sia nella componente di maggioranza che di opposizione, e il rappresentante del Governo per la positiva definizione del provvedimento, che è finalizzato alla necessaria valorizzazione del *welfare* rurale, in applicazione del principio di sussidiarietà. Ricorda a tale proposito l'importanza che la nuova PAC assegna proprio all'agricoltura sociale, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

Sottolinea infine che il testo, partendo dal ruolo centrale dell'impresa agricola, non penalizza tuttavia i soggetti che già oggi praticano agricoltura sociale, svolgendo un ruolo molto importante nelle aree svantaggiate e in relazione all'occupazione dei soggetti più deboli.

Franco BORDO (SEL), nell'associarsi a tutti i ringraziamenti rivolti dalla relatrice, esprime soddisfazione per la definizione della prima iniziativa legislativa parlamentare della legislatura.

Premesso che la nuova legge risponde ad una sensibilità diffusa nel paese, cui la politica fornisce una risposta, come spesso accade, tardiva, ritiene che la stessa legge recherà vantaggio non solo a chi già opera in agricoltura sociale, ma anche alla nuova imprenditoria agricola di natura sociale nel paese; costituirà inoltre uno strumento per sfruttare l'importante opportunità offerta dai finanziamenti europei a tale scopo destinati.

Rivendica infine il ruolo propositivo e costruttivo svolto dal suo gruppo nel costruire una larga condivisione del testo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel ringraziare il relatore, il Governo e i colleghi per il lavoro svolto, esprime apprezzamento per la instaurazione di un dialogo proficuo in Commissione, anche se permangono alcune diversità nella visione dell'agricoltura sociale, che spera possano essere migliorate nel seguito dell'*iter*.

Ritiene in ogni caso importante che l'Assemblea esamini al più presto il provvedimento, che costituisce il primo testo di iniziativa parlamentare definito dalla legge. In tal senso, invita il Governo a limitare la decretazione d'urgenza, consentendo al Parlamento di rivolgere maggiore attenzione alle iniziative di origine parlamentare.

Luca SANI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 26 giugno 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

PROPOSTE EMENDATIVE

**(RIFERITE ALL'ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2014).**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nell'ambito e sostituire le parole: delle attività agricole con le seguenti: delle imprese agricole.

1. 1. Il relatore.

(Approvato).

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/

2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).

2. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.

2. 2. Binetti.

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

*** 2. 3.** Taricco.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: di soggetti svantaggiati di cui

all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

* **2. 4.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e sostegno sociale; inserire le seguenti: per la determinazione di requisiti e di agevolazioni connessi alle attività di cui al presente punto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano appositi provvedimenti.

2. 5. Taricco.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.

2. 6. Taricco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 7. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 8. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Sopprimere il comma 2.

2. 9. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-

sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali (inserire piani sociali di zona e PSR).

2. 10. Fiorio.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali

2. 10. *(nuova formulazione)* Fiorio.

(Approvato)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le attività di cui al comma 1 possono essere, altresì, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente rispetto a quello complessivo; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

2. 18. Il relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fattu-

rato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

2. 18. (nuova formulazione) Il relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.

2. 11. Franco Bordo, Palazzotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.

2. 12. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Mas-similiano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 4, sostituire le parole: ferma restando la disciplina di settore applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati *con le seguenti:* ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

2.19. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.

2. 13. Taricco.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono in ogni caso considerate imprese agricole ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.

2. 14. Binetti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

2.20. Il relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 15. Schullian.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 16. Schullian.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.

2. 17. Schullian.

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. 1. Nicoletti, Cova.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Fabrizio Di Stefano.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Binetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP) di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e le norme nazionali di applicazione.

4. 4. Il relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: dagli imprenditori agricoli.

5. 1. Taricco.

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere le parole: alienazione e.

6. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 5, sostituire le parole: del comparto primario con le seguenti: delle imprese agricole.

6. 4. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: progettazione integrata territoriale aggiungere le seguenti: , secondo le indicazioni dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e nel rispetto della normativa europea che disciplina i medesimi fondi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

6. 2. Fiorio.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

6. 2. (nuova formulazione) Fiorio.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.

6. 3. Franco Bordo, Palazzotto.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.

6. 5. (ex 2.5) Taricco.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. 2. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. 2. (nuova formulazione) Il relatore.

(Approvato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.	
Audizione del professor Oskar Peterlini. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione del professor Oskar Peterlini.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Oskar PETERLINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Mauro DEL BARBA (PD) e Roberto COTTI (M5S) e il presidente Renato BALDUZZI.

Il professor Oskar PETERLINI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il professor Peterlini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 139

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

AUDIZIONI

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Daniele MARANTELLI (PD) e i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Bachisio Silvio LAI (PD).

Il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza*

delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e la senatrice Magda Angela ZANONI (PD).

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il segretario generale SLC-CGIL, Massimo Cestaro; il segretario generale UILCOM-UIL, Bruno Di Cola; il vicesegretario federale UGL-Telecomunicazioni, Fabrizio Tosini; il segretario generale SNATER, Claudio Baldasseroni e il segretario nazionale LIBERSIND-CONFSAL, Giovanni Pietrafitta.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Massimo CESTARO, *segretario generale SLC-CGIL*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Roberto FICO, *presidente*.

Claudio BALDASSERONI, *segretario generale SNATER*, Bruno DI COLA, *segretario generale UILCOM-UIL*, Fabrizio TOSINI, *vicesegretario generale UGL-Telecomunicazioni*, e Giovanni PIETRAFITTA, *segretario nazionale LIBERSIND-CONFSAL*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	142
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	142

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore CASSON (PD) svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato a Berlino nel mese scorso.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e gli onorevoli FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 13.30.

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 143

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del presidente provvisorio Mario CATANIA, indi del presidente eletto Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 12.40.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori Mario Borghese e Marco Donati, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	16
Maggioranza assoluta dei voti:	9

Hanno ottenuto voti:

Mario Catania	9
Filippo Gallinella	1
Susanna Cenni	1
Schede bianche	5

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione Mario Catania.

Mario CATANIA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	16
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Colomba Mongiello	8
Francesco Cariello	6
Schede bianche	2

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione Colomba Mongiello e Francesco Cariello.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti:	16
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Angelo Senaldi	6
Vincenzo Garofalo	3
Mattia Fantinati	2
Mario Borghese	1
Schede bianche	3
Schede nulle	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione Angelo Senaldi e Vincenzo Garofalo.

Dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per la fiducia accorda-

tagli, invita i gruppi a far pervenire al più presto i nominativi dei loro rappresentanti presso la Commissione.

La seduta termina alle 13.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 2440 Migliore – Adozione del testo base</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori 7.69 e 11.73 con relativi subemendamenti</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	37
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del comitato ristretto adottato come testo base</i>)	45

AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Alleva, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>)	42
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 189 Picicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.	
Audizione delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
<i>ERRATA CORRIGE</i>	51

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	52
5-01942 De Lorenzis: Sulle problematiche occupazionali connesse alla fornitura di servizi al sito della Marina militare (Maricentro) di Taranto	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-02048 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto.	
5-02077 Basso: Sul mantenimento della stazione dell'Arma dei carabinieri presso il comune di Cogoleto	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	58
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	79
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (<i>Esame e rinvio</i>)	73

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	77
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03087 Carrescia: Iniziative urgenti per favorire la soluzione di due casi di contenzioso per l'accesso ai fondi del « Programma 6.000 Campanili »	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	85
5-03088 De Rosa: Sugli intendimenti del Ministero delle infrastrutture in ordine alla realizzazione della « Variante alla Tramezzina » lungo la SS. 340	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
INTERROGAZIONI:	
5-02410 Giordano: Sulle risorse necessarie per la completa realizzazione del raccordo Salerno-Avellino	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	88
5-02365 Loreface: Sull'iter dell'ampliamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania ..	84
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	90
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua-Onlus	84
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-00611 Gnechchi ed altri: Iniziative relative alla Fondazione ENASARCO	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	105
5-02463 Rostellato ed altri: Avviso pubblico di Italia Lavoro per 3.000 tirocini rivolti a giovani laureati	93
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	107
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 3 (Emendamento 1.100 del Governo)	109
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03084 Di Vita: Piano straordinario INPS di verifica sui « falsi invalidi » e sentenza del TAR Lazio	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119

5-03085 Nicchi: Iniziative volte a semplificare le procedure per la corresponsione di <i>voucher</i> per i servizi di <i>baby-sitting</i>	114
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	121
5-03086 Lenzi: <i>Iter</i> attuativo del nuovo modello ISEE e sua definitiva applicazione	115
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	122
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Seguito dell'esame e rinvio)	115
ALLEGATO 4 (Subemendamenti riferiti all'emendamento 12. 100 del Relatore)	124
ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)	126
AVVERTENZA	118

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	128
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (Seguito dell'esame e rinvio)	128
ALLEGATO (Proposte emendative)	133

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	132
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata. Audizione del professor Oskar Peterlini. (Svolgimento e conclusione)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, sulle prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	139
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	140
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, UILCOM-UIL, UGL-Telecomunicazioni, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	142
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	143

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,40



17SMC0002610